

***“Novità fiscali 2011”
Obblighi contabili
dichiarazione redditi
Unico 2011***

***Manovra di primavera estate 2010
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122***

Legge 13 dicembre 2010, n. 220, legge di stabilità 2011

***“Mille proroghe”, decreto legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10***

Prof. Tonino Morina



Novità fiscali 2011

“Indice degli argomenti”

Commenti, norme, interpretazioni

<i>Il modello Unico compie 14 anni</i>	<i>da pag. 3 a pag. 7</i>
<i>L'agenda di Unico 2011</i>	<i>da pag. 8 a pag. 20</i>
<i>Comunicazione operazioni Iva da ottobre 2011</i>	<i>da pag. 21 a pag. 25</i>
<i>I regimi del 2011 dipendono dagli incassi</i>	<i>da pag. 26 a pag. 33</i>
<i>Per ricorsi e procura bollo separato</i>	<i>da pag. 34 a pag. 39</i>
<i>Ravvedimento per tardivi versamenti</i>	<i>da pag. 40 a pag. 43</i>
<i>Sanzioni più alte</i>	<i>da pag. 44 a pag. 49</i>
<i>Compensazioni nel Mod. F24</i>	<i>da pag. 50 a pag. 54</i>
<i>Controlli bancari e redditometro in primo piano</i>	<i>da pag. 55 a pag. 56</i>
<i>Risposte sulla manovra di primavera</i>	<i>da pag. 57 a pag. 58</i>
<i>Unico 2011, correzioni e integrazioni</i>	<i>da pag. 59 a pag. 68</i>
<i>Modalità e tempi dei ravvedimenti spontanei</i>	<i>da pag. 69 a pag. 70</i>
<i>Le correzioni di Unico, Irap e 770</i>	<i>da pag. 71 a pag. 76</i>
<i>Circolare 54/E del 19 giugno 2002</i>	<i>da pag. 77 a pag. 78</i>
<i>Il vecchio e il nuovo redditometro</i>	<i>da pag. 79 a pag. 81</i>
<i>Redditometro e indagini finanziarie</i>	<i>da pag. 82 a pag. 86</i>
<i>Il giusto calcolo della franchigia per il redditometro</i>	<i>da pag. 87 a pag. 88</i>
<i>Il calcolo del reddito sintetico</i>	<i>da pag. 89 a pag. 90</i>
<i>Richiesta archiviazione questionario</i>	<i>da pag. 91 a pag. 92</i>
<i>La Guardia di Finanza fissa le regole</i>	<i>da pag. 93 a pag. 94</i>
<i>Per due euro in meno il Fisco ne chiede 800</i>	<i>pag. 95</i>
<i>I controlli del Fisco dimenticano i ravvedimenti</i>	<i>da pag. 96 a pag. 97</i>
<i>Sanzioni senza sconti per false compensazioni</i>	<i>da pag. 98 a pag. 101</i>
<i>Le regole per restituire il credito</i>	<i>pag. 102</i>
<i>Il sistema tributario italiano dal 1971 al 2011</i>	<i>da pag. 103 a pag. 105</i>

IL MODELLO “UNICO 2011” COMPIE 14 ANNI

di Salvina Morina e Tonino Morina

Il modello F24 e la riforma sulle sanzioni hanno costituito alcune delle più importanti riforme degli ultimi anni in campo tributario. La rivoluzione fiscale in tema di adempimenti, sanzioni e versamenti, è infatti iniziata con la riforma delle sanzioni, di cui ai decreti legislativi 471, 472 e 473, del 18 dicembre 1997, in vigore dal 1° aprile 1998. Alla riforma delle sanzioni si “accompagna” il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che ha modificato profondamente le modalità e i termini di effettuazione dei principali obblighi tributari. Questo decreto reca norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Il Dlgs 241/97 ha introdotto nell’ordinamento tributario:

- * la dichiarazione unificata annuale;
- * nuove modalità di presentazione e trasmissione delle dichiarazioni;
- * versamenti unitari di imposte, contributi e premi, con possibilità di rateazione e compensazione;
- * nuove modalità di pagamento.

“Unico 2011” compie 14 anni. La principale novità del decreto legislativo 241/97 è rappresentata dalla cosiddetta dichiarazione unificata, modello Unico. La prima volta di Unico è stata nel **1998** con il modello Unico 98 persone fisiche. Anche per il **2011** è stata confermata la denominazione “Unico” per i redditi delle persone fisiche. Dopo che per quasi 25 anni, dal modello 740/75 al modello 740/97, si è usata la denominazione “740” per le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, è questo **il quattordicesimo** anno del modello Unico, che sta per “modello unificato compensativo”. È chiamato così perché consente:

- * l’unificazione di più dichiarazioni in quanto l’Unico può comprendere l’Iva e i redditi; già dalla modulistica dell’anno **2009**, si è “separata” dall’Unico anche la dichiarazione Irap, cioè l’imposta regionale sulle attività produttive;
- * di compensare i debiti e i crediti dei vari tributi, contributi e premi.

Dal 1999 la denominazione Unico è usata anche per le dichiarazioni annuali delle società di persone e studi associati e delle società di capitali e soggetti assimilati. Sono così scomparse le vecchie denominazioni modello 750 e modello 760, in conseguenza del fatto che dal 1999 il sistema dei versamenti unitari e la compensazione incrociata tra dare e avere di tributi, contributi e premi, riguardano tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, società di persone e società di capitali comprese. Già **dall’anno 2009, per l’anno 2008**, “Unico” è stata una dichiarazione “unificata”, che ha raccolto al suo interno solo le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva. I modelli 770, semplificato e ordinario, avendo una scadenza diversa (31 luglio), da quella dell’Unico (di norma, 30 settembre), sono stati presentati separatamente dall’Unico. A partire dall’anno **2009, per il 2008**, anche la dichiarazione Irap è stata presentata separatamen-

Novità fiscali 2011 pag. 4

te dall'Unico. E sarà così anche per le dichiarazioni da presentare nel **2011, per il 2010**.

Contribuenti ammessi all'Unico

Di norma, tutti i contribuenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unica. Non vi sono infatti preclusioni rispetto alla forma giuridica, in quanto le modifiche normative apportate al Dpr 600/73 prevedono la dichiarazione unificata sia per le persone fisiche sia per le società di persone e di capitale. Possono dunque presentare la dichiarazione:

- * le persone fisiche (lavoratori autonomi e imprenditori);
- * le società di persone;
- * le associazioni professionali;
- * le società ed Enti soggetti all'Ires, cioè alla nuova imposta sul reddito delle società, che, dal 2004, ha sostituito l'Irpeg, cioè la vecchia imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Contenuto dell'Unico e obblighi del fisco telematico

I contribuenti sono obbligati al modello Unico se tenuti a presentare sia la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, sia la dichiarazione annuale Iva. I contribuenti con periodo d'imposta che non coincide con l'anno solare, quali, ad esempio, i soggetti Ires con esercizio a cavallo o le società che hanno cessato l'attività nel corso del **2010**, non possono presentare la dichiarazione unificata, modello Unico **2011**.

I soggetti esclusi dall'Unico

Non tutti i contribuenti sono obbligati alla dichiarazione unificata, modello Unico. Ad esempio, un contribuente, che come sostituto d'imposta deve presentare il modello 770 semplificato, è obbligato a presentare in via telematica tre distinte dichiarazioni: il modello Unico, che comprende le imposte sui redditi e l'Iva; il modello Irap; il modello 770 semplificato. Diverso è invece il discorso relativo a quei soggetti, principalmente le società di capitali che hanno un periodo d'imposta che non coincide con l'anno solare, che devono presentare quattro distinte dichiarazioni: Iva; imposte sui redditi; Irap; modello 770, per le somme assoggettate a ritenuta e contributi previdenziali. Le dichiarazioni possono essere anche cinque nel caso in cui le società di capitali devono presentare sia il 770 semplificato, sia il 770 ordinario.

Il modello Unico non è più Unico

Si deve rilevare che, a seguito delle novità recate dalla manovra d'estate 2009, di cui al decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, già dal **2010**, la denominazione Unico è ormai superata dalle norme che hanno reso il modello "Unico" non più "Unico". Infatti, mentre fino a qualche anno fa era possibile comprendere nell'Unico, i redditi, l'Iva, l'Irap e il modello 770, già dal **2009** l'Unico ha compreso solo l'Iva e i redditi, anche perché, dalla modulistica del **2009**, si è "separata" dall'Unico la dichiarazione Irap, cioè il modello per l'imposta regionale sulle attività produttive. Peraltro, a seguito delle novità sulla stretta dei crediti Iva, di cui

Novità fiscali 2011 pag. 5

all'articolo 10, del decreto legge 78/2009, a partire dal **2010**, per la dichiarazione annuale Iva relativa al **2009**, i contribuenti che intendono usare in compensazione, o chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva, possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata, modello Unico, presentando la dichiarazione annuale a partire dal mese di febbraio. In questi casi l'Unico non è più una dichiarazione unificata, perché conterrà solo i redditi. Considerato che dal 2010 la dichiarazione Iva potrà essere presentata anche in modo separato dall'Unico, forse non sarebbe male se, per i redditi, si ritornasse alle vecchie denominazioni dei modelli 740 per le persone fisiche, 750 per le società di persone e soggetti assimilati, 760 per i soggetti Ires e assimilati, e 760-bis per gli enti non commerciali e assimilati.

L'Iva annuale presentata entro febbraio esclude la comunicazione

Dal 2011, a prescindere dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i contribuenti possono presentare la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva. La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta che il versamento del saldo annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo in un'unica soluzione, o rateando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima. In questo caso, è esclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello Unico (circolare 1/E del 25 gennaio 2011).

Una semplificazione da fare: l'anno del modello uguale a quello di dichiarazione

Vista la semplificazione operata dall'agenzia delle Entrate con il modello **Iva 2011** e gli altri modelli da presentare nell'anno **2011**, un'altra semplificazione potrebbe essere quella relativa all'anno che si indica nel modello, anche per evitare le complicazioni che derivano dalle denominazioni delle dichiarazioni annuali dei redditi. Sia per i vecchi modelli 740, 750 e 760, introdotti dal 1975, sia per il modello Unico introdotto dal 1998, in sostituzione dei vecchi modelli 740, si è usata una denominazione che genera confusione. Ai modelli di dichiarazione ha fatto sempre seguito l'anno di presentazione. Ad esempio, con la denominazione modello 740/75 si intendeva la dichiarazione relativa all'anno 1974. Lo stesso è successo e continua a capitare con la denominazione dei modelli Unico, nonché dei modelli di dichiarazione annuale dell'Iva, dell'Irap e dei modelli 770. Così, con la denominazione Unico **2011** persone fisiche, si intende la dichiarazione dei redditi relativa all'anno **2010**. Le complicazioni sono evidenti per la ragione che, in caso di controllo della documentazione, o in tutti gli altri casi in cui sono chiesti i dati annuali dei redditi, si genera spesso confusione nell'individuare la giusta annualità. Le complicazioni aumentano quando i soggetti collettivi, società di persone o società di capitali, devono presentare due dichiarazioni annuali, usando per due volte lo stesso modello. Può essere il caso di una società di capitali che, dopo avere presentato il modello **Unico 2011** società di capitali per dichiarare i redditi del **2010**, cessa l'attività nel corso dei primi mesi del **2011**. In questo caso, poiché il periodo d'imposta si è chiuso anteriormente al **31 dicembre 2011**, la società, per dichiarare i redditi della frazione d'anno relativa al **2011**, dovrà compilare

Novità fiscali 2011 pag. 6

nuovamente il modello **Unico 2011**. La complicazione è evidente per il semplice fatto che il sistema del Fisco “registra” le due dichiarazioni **Unico 2011** per lo stesso periodo d’imposta. In pratica, la presentazione dei due modelli duplica le dichiarazioni relative all’anno **2010** e, di conseguenza, lascia “scoperta” l’anno **2011**. Per eliminare queste complicazioni, è indispensabile che l’anno del modello sia uguale a quello al quale di riferisce l’anno di dichiarazione delle imposte. Solo così, ad esempio, con la denominazione **Unico 2012** persone fisiche o, se si cambia la denominazione, **740/2012** persone fisiche, si potrà sapere con certezza che si tratta della dichiarazione dei redditi relativa **al 2012**.

Comunicazioni di Unico, Iva e Irap: 60 giorni in più per le richieste del Fisco

Per le comunicazioni di irregolarità, cosiddetti “avvisi bonari”, di Unico, Iva, Irap e modelli 770, l’invio delle comunicazioni è fatto all’intermediario, ma solo se previsto nell’incarico di trasmissione delle dichiarazioni. Per sanare eventuali irregolarità, il contribuente che opta per l’invio dell’avviso telematico all’intermediario e alla contestuale accettazione da parte di quest’ultimo a riceverlo, avrà 60 giorni di tempo in più per procedere alla regolarizzazione, in luogo dei 30 giorni previsti in caso di comunicazione cartacea al contribuente. La doppia scelta, che va fatta in sede di presentazione della dichiarazione mediante la barratura delle caselle “Invio avviso telematico all’intermediario” e “Ricezione avviso telematico”, inserite nel frontespizio, a cura, rispettivamente, del contribuente e dell’intermediario, costituisce la condizione imprescindibile affinché l’avviso telematico sia inviato all’intermediario. In questo caso, è il professionista ad attivare direttamente l’eventuale fase di gestione delle irregolarità. Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, Attilio Befera, del **3 novembre 2009**, sono stati definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica. Con la circolare n. **47/E del 4 novembre 2009** l’agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in materia. La procedura è operativa a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2008 per il 2007 per le quali è stato possibile esprimere l’opzione per la domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato; pertanto, per le dichiarazioni nel cui frontespizio sono state barrate le relative caselle, l’agenzia delle Entrate invierà l’avviso telematico all’intermediario, in luogo dell’invio della comunicazione cartacea al contribuente. Nella circolare 47/E, l’agenzia delle Entrate avverte che l’accettazione da parte del professionista, che ha curato la trasmissione della dichiarazione di ricevere l’avviso telematico, può essere dallo stesso revocata qualora sussistano impedimenti di natura oggettiva che ostacolano la gestione degli esiti del controllo automatizzato. In questo caso, l’intermediario deve segnalare tale evenienza mediante l’apposita funzione prevista all’interno di ENTRATEL. La segnalazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso telematico. Le cause di impossibilità oggettiva che è possibile segnalare sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- cessazione del rapporto di assistenza con il contribuente;
- impossibilità a reperire il contribuente;
- altre rilevanti situazioni che giustificano il rifiuto dell’avviso telematico.

La tempestiva segnalazione da parte dell’intermediario comporta, per la posizione cui si riferisce l’avviso telematico, l’automatico invio della comunicazione cartacea tramite rac-

Novità fiscali 2011 pag. 7

comandata con avviso di ricevimento direttamente al contribuente.

Comunicazione di Unico

Come si è detto, l'invio con mezzi telematici delle comunicazioni degli esiti delle dichiarazioni presentate in via telematica sarà fatto dall'agenzia delle Entrate all'intermediario, ma solo "se previsto nell'incarico di trasmissione". Solo in questo caso, la comunicazione di irregolarità, sarà inviata all'intermediario che ha presentato le dichiarazioni in via telematica che, di conseguenza, ha l'obbligo di informare il contribuente sugli esiti della dichiarazione, per consentirgli di regolarizzare la dichiarazione e fruire della riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 462/97. E' infatti stabilito che gli intermediari <<portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462... gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito>> fatto dall'agenzia delle Entrate con mezzi telematici. Il termine di cui al richiamato articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 462/97, <<decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione>> telematica dell'avviso all'intermediario.

I nuovi termini per sanare la comunicazione di irregolarità

Per chiarezza, si riporta l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 462/97. Esso stabilisce che <<L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute ... entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione>> inviata a seguito dei controlli automatizzati <<ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione>>. Tenuto conto che il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 462/97 è di 30 giorni, ne consegue che:

- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli intermediari devono portare a conoscenza dei contribuenti interessati gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
- a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione degli esiti delle dichiarazioni presentate e comunicati all'intermediario incaricato, il contribuente ha trenta giorni di tempo per regolarizzare la dichiarazione; in pratica, il termine per sanare la dichiarazione irregolare diventa di 90 giorni.

Di seguito, si riporta il calendario del modello Unico 2011.

L'agenda di Unico 2011

A CURA DI SALVINA MORINA E TONINO MORINA

***Persone fisiche, società di persone, società di capitali,
enti non commerciali (ex modelli 740, 750, 760 e 760-bis)***

ADEMPIMENTO	MODALITA'	SCADENZA
<p>Unico 2011 – Unico Mini 2011 – Versamento a saldo 2010 e prima rata di acconto per il 2011 delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l'anno solare che presentano l'Unico 2011 (ex 740, ex 750, ex 760, ex 760 Bis). Il pagamento può essere fatto in modo rateale. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi del 4% annuo, che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti</p>	<p>Con il modello F24. L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p> <p>In tema di compensazioni dei crediti con i versamenti da fare con l'F24, si deve stare attenti alla stretta sulle compensazioni dei crediti Iva annuali o infrannuali (articolo 10, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).</p> <p>Occorre inoltre considerare che la compensazione dei crediti nell'F24, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (articolo 31, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Rimane fermo che la compensazione "vecchia" o "interna" è esclusa da qualsiasi divieto. Restano perciò "libere", ad esempio, le compensazioni "Iva da Iva" "Irpef da Irpef" "Ires da Ires"</p>	<p>16 giugno 2011</p>
<p>Iva - Adeguamento Iva agli stu-</p>	<p>I contribuenti, che effettuano</p>	<p>16 giugno</p>

Novità fiscali 2011 pag. 9

<p>di di settore dei contribuenti che presentano l'Unico 2011.</p> <p><i>Per l'adeguamento Iva agli studi di settore, è possibile effettuare il pagamento a rate.</i></p>	<p>l'adeguamento ai ricavi o compensi presunti dagli studi di settore, devono versare l'Iva per adeguamento con il codice tributo 6494. Gli importi devono essere versati con il modello F24 entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito (articolo 2, Dpr 31 maggio 1999, n. 195). L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente</p>	<p>2011</p>
<p>Unico 2011 – Studi di settore - Maggiorazione del 3% per i ricavi o compensi non annotati. I contribuenti che adeguano le entrate contabilizzate, se inferiori al ricavo o compenso, che risulta dagli studi di settore, devono versare una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta: se la predetta differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; per gli studi approvati per la prima volta, o per il primo anno di applicazione dello studio revisionato. La maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull'intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al suddetto limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una sorta di "franchigia". E' escluso il pagamento rateale</p>	<p>Con il modello F24. Per pagare la maggiorazione del 3% si usa il codice tributo 4726 denominato "Persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore" o il codice 2118 denominato "Soggetti diversi dalle persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore" L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente</p>	<p>16 giugno 2011</p>
<p>Diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese (R.I.). L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Il termine di pagamento ordinario è lo</p>	<p>Con il modello F24. L'importo dovuto si indica nella sezione Ici ed altri tributi locali con la sigla della provincia e il codice tributo 3850. L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al con-</p>	<p>16 giugno 2011 o dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio,</p>

Novità fiscali 2011 pag. 10

<p>stesso previsto per gli altri tributi e contributi relativi a Unico 2011 per i quali si usa il modello F24. I termini per i versamenti, sia quello al 16 giugno 2011, sia quello dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40 per cento in più, riguardano, di norma, tutti i contribuenti obbligati alla dichiarazione unificata, Unico 2011 PF persone fisiche, Unico 2011 SP società di persone e soggetti assimilati, Unico 2011 SC società di capitali ed enti commerciali (con esercizio che coincide con l'anno solare) e Unico 2011 ENC enti non commerciali (ex modelli 740, 750, 760 e 760-bis)</p>	tribuyente	<i>in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40 per cento in più</i>
<p>Unico 2011 – Contribuenti minimi dal 2008 - Versamento quarta rata per la rettifica Iva. I contribuenti che dal 1° gennaio 2008 applicano il regime dei minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007, dovevano versare l'Iva relativa alla rettifica per le merci in rimanenza al 31 dicembre 2007 e per i beni strumentali. L'Iva poteva essere versata, oltre che in un'unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi. La prima o unica rata doveva essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'Iva relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime, cioè entro il 16 marzo 2008, mentre le rate successive si devono versare entro i termini del versamento a saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, cioè entro il 16 giugno o dal 17 giugno al 16 luglio con lo</p>	Con il modello F24. Per versare l'Iva conseguente alla rettifica, si deve usare il codice tributo 6497 , denominato "Iva derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (risoluzione 80/E del 6 marzo 2008)	16 giugno 2011

Novità fiscali 2011 pag. 11

<p>0,40% in più. Questo significa che il contribuente “passato” al regime dei minimi dal 1° gennaio 2008, che ha scelto il pagamento rateale, dopo avere versato la prima rata entro il 16 marzo 2008, doveva versare la seconda rata entro il 16 giugno 2009 o dal 17 giugno al 16 luglio 2009 con lo 0,40% in più e la terza rata entro il 16 giugno 2010 o dal 17 giugno al 16 luglio 2010 con lo 0,40% in più; la quarta rata deve essere versata entro il 16 giugno 2011 o dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40% in più</p>		
<p>Unico 2011 – Contribuenti minimi dal 2009 - Versamento terza rata per la rettifica Iva.</p> <p>I contribuenti che dal 1° gennaio 2009 applicano il regime dei minimi, di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007, dovevano versare l’Iva relativa alla rettifica per le merci in rimanenza al 31 dicembre 2008 e per i beni strumentali. L’Iva poteva essere versata, oltre che in un’unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi. La prima o unica rata doveva essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’Iva relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime, cioè entro il 16 marzo 2009, mentre le rate successive si devono versare entro i termini del versamento a saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, cioè entro il 16 giugno o dal 17 giugno al 16 luglio con lo 0,40% in più. Questo significa che il</p>	<p>Con il modello F24. Per versare l’Iva conseguente alla rettifica, si deve usare il codice tributo 6497, denominato “Iva derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (risoluzione 80/E del 6 marzo 2008)</p>	<p>16 giugno 2011</p>

Novità fiscali 2011 pag. 12

<p>contribuente “passato” al regime dei minimi dal 1° gennaio 2009, che ha scelto il pagamento rateale, dopo avere versato la prima rata entro il 16 marzo 2009, doveva versare la seconda rata entro il 16 giugno 2010 o dal 17 giugno al 16 luglio 2010 con lo 0,40% in più; la terza rata deve essere versata entro il 16 giugno 2011 o dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40% in più</p>		
<p>Unico 2011 – Contribuenti minimi dal 2010 - Versamento seconda rata per la rettifica Iva. I contribuenti che dal 1° gennaio 2010 applicano il regime dei minimi, di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007, dovevano versare l’Iva relativa alla rettifica per le merci in rimanenza al 31 dicembre 2009 e per i beni strumentali. L’Iva poteva essere versata, oltre che in un’unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi. La prima o unica rata doveva essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’Iva relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime, cioè entro il 16 marzo 2010, mentre le rate successive si devono versare entro i termini del versamento a saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, cioè entro il 16 giugno o dal 17 giugno al 16 luglio con lo 0,40% in più. Questo significa che il contribuente “passato” al regime dei minimi dal 1° gennaio 2010, che ha scelto il pagamento rateale, dopo avere versato la prima rata entro il 16</p>	<p>Con il modello F24. Per versare l’Iva conseguente alla rettifica, si deve usare il codice tributo 6497, denominato “Iva derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (risoluzione 80/E del 6 marzo 2008)</p>	<p>16 giugno 2011</p>

Novità fiscali 2011 pag. 13

<p><i>marzo 2010</i>, deve versare la seconda rata entro il 16 giugno 2011 o dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40% in più</p>		
<p>Unico Mini 2011 - persone fisiche Contribuenti che presentano alla posta Unico Mini 2011</p>	<p>Presentazione tramite un ufficio postale. <i>Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico i contribuenti che non possono usare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione</i></p>	<p>30 giugno 2011</p>
<p>Unico 2011 persone fisiche Contribuenti che presentano alla posta l'Unico 2011</p>	<p>Presentazione tramite un ufficio postale. <i>Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico i contribuenti che non possono usare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione</i></p>	<p>30 giugno 2011</p>
<p>Ravvedimento "lungo" per omissi o tardivi versamenti 2010 per i contribuenti che presentano alla posta l'Unico 2011 o Unico Mini 2011. <i>Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione</i></p>	<p>I contribuenti che per il 2010 non hanno eseguito versamenti di tributi possono effettuare il pagamento tardivo, cosiddetto ravvedimento "lungo", entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; in questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi dell'1% annuo fino al 31 dicembre 2010 e dell'1,5% annuo dal 1° gennaio 2011, calcolati per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; è anche dovuta la sanzione del 3% (sanzione del 30% ridotta a un decimo). L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente. Per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011, la sanzione</p>	<p>30 giugno 2011</p>

Novità fiscali 2011 pag. 14

	per il ravvedimento “breve”, entro 30 giorni, è passata al 3% (<i>un decimo del 30%</i>), mentre la sanzione per il ravvedimento “lungo” è passata al 3,75% (<i>un ottavo del 30%</i>)	
Unico 2011 – Versamento a saldo 2010 e prima rata di acconto per il 2011 delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l’anno solare che presentano l’Unico 2011 (<i>ex 740, ex 750, ex 760, ex 760 Bis</i>). Il versamento eseguito dal 17 giugno 2011 al 16 luglio 2011 (<i>slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica</i>) comporta l’aumento dello 0,40% delle somme dovute. Il pagamento può essere fatto in modo rateale. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi del 4% annuo , che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti	Con il modello F24. Gli importi a debito possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente	<i>dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40 per cento in più</i>
Unico 2011 – Contribuenti minimi dal 2008 - Versamento quarta rata per la rettifica Iva. I contribuenti che dal 1° gennaio 2008 applicano il regime dei minimi, di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007, dovevano versare l’Iva relativa alla rettifica per le merci in rimanenza al 31 dicembre 2007 e per i beni strumentali. L’Iva poteva essere versata, oltre che in un’unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza inte-	Con il modello F24. Per versare l’Iva conseguente alla rettifica, si deve usare il codice tributo 6497 , denominato “Iva derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (risoluzione 80/E del 6 marzo 2008)	<i>dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40 per cento in più</i>

Novità fiscali 2011 pag. 15

<p>ressi. La prima o unica rata doveva essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'Iva relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime, cioè entro il 16 marzo 2008, mentre le rate successive si devono versare entro i termini del versamento a saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, cioè entro il 16 giugno o dal 17 giugno al 16 luglio con lo 0,40% in più. Questo significa che il contribuente "passato" al regime dei minimi dal 1° gennaio 2008, che ha scelto il pagamento rateale, dopo avere versato la prima rata entro il 16 marzo 2008, doveva versare la seconda rata entro il 16 giugno 2009 o dal 17 giugno al 16 luglio 2009 con lo 0,40% in più e la terza rata entro il 16 giugno 2010 o dal 17 giugno al 16 luglio 2010 con lo 0,40% in più; la quarta rata deve essere versata entro il 16 giugno 2011 o dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40% in più</p>		
<p>Unico 2011 – Contribuenti minimi dal 2009 - Versamento terza rata per la rettifica Iva.</p> <p>I contribuenti che dal 1° gennaio 2009 applicano il regime dei minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007, dovevano versare l'Iva relativa alla rettifica per le merci in rimanenza al 31 dicembre 2008 e per i beni strumentali. L'Iva poteva essere versata, oltre che in un'unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi. La prima o unica rata doveva</p>	<p>Con il modello F24. Per versare l'Iva conseguente alla rettifica, si deve usare il codice tributo 6497, denominato "Iva derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (risoluzione 80/E del 6 marzo 2008)</p>	<p><i>dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40 per cento in più</i></p>

Novità fiscali 2011 pag. 16

<p>essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'Iva relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime, cioè entro il 16 marzo 2009, mentre le rate successive si devono versare entro i termini del versamento a saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, cioè entro il 16 giugno o dal 17 giugno al 16 luglio con lo 0,40% in più. Questo significa che il contribuente "passato" al regime dei minimi dal 1° gennaio 2009, che ha scelto il pagamento rateale, dopo avere versato la prima rata entro il 16 marzo 2009, doveva versare la seconda rata entro il 16 giugno 2010 o dal 17 giugno al 16 luglio 2010 con lo 0,40% in più; la terza rata deve essere versata entro il 16 giugno 2011 o dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40% in più</p>		
<p>Unico 2011 – Contribuenti minimi dal 2010 - Versamento seconda rata per la rettifica Iva. I contribuenti che dal 1° gennaio 2010 applicano il regime dei minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007, dovevano versare l'Iva relativa alla rettifica per le merci in rimanenza al 31 dicembre 2009 e per i beni strumentali. L'Iva poteva essere versata, oltre che in un'unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi. La prima o unica rata doveva essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'Iva relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime,</p>	<p>Con il modello F24. Per versare l'Iva conseguente alla rettifica, si deve usare il codice tributo 6497, denominato "Iva derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (risoluzione 80/E del 6 marzo 2008)</p>	<p>dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40 per cento in più</p>

Novità fiscali 2011 pag. 17

<p>cioè entro il 16 marzo 2010, mentre le rate successive si devono versare entro i termini del versamento a saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, cioè entro il 16 giugno o dal 17 giugno al 16 luglio con lo 0,40% in più. Questo significa che il contribuente "passato" al regime dei minimi dal 1° gennaio 2010, che ha scelto il pagamento rateale, dopo avere versato la prima rata entro il 16 marzo 2010, deve versare la seconda rata entro il 16 giugno 2011 o dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40% in più</p>		
<p>Iva - Adeguamento Iva agli studi di settore dei contribuenti che presentano l'Unico 2011. Il versamento delle somme dovute per la maggiore Iva, per le imposte sui redditi e per l'Irap eseguito dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica), comporta la maggiorazione dello 0,40% delle somme dovute.</p> <p><i>Per l'adeguamento Iva agli studi di settore, è possibile effettuare il pagamento a rate</i></p>	<p>I contribuenti, che effettuano l'adeguamento ai ricavi o compensi presunti dagli studi di settore, devono versare l'Iva per adeguamento con il codice tributo 6494. Gli importi devono essere versati con il modello F24 entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito (articolo 2, Dpr 31 maggio 1999, n. 195). L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente</p>	<p>dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40 per cento in più</p>
<p>Unico 2011 – Studi di settore - Maggiorazione del 3% per i ricavi o compensi non annotati con 0,40% in più. I contribuenti che adeguano le entrate contabilizzate, se inferiori al ricavo o compenso, che risulta dagli studi di settore, devono versare una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) derivanti dall'applicazione degli studi e quelli</p>	<p>Con il modello F24. Per pagare la maggiorazione del 3% si usa il codice tributo 4726 denominato "Persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore" o il codice 2118 denominato "Soggetti diversi dalle persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore" L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente</p>	<p>dal 17 giugno al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40 per cento in più</p>

Novità fiscali 2011 pag. 18

<p>annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta: se la predetta differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; per gli studi approvati per la prima volta, o per il primo anno di applicazione dello studio revisionato. La maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull'intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al suddetto limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una sorta di "franchigia". E' escluso il pagamento rateale</p>		
<p>Ravvedimento "breve" per omesso o tardivo versamento dei tributi dovuti in scadenza <i>al 16 luglio 2011 (slitta al 18 luglio, in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con lo 0,40 per cento in più</i></p>	<p>Il pagamento omesso o tardivo può essere sanato entro 30 giorni dal 18 luglio 2011 (il 16 luglio, di scadenza, è sabato e il 17 è domenica); in questo caso, si pagano i tributi dovuti, già aumentati dello 0,40 per cento, più gli interessi dell'1,5 per cento annuo calcolati per ogni giorno successivo al 18 luglio 2011 fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione del 3% (sanzione del 30% ridotta a un decimo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento "breve" entro 30 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24</p>	<p>17 agosto 2011 (è attesa la proroga di Ferragosto)</p>
<p>Ravvedimento omessa presentazione <i>dell'Unico 2011 persone fisiche (ex 740)</i>, in scadenza il 30 giugno 2011 (consegna alla posta). <i>Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione</i></p>	<p>Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, si applica la sanzione da 258 euro a 2.065 euro. La dichiarazione annuale presentata con ritardo non superiore a 90 giorni è sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 258 euro, con troncamento dei decimali). I contribuenti che "saltano" la scadenza di</p>	<p>28 settembre 2011</p>

Novità fiscali 2011 pag. 19

	<i>fine giugno</i> possono però rimediare, senza pagare alcuna sanzione, presentando la dichiarazione Unico 2011 in via telematica entro il 30 settembre 2011	
Unico 2011	Presentazione in via telematica	30 settembre 2011
Unico Mini 2011 - persone fisiche	Presentazione in via telematica	30 settembre 2011
Sanatoria irregolarità formali – Dichiarazioni, modello Unico 2010 e Unico Mini 2010 presentate in via telematica entro il 30 settembre 2010 da parte delle persone fisiche, società di persone o società di capitali o enti non commerciali (<i>ex 740, ex 750, ex 760, ex 760-Bis</i>)	In caso di violazioni formali non è dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini	30 settembre 2011
Ravvedimento “lungo” per omessi o tardivi versamenti 2010 per i contribuenti che presentano <i>in via telematica</i> l’Unico 2011	I contribuenti che per il 2010 non hanno eseguito versamenti di tributi possono effettuare il pagamento tardivo, <i>cosiddetto ravvedimento “lungo”</i> , entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; in questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi <i>dell’1% annuo fino al 31 dicembre 2010 e dell’1,5% annuo dal 1° gennaio 2011</i> , calcolati per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; è anche dovuta la sanzione del 3% (sanzione del 30% ridotta a <i>un decimo</i>). Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 , la sanzione per il ravvedimento “breve”, entro 30 giorni, è passata al 3% (<i>un decimo del 30%</i>), mentre la sanzione per il <i>ravvedimento “lungo”</i> è passata al 3,75% (<i>un ottavo del 30%</i>)	30 settembre 2011

Novità fiscali 2011 pag. 20

<p>Acconto di novembre - Unico 2011 - Versamento seconda rata di acconto per il 2011 delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l'anno solare, che hanno presentato l'Unico 2011. E' escluso il pagamento rateale</p>	<p>Con il modello F24. Gli importi a debito possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente</p>	<p>30 novembre 2011</p>
<p>Ravvedimento omessa presentazione della dichiarazione Unico 2011 (ex 740, ex 750, ex 760, ex 760 Bis), in scadenza il 30 settembre 2011 (invio telematico)</p>	<p>Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, si applica la sanzione da 258 euro a 2.065 euro. La dichiarazione annuale presentata con ritardo non superiore a 90 giorni è sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un <i>decimo</i> di 258 euro, con troncamento dei decimali). I contribuenti che presentano <i>l'Unico 2011</i> in via telematica entro novanta giorni dalla scadenza del termine, per pagare le sanzioni relative alla tardiva presentazione, devono verificare quante sono le dichiarazioni presentate tardivamente, perché a ogni dichiarazione corrisponde un'autonoma sanzione. Restano ferme le sanzioni dovute in caso di eventuali tardivi od omessi versamenti dei tributi. L'importo a debito, riferito alle sanzioni, può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente</p>	<p>29 dicembre 2011</p>

Le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, presentano all'agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al Dpr 22 luglio 1998, n. 322. Le società di capitali e gli altri soggetti Ires presentano le dichiarazioni entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico i contribuenti che non possono usare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.

IVA
**Comunicazione delle operazioni IVA
al via da ottobre 2011**

di **Salvina Morina (*)** e **Tonino Morina (**)**

(*) Esperto fiscale

(**) Esperto fiscale – Professore della Scuola Superiore di Economia e Finanze di Roma

LA NOVITA'

Con la comunicazione delle spese, cosiddetto "spesometro", il Fisco potrà misurare la capacità contributiva delle persone fisiche. Per le prime comunicazioni, l'appuntamento è fissato entro ottobre 2011.

Per le operazioni del 2010, saranno obbligati alla comunicazione solo i contribuenti IVA, per le operazioni di ammontare pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell'IVA. Per il 2010, l'adempimento riguarderà le sole operazioni per le quali sono state emesse fatture tra soggetti IVA (operazioni business to business).

Dal mese di maggio 2011 si dovranno tenere sotto controllo anche le operazioni nei confronti dei privati cittadini (operazioni business to consumer), per le spese di importo pari o superiore a 3.600 euro, IVA compresa.

► **Riferimenti**

– Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 dicembre 2010, n. 2010/184182

– D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 21

– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, artt. 4 e 7

Una volta i conti della spesa si facevano in famiglia, con carta e penna alla mano. Ora, invece, c'è l'occhio "virtuale" del Fisco a controllare la spesa e pretendere le comunicazioni.

Il nuovo misuratore delle spese, di cui alla denominazione giornalistica "spesometro", servirà al Fisco per **misurare la capacità contributiva** delle persone fisiche, nonché per **controllare i soggetti IVA** che emettono fatture consentendo la detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi ad altri soggetti, ma che poi si "dimenticano" di versare l'IVA e pagare le imposte. Per le prime comunicazioni al Fisco, l'appuntamento è fissato entro il **mese di ottobre 2011**, ma riguarderà **solo i soggetti IVA**.

Per il 2010, saranno obbligati alla comunicazione, da presentare **esclusivamente in via telematica**, solo i contribuenti IVA, per le operazioni di ammontare pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell'IVA. L'adempimento riguarderà le sole operazioni per le quali sono state emesse fatture tra soggetti IVA (operazioni business to business), in pratica, sarà un ritorno, anche se parziale, ai vecchi elenchi clienti e fornitori.

A partire **dal 1° gennaio 2011**, si dovranno comu-

nicare tutte le operazioni tra soggetti IVA (operazioni business to business), di ammontare pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA.

Dal mese di maggio 2011 si dovranno tenere sotto controllo anche le operazioni nei confronti dei privati cittadini (operazioni business to consumer), per le spese di importo pari o superiore a 3.600 euro, IVA compresa.

A partire **dalle operazioni relative all'anno 2011**, le comunicazioni dovranno essere inviate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le nuove regole sulle comunicazioni

Le regole sul nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA sono contenute nel provvedimento 22 dicembre 2010 (protocollo 2010/184182) del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che fissa i limiti, le modalità tecniche, le procedure e i termini. Si tratta dell'adempimento introdotto dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Attenzione:

Comunicazioni con due obiettivi: misurare la capacità contributiva e contrastare l'evasione IVA

Come segnalato nella relazione al D.L. n. 78/2010, le nuove comunicazioni hanno un doppio obiettivo:

- 1) contrastare i comportamenti fraudolenti per le operazioni tra soggetti IVA, evitando casi in cui un soggetto IVA emette fatture senza versare l'IVA e magari senza tenere alcuna contabilità, ma solo per consentire la detrazione IVA ad altri soggetti; in pratica, chi emette le fatture è una cosiddetta "cartiera";
- 2) individuare dati utili per l'accertamento sintetico nei confronti dei privati cittadini che magari spendono tanto e dichiarano poco o nulla come reddito.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione i **soggetti passivi IVA** che effettuano operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta. Il provvedimento 22 dicembre 2010, al punto 1.2, specifica, inoltre, che nei casi di **operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali** soggettive, bisogna distinguere se:

- il **soggetto si estingue** per effetto

Novità fiscali 2011 pag. 22

dell'operazione straordinaria; in questo caso, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto subentrante assieme alle operazioni del soggetto estinto;

- il **soggetto non si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria; in questo caso, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

Per operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive si intendono le cessioni d'azienda, le incorporazioni, i conferimenti d'azienda ecc.

ESEMPIO

Ai fini della dichiarazione annuale IVA, nel caso di fusione per incorporazione avvenuta tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione annuale, è la società incorporante a presentare la dichiarazione relativa al periodo antecedente all'incorporazione per conto dell'incorporata.

Operazioni oggetto di comunicazione

Per l'anno 2010, le operazioni oggetto di comunicazione sono le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** rese e ricevute dai soggetti passivi IVA i cui importi sono pari o superiori, al netto dell'IVA, a **25.000 euro** e per le quali **sussiste l'obbligo di emissione di fattura**.

Per l'anno **2011**, le operazioni oggetto di comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA i cui **importi sono pari o superiori a 3.000 euro**, al netto dell'IVA, e per le quali sussiste l'obbligo di emissione di fattura. Per **tutte le altre operazioni** rilevanti ai fini IVA per le quali non c'è obbligo di emissione della fattura, quindi quelle nei confronti dei privati in genere, per le quali si emette lo scontrino fiscale o la ricevuta, il limite di 3.000 euro si eleva a **3.600 euro**, al lordo dell'IVA.

Attenzione:

I dati devono essere indicati per singola operazione o prestazione

Nella comunicazione i dati devono essere indicati distintamente "per ciascuna cessione o prestazione", di ammontare superiore al limite previsto, anche quando si tratta di più operazioni nel corso dell'anno tra gli stessi soggetti.

ESEMPIO

Un commerciante al dettaglio di mobili acquista dal fornitore "Rossi" durante l'anno 2011, mobili per:

- 1.500 euro, al netto dell'IVA, con fattura n. 12 del 10 gennaio 2011;
- 3.000 euro, al netto dell'IVA, con fattura n. 147 del 10 febbraio 2011;
- 15.000 euro, al netto dell'IVA, con fattura n. 256 del 10 marzo 2011.

In questo caso, nella comunicazione, che invierà entro il 30 aprile 2012, dovrà indicare le date e gli importi delle fatture i cui importi sono pari o superiori a 3.000 euro, al netto dell'IVA, quindi, solo le fatture n. 147 e 256, di importo, rispettivamente di 3.000 e 15.000 euro. Questo significa che anche le operazioni poste in essere tra gli stessi soggetti, non si possono cumulare; devono essere comunicate distintamente, indicando le rispettive date delle operazioni, nel formato "GGMMAAAA". Nel caso della fattura 147, la data da indicare sarà perciò "10022011", mentre nel caso della fattura 256 si indicherà la data "10032011".


In pratica, per i soggetti IVA, si tratta del ritorno ai vecchi elenchi clienti e fornitori, anche se limitato alle operazioni di rilevante importo, a partire da 25.000 euro, al netto dell'IVA, per il 2010, e a partire da 3mila euro, al netto dell'IVA, per le operazioni del 2011, con la novità della comunicazione delle operazioni nei confronti dei privati consumatori effettuate dal 1° maggio 2011, per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, IVA compresa.

Il comunicato delle Entrate sulle nuove comunicazioni

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa diramato il 22 dicembre 2010, avverte che "Al fine di garantire la **graduale introduzione** dell'obbligo comunicativo e assicurare, al tempo stesso, sin dalla sua prima attuazione, la disponibilità dei dati necessari a contrastare i fenomeni evasivi e di frode di maggiore rilevanza anche dal punto di vista economico, per il **periodo d'imposta 2010** è stata **innalzata la soglia a 25.000 euro** e **ampliato il termine** entro cui deve essere effettuata la comunicazione".

Novità fiscali 2011 pag. 23

Tavola n. 1 - Limiti e termini delle nuove comunicazioni



(*) Per queste operazioni, l'obbligo scatta dal 1° maggio 2011.

Attenzione:

Servizi da inserire se i corrispettivi dell'anno superano il limite

I contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, vanno inseriti nella comunicazione nel caso in cui i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore ai predetti limiti.

ESEMPIO

Il titolare di un ristorante, che ha stipulato un contratto di somministrazione pasti con una ditta, per i propri dipendenti, se la somma dei buoni pasto nell'arco dell'anno 2011 supera i 3.000 euro, al netto dell'IVA, dovrà comunicare le operazioni entro il 30 aprile 2012.

Operazioni escluse dalla comunicazione

Sono escluse dalla comunicazione:

- le **importazioni**;
- le **esportazioni** di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/1972;
- le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori con residenza o domicilio, in **Stati a regime fiscale "agevolato"** (paesi cosiddetti "Black list");
- le **operazioni** che hanno costituito **oggetto di**

comunicazione all'Anagrafe tributaria, a norma dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973;

- le **operazioni rilevanti ai fini IVA** per le quali **non sussiste l'obbligo di emettere la fattura**, effettuate fino al 30 aprile 2011.

ESEMPIO

Per evitare doppi adempimenti, le operazioni con operatori Black list, per le quali esiste già l'obbligo di comunicazione periodica, mensile o annuale, a seconda del volume delle operazioni attive e passive, sono "escluse" dalla nuova comunicazione.

Gli elementi e i termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata tramite il **servizio telematico Entratel o Fisconline**, usando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Nella comunicazione delle operazioni rilevanti ai FINI IVA, per ciascuna cessione o prestazione, si deve indicare:

- 1) l'**anno** di riferimento;
- 2) la **partita IVA** o, in mancanza, il **codice fiscale** del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- 3) per i **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i seguenti dati:
 - a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;

Novità fiscali 2011 pag. 24

- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale (art. 4, primo comma, lettere a e b del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Per le **società**, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- 4) i **corrispettivi dovuti** dall'acquirente o committente, o al cedente o prestatore, e l'importo dell'IVA applicata o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, i corrispettivi comprensivi dell'IVA applicata.

Per le **operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione**, l'acquirente deve fornire i propri dati identificativi.

Attenzione:

I privati dovranno fornire il codice fiscale

Considerato che le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, di norma, sono documentate da scontrino fiscale o ricevuta, l'acquirente privato dovrà fornire i propri dati identificativi, a partire dal 1° maggio 2011.

Esempio

Chi acquisterà dei gioielli, per un importo pari o superiore a 3.600 euro, dovrà fornire il proprio codice fiscale al gioielliere che, a sua volta, dovrà poi riportare i dati dell'operazione nella comunicazione che invierà entro il 30 aprile 2012.

Come si esegue l'invio "online"

della comunicazione

La comunicazione delle spese deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica:

- **direttamente in via telematica** tramite il servizio Internet o Fisconline;
- tramite gli **intermediari autorizzati**, professionisti, commercialisti associazioni di categoria, centro di assistenza fiscale o altri soggetti abilitati.

La presentazione telematica può essere effettuata con il servizio Entratel o con il servizio Internet. In ogni caso, non possono fruire del servizio Internet i contribuenti obbligati ad usare il servizio telematico Entratel.

L'invio tramite il servizio Entratel

Il servizio telematico Entratel è riservato:

- a coloro che svolgono un **ruolo di intermediazione** tra contribuenti e Agenzia delle Entrate, cioè agli intermediari abilitati;
- ai contribuenti che **presentano la dichiarazione modello 770**, in relazione a più di venti soggetti;
- ai **contribuenti già abilitati al servizio Entratel** che intendono continuare a valersi dello stesso servizio e, pertanto, non devono chiedere il Pincode per il servizio Internet in ragione del mutamento dei requisiti stabiliti per l'accesso ai servizi telematici.

A "regime" il termine è quello del 30 aprile dell'anno successivo

In conclusione, i termini di presentazione della nuova comunicazione, sono:

- entro il **31 ottobre 2011**, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute nel corso dell'anno 2010, nel limite di 25.000 euro al netto dell'IVA, per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- entro il **30 aprile 2012**, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute nell'anno 2011, nel limite di 3.000 euro al netto dell'IVA, per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- entro il **30 aprile 2012**, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute a partire dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011, nel limite di 3.600 euro al lordo dell'IVA, per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Con lo "spesometro", tanto spendi tanto guadagni

Il nuovo misuratore delle spese mette allo specchio il reddito dichiarato con le spese sostenute dalla famiglia. Il Fisco usa la diligenza del buon padre di famiglia. Per essere diligenti, non si deve spendere più di quanto si guadagna. Chi spende più del reddito dichiarato deve essere in grado di dimostrarlo. Altrimenti, vuol dire che dichiara al Fisco meno di quanto guadagna e, perciò, ha evaso. E' questa la filosofia del nuovo spesometro che mette a confronto le spese della famiglia con il reddito dichiarato. L'obiettivo è di confrontare le spese sostenute, tra beni di antiquariato, mobili, gioielli, beni artistici o altri beni di lusso, con il reddito dichiarato dalla persona fisica. L'occhio del Fisco sarà puntato, in particolare, su chi non paga imposte, ma spende tanto e possiede beni di rilevante valore, in contrasto con i redditi bassi dichiarati.

Pronti 40.000 controlli

Il nuovo "spesometro" sarà usato presto dall'Agenzia delle Entrate. E' infatti previsto che nei primi mesi del 2011 arriveranno 40.000 inviti a contribuenti che hanno speso tanto e dichiarato redditi bassi. Al riguardo, il direttore Attilio Beferra, in un'intervista del 26 dicembre 2010, ha di-

Novità fiscali 2011 pag. 25

chiarato che queste prime richieste di chiarimenti riguarderanno, ad esempio, chi “acquista un immobile e risulta avere reddito zero”.

- hobby particolarmente costosi, quali, ad esempio, partecipazione a gare automobilistiche, rally, gare di motonautica, eccetera.

I nuovi indici di ricchezza per il redditometro secondo la Guardia di Finanza

Per misurare la capacità contributiva del contribuente, la Guardia di Finanza tiene sotto controllo i viaggi, le crociere, la frequenza di case da gioco, i circoli privati, gli hobby costosi e altri “lussi”, come gli acquisti di gioielli e altri beni di lusso. Già dal 2009, infatti, a seguito della circolare n. 1 del 29 dicembre 2008, emanata dal Comando generale della Guardia di Finanza, disponibile dal 3 marzo 2009 sul sito www.gdf.it, la Guardia di Finanza ha introdotto nuovi indici di ricchezza. Una megacircolare, con più di mille pagine, per la lotta all'evasione, con il redditometro in prima linea. Con la circolare, la **Guardia di Finanza introduce** infatti **nuovi indici di ricchezza**, precisando che, a titolo di orientamento e in via non esaustiva, tra gli elementi e le circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva, da considerare nel quadro della ricostruzione sintetica del reddito, mediante il redditometro, in aggiunta a quelli espressamente riportati dalla legge, possono rilevare i seguenti:

- pagamento di consistenti rate di mutuo;
- pagamento di canoni di locazione finanziaria (leasing), soprattutto in relazione a unità immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto;
- pagamento di canoni per l'affitto di posti barca;
- spese per la ristrutturazione di immobili;
- spese per arredi di lusso di abitazione;
- pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
- pagamento di rette per scuole private particolarmente costose;
- assidua frequenza di case da gioco;
- partecipazione ad aste;
- frequenti viaggi e crociere;
- acquisto di beni di particolare valore, quali quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse storico - archeologico, eccetera;
- disponibilità di riserve di caccia o di pesca;

Attenzione:

Il nuovo redditometro a partire dai redditi del 2009

Il nuovo redditometro, come previsto dalla manovra di primavera, di cui al D.L. n. 78/2010, si potrà applicare a partire dagli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione non è ancora scaduto al 31 maggio 2010. In pratica, potrà essere applicato a partire dai redditi delle persone fisiche dell'anno 2009, UNICO 2010 compreso.

Lo spesometro e il nuovo redditometro

Con la nuova comunicazione delle spese, l'Agenzia delle Entrate potrà usare i dati per il cosiddetto “spesometro” o per il nuovo redditometro, che hanno funzioni diverse, come previsto dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010. Al riguardo, il direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ha affermato che “La finalità dell'obbligo della comunicazione era duplice: da un lato si volevano colpire le frodi IVA, con la comunicazione dei dati dei rapporti tra soggetti IVA; dall'altro acquisire ulteriori elementi per il redditometro”. Sotto la lente del Fisco, auto, barche, moto, biciclette di lusso, pacchetti vacanze, orologi, gioielli, e altri beni di lusso, che consentiranno alla banca dati dell'anagrafe tributaria di ricostruire i redditi delle persone fisiche.

ESEMPIO

Per il Fisco, chi spende tanto deve dichiarare almeno quanto spende. Con la comunicazione, le Entrate potranno confrontare le spese che risultano all'anagrafe tributaria con il reddito dichiarato. Se, ad esempio, risulterà che una persona fisica ha speso, per gioielli, viaggi e altro, 50mila euro nell'anno 2011, mentre dichiarerà per lo stesso 2011 un reddito di 10mila euro, il Fisco potrebbe chiedere spiegazioni della differenza tra quanto speso e quanto dichiarato. Se le spiegazioni non saranno convincenti, il Fisco potrà emettere un accertamento per la differenza di 40mila euro.

Tavola n. 2 – Lo “spesometro” e il “redditometro” a confronto

Spesometro	→	Con l'accertamento sintetico si “pesano” le spese effettuate dalla persona fisica, basandosi sul fatto che le spese devono essere finanziate dal reddito della persona fisica. Insomma, se una persona spende 100mila euro in un anno, ai fini dei redditi, deve dichiarare almeno tanto quanto spende.
Redditometro	→	Con l'accertamento mediante il cosiddetto redditometro, si individuano elementi di capacità contributiva (beni immobili, autovetture, beni di lusso e altro), che dovrebbero “misurare”, in base a determinati coefficienti, la sostenibilità delle stesse spese nel tempo.

I regimi “naturali” del 2011 dipendono dagli incassi dell’anno 2010

di Salvina Morina (***) e Tonino Morina (***)

(*) Esperto fiscale

(***) Esperto fiscale – professore della Scuola Superiore di Economia e Finanze di Roma

LA NOVITA'

All’inizio del 2011, le imprese e i professionisti devono verificare se la chiusura dei conti annuali del 2010 ha comportato la variazione del regime contabile naturale applicato nello stesso anno. Dall’ammontare dei ricavi o compensi dell’anno 2010 può infatti conseguire un diverso regime contabile naturale applicabile per il periodo d’imposta 2011.

Inoltre dal 1° gennaio 2011, le persone fisiche, che hanno iniziato l’attività nel 2008, non possono più applicare il regime forfettino, ma in possesso di determinati requisiti hanno la possibilità di “passare” al regime dei minimi.

► Riferimenti

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 26
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 18
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 13
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 96-117

Gli esercenti una libera attività d’impresa, arte o professione, persone fisiche e società di persone comprese, devono **verificare ogni fine anno** se il conseguimento dei **compensi** per i professionisti o dei **ricavi** per le imprese, può **comportare un cambiamento del regime** applicabile l’anno successivo. La chiusura dei conti dell’anno 2010 può infatti comportare un cambiamento di regime fiscale e delle conseguenti regole di determinazione del reddito e dell’IVA, fatta l’eccezione per le società di capitali, quali le società a responsabilità limitata e le società per azioni, che sono in ogni caso obbligate alla contabilità ordinaria. Di norma, per le persone fisiche e le società di persone i regimi naturali del 2011 dipendono dalle entrate dichiarate per l’anno 2010. All’inizio del 2011, le imprese e i professionisti devono verificare se la chiusura dei conti annuali del 2010 ha comportato la variazione del regime contabile naturale applicato nello stesso anno. Dall’ammontare dei ricavi o compensi dell’anno 2010 può infatti conseguire un diverso regime contabile naturale applicabile per il periodo d’imposta 2011. Perciò, con la chiusura dell’anno 2010, i contribuenti esercenti una libera attività d’impresa, arte o professione, oltre a calcolare il volume d’affari, i ricavi e i compensi, determinano anche il regime contabile naturale da applicare per il 2011.

Per le persone fisiche, che hanno iniziato l’attività

d’impresa o di lavoro autonomo nel 2008 e hanno scelto il regime forfettino previsto dall’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Finanziaria 2001, la chiusura dell’anno 2010 ha costituito anche l’ultimo anno del triennio 2008-2010 nel quale hanno potuto applicare il regime sostitutivo con il forfait del 10% sul reddito conseguito. Per questi contribuenti è escluso che dal 1° gennaio 2011 possano ancora applicare il regime forfettino. Essi possono, però, se ne hanno i requisiti, tra i quali incassi del 2010 di ammontare non superiore a 30mila euro, “passare” all’altro regime sostitutivo, quello dei minimi, di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244/2007.

Imprese al bivio tra semplificata o ordinaria

Le imprese, con ricavi 2010 non superiori a certi limiti, per l’anno 2011, possono applicare il regime di contabilità semplificata previsto dall’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973. Ai fini delle imposte sui redditi sono **minori** e in **regime di contabilità semplificata “naturale”**, le imprese individuali e le società di persone qualora i ricavi conseguiti in un anno intero **non** abbiano **superato** l’ammontare di **309.874,14 euro** per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o di **516.456,90 euro** per le imprese aventi per oggetto altre attività. Le imprese con ricavi superiori ai predetti limiti sono in regime di contabilità ordinaria naturale. I due limiti, di 309.874,14 euro, ovvero di 516.456,90 euro, valgono anche ai fini IVA.

Limite più alto per le imprese miste con ricavi non separati

Nel caso di imprese miste, che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi, si applica il limite di **516.456,90 euro** (il “vecchio” miliardo di lire). In materia di regimi contabili, il limite più alto vale sia per l’IVA sia per le imposte sui redditi.

Validità del limite di 309.874,14 euro e di 516.456,90 euro per IVA e dirette

Per le imposte sui redditi, per la individuazione delle “imprese minori” ammesse al regime di contabilità semplificata, si applicano i due limiti, di 309.874,14 euro e di 516.456,90 euro.

Con il **limite di 309.874,14 euro**, le imprese possono essere:

- **esclusivamente di servizi**; sono “imprese minori” ammesse al regime di contabilità semplificata se i ricavi annui non superano il limite di 309.874,14 euro;
- **esclusivamente di operazioni diverse dai servizi**; sono “imprese minori” ammesse al regime di contabilità semplificata se i ricavi annui non superano il limite di 516.456,90 euro;
- **miste**, di servizi e di non servizi.

Per individuare il regime contabile naturale applicabile dalle imprese miste, contabilità ordinaria o contabilità semplificata, bisogna distinguere fra imprese miste che registrano e imprese miste che non registrano separatamente i ricavi di servizi dai ricavi di non servizi. Le imprese miste che eseguono registrazioni separate devono fare riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. Le imprese miste che non eseguono registrazioni separate sono minori, e, quindi, ammesse al regime di contabilità semplificata, se l'ammontare dei ricavi non è superiore a 516.456,90 euro.

Il **doppio limite** di 309.874,14 euro o di 516.456,90 euro **vale anche ai fini IVA**.

Opzione IVA dei trimestrali

I contribuenti, che hanno realizzato nell'anno precedente un **volume d'affari non superiore a 309.874,14 euro o a 516.456,90 euro**, possono anche esercitare l'opzione per le liquidazioni e il versamento trimestrale IVA. In caso di opzione, va tenuto presente che:

- i versamenti trimestrali e il saldo annuale vanno maggiorati degli interessi dell'1 per cento;
- l'opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare dopo la scelta operata; ad esempio, per chi ha iniziato l'attività nell'anno 2010, nella dichiarazione relativa al 2010, modello IVA 2011, che si presenta nell'anno 2011.

Opzione per un regime superiore anche in base al “comportamento concludente”

Gli esercenti impresa, arte o professione possono sempre optare per un regime contabile superiore.

L'imprenditore individuale, esercente un'impresa di commercio al dettaglio, con ricavi dell'intero anno 2010 di ammontare non superiore a 516.456,90 euro, e, quindi, in regime “naturale” di contabilità semplificata, può optare, con effetto dal 1° gennaio 2011, per il regime superiore di contabilità ordinaria. E' infatti applicabile il principio generale fissato dall'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui, l'opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

Naturalmente, il **comportamento concludente** deve essere nel rispetto della legge, nel senso che, di norma, è possibile optare per un **regime contabile superiore**, mai per un regime contabile inferiore.

Esempio

L'impresa commerciale che a fine anno 2010 ha conseguito ricavi di ammontare superiore al limite di un miliardo di lire (516.456,90 euro), pur avendo applicato correttamente il regime di contabilità semplificata per l'anno 2010, in quanto i ricavi del 2009 erano di ammontare non superiore al predetto limite, non può mantenere il regime di contabilità semplificata per il 2011, in quanto il suo regime naturale è quello di contabilità ordinaria. L'impresa, per il 2011, è comunque obbligata a tenere il regime di contabilità ordinaria, a prescindere dall'ammontare dei ricavi che conseguirà nell'anno 2011. Nel caso in cui i ricavi del 2011 dovessero essere di ammontare non superiore al limite di 516.456,90 euro, l'impresa potrà “naturalmente” tenere la contabilità semplificata a partire dal 1° gennaio 2012.

Regole per il regime dei minimi

Il regime dei minimi, in vigore dal 2008, è riservato alle **persone fisiche** residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, in misura **non superiore a 30mila euro**. I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli da 57 a 85, per gli esercenti impresa, e 54, per gli esercenti arte o professione, del T.U.I.R. Per la determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore o ai parametri, mentre nell'ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività. Per avvalersi del regime dei minimi è, altresì, necessario rispettare ulteriori

Esempio

condizioni. In particolare, nell'anno solare precedente il contribuente:

- **non** deve avere **effettuato cessioni all'esportazione**, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali;
- **non** deve avere sostenuto **spese per lavoro dipendente o per collaboratori**, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, nonché spese per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore stesso o dai suoi familiari, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare;
- **non** deve avere **erogato** somme sotto forma di **utili di partecipazione agli associati** con apporto costituito da solo lavoro;
- **non** deve avere **acquistato**, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, **beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro**. Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche da privati. Per i beni strumentali solo in parte usati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo rileva un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi.

Attenzione:

Obbligo del ragguglio ad anno per chi inizia l'attività

Le persone fisiche che iniziano l'attività possono applicare il regime dei minimi se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d'anno, il limite dei 30.000 euro deve essere raggugliato all'anno.

Ad esempio...

Il commerciante o il professionista, che ha iniziato l'attività il 1° luglio 2010 e che a fine anno ha ricavi o compensi per 20mila euro, è escluso che possa applicare il regime dei minimi dal 2011 in quanto i suoi ricavi o compensi del 2010, raggugliati ad anno, sono di 40mila euro, superiori, perciò, al limite di 30mila euro. Nel verificare il limite di 30mila euro, occorre considerare i ricavi di competenza dell'anno 2010 che gli imprenditori devono ancora fatturare nel 2011.

Può essere il caso di un agente di commercio che nel 2011 deve ancora fatturare 5mila euro di ricavi di competenza dell'anno 2010. Se, considerati i 5mila euro da fatturare, l'agente di commercio non supera il

limite di 30mila euro nell'anno 2010 e possiede gli altri requisiti per il regime dei minimi, egli può applicare il nuovo regime, emettendo le fatture nell'anno 2011 senza addebito di IVA. I ricavi di 5mila euro fatturati nel 2011, poiché sono di competenza del 2010, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito imponibile per l'anno 2011, da determinare secondo le regole previste per il regime dei minimi con il criterio di cassa (circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.10).

Chi è escluso dal regime dei minimi

Sono previste specifiche esclusioni dal regime dei minimi. Una di queste riguarda le persone fisiche, che, oltre ad esercitare in proprio un'attività d'impresa, arte o professione, sono anche titolari di redditi di partecipazione in una società di persone. Al riguardo, nella circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007, al paragrafo 2.2 "fattispecie di esclusione dal regime" l'Agenzia delle Entrate avverte che "Non rientrano, infine, tra i contribuenti minimi coloro che, pur esercitando attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a società di persone o ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l'esercizio della professione, di cui all'articolo 5 del T.U.I.R., o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 116 del T.U.I.R.". Sono inoltre esclusi dal regime dei minimi i soggetti non residenti che svolgono l'attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'IVA. Al riguardo, l'agenzia delle Entrate, nel richiamato paragrafo 2.2, afferma che, in particolare, non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:

- **agricoltura** e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972);
- **vendita sali e tabacchi** (articolo 74, primo comma, D.P.R. n. 633/1972);
- **commercio dei fiammiferi** (articolo 74, primo comma, D.P.R. n. 633/1972);
- **editoria** (articolo 74, primo comma, D.P.R. n. 633/1972);
- **gestione di servizi di telefonia pubblica** (articolo 74, primo comma, D.P.R. n. 633/1972);
- **rivendita di documenti di trasporto pubblico** e di sosta (articolo 74, primo comma, D.P.R. n. 633/1972);
- **intrattenimenti**, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (articolo 74, sesto comma, D.P.R. n. 633/1972);
- **agenzie di viaggi e turismo** (articolo 74-ter,

Novità fiscali 2011 pag. 29

D.P.R. n. 633/1972);

- **agriturismo** (articolo 5, comma 2, legge 413/1991);
- **vendite a domicilio** (articolo 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
- **rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione** (articolo 36, D.L. n. 41/1995);
- **agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione** (articolo 40-bis, D.L. n. 41/1995).

Il regime dei minimi è quello "naturale"

Il regime dei minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007, rappresenta quello naturale per le persone fisiche che hanno i requisiti per applicarlo. **Regime naturale** significa che il nuovo regime si applica senza dovere fare alcuna comunicazione preventiva o successiva. Rimane fermo che il contribuente, pure se in possesso dei requisiti per il regime dei minimi, può valersi del regime normale. E' infatti previsto che i contribuenti minimi possono uscire dal regime, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'IVA nei modi ordinari.

L'opzione può avvenire tramite **comportamento concludente**, addebitando, ad esempio, l'IVA ai propri cessionari o committenti, o esercitando il diritto alla detrazione dell'IVA. Rimane fermo che se, per errore, il contribuente ha emesso qualche fattura con addebito di IVA, egli può, se intende applicare il regime dei minimi, emettere una nota di variazione a norma dell'articolo 26 del decreto IVA, D.P.R. n. 633/1972, restituendo l'importo pagato a titolo di IVA all'acquirente o al committente (circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 3.2 "emissione della fattura con addebito dell'imposta").

Minimi senza IVA e senza obblighi contabili

Chi opta per il regime normale deve, altresì, porre in essere tutti gli **adempimenti contabili ed extracontabili** dai quali sono invece esonerati, se applicano il regime dei minimi. Al riguardo, va detto che sono notevoli gli alleggerimenti fiscali di cui beneficiano i minimi. In particolare, chi applica il regime dei minimi è esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto IVA, e cioè: registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti; tenuta e conservazione dei registri e documenti; dichiarazione e comunicazione annuale Iva.

Minimi senza studi di settore, senza parametri e senza IRAP

I minimi sono inoltre **esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri** ed esenti dall'IRAP. Rimane fermo che, nonostante l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, nulla vieta al contribuente minimo di registrare in forma libera e in un qualsiasi libro o documento di riepilogo, le entrate e le uscite al fine di determinare correttamente il reddito d'impresa o di lavoro autonomo. L'esonero dalla tenuta delle scritture contabili non esclude che il contribuente, per sua e altrui memoria, e per la chiarezza necessaria ai fini di un eventuale controllo, decida di tenere i libri contabili. Vale sempre il principio "nel più sta il meno".

Conservazione della documentazione

I contribuenti minimi sono comunque obbligati a conservare i documenti ricevuti ed emessi come previsto dall'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In capo ai contribuenti minimi permangono, infatti, i seguenti **adempimenti**:

- **obbligo di numerazione e conservazione** delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- **obbligo di certificazione dei corrispettivi con scontrino fiscale**, ricevuta fiscale o fattura; sulle fatture emesse a norma dell'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 dovrà annotarsi che si tratta di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008";
- **obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari** e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell'ipotesi di operazioni soggette al regime dell'inversione contabile o reverse charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa IVA;
- **obbligo di versare l'IVA** di cui al punto precedente entro il **16 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni;
- **obbligo di presentare** agli uffici doganali gli **elenchi Intrastat**.

Imposta sostitutiva del 20% sul reddito dei minimi

Sul reddito determinato in regime dei minimi è dovuta un'imposta sostitutiva del 20%. A norma del comma 105 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è infatti stabilito che sul reddito determinato in regime dei minimi si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi

Novità fiscali 2011 pag. 30

e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%. Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Il regime dei minimi comporta l'applicazione del principio di cassa ai componenti positivi e negativi di reddito ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta al momento della loro percezione e del loro sostenimento (circolare 7/E del 28 febbraio 2008, paragrafo 5.1 "spese a deducibilità limitata"). Il reddito determinato dai contribuenti, con l'**applicazione del forfait del 20%**, non concorre alla formazione degli altri redditi posseduti dalla stessa persona fisica e soggetti all'IRPEF. E' però previsto che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, a norma dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917/1986, rileva anche il reddito determinato in base alle norme previste per i contribuenti "minimi". Al contrario, questo reddito è ininfluenza ai fini dell'applicazione delle altre detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13, del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917/1986.

Opzione per il regime normale con il vincolo triennale

Occorre infine ricordare che la persona fisica, esercente un'attività d'impresa, arte o professione, pur possedendo i requisiti per applicare il regime dei minimi, può comunque **optare per il regime normale**, sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte sui redditi. Questa opzione, di norma, **vincola per almeno un triennio** (circolare 73/E del 21 dicembre 2007, paragrafo 2.4.1 "Disapplicazione per opzione"). In pratica, chi, da contribuente minimo "naturale" a fine 2010, opta per il regime normale IVA, a partire dall'anno 2011, dovrà applicare il regime normale, sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte dirette, per il triennio 2011-2013, a prescindere dall'entità degli incassi che consegnerà in ciascuno degli anni del triennio.

Immobili del professionista senza sconti a partire dal 2010

Nessuno sconto per gli immobili acquistati dal professionista a partire dal 2010. Il professionista che determina il reddito in regime dei minimi può invece dedurre per intero la spesa sostenuta nel 2009 per l'acquisto dell'immobile strumentale, anche se la sua incidenza determinerà una significativa perdita fiscale per l'anno 2009. Resta fer-

mo che, in caso di acquisto dopo il 31 dicembre 2009, il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile, secondo la procedura dell'ammortamento. Per evitare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al professionista in regime di contabilità ordinaria o semplificata, la stessa limitazione vale anche per il professionista che rientra nel regime dei minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007. Ne consegue che il **lavoratore autonomo "minimo" non può dedurre per cassa il costo di acquisto di un immobile strumentale acquistato a partire dal 1° gennaio 2010**. Sono questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 123/E del 30 novembre 2010. Per le Entrate, la scelta del contribuente di fare rientrare l'immobile acquistato nel 2009 tra i beni relativi all'attività professionale comporterà che, in caso di successiva eventuale uscita del bene dalla sfera professionale per effetto di cessione a titolo oneroso o destinazione al consumo personale o familiare o a finalità estranee all'arte o professione, l'intero corrispettivo, ovvero l'intero valore normale dell'immobile concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Nella risoluzione, le Entrate ricordano che il regime dei minimi è quello "naturale" per le persone fisiche, residenti nel territorio dello stato ed esercenti le attività d'impresa, di arte o professione, che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro e che non hanno acquistato, anche mediante contratti di appalto e locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro. Con particolare riferimento al superamento del limite previsto per i beni strumentali il regime dei minimi cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente effettua acquisti di beni strumentali, compresi i beni immobili (circolare 13/E del 26 febbraio 2008) per un importo che, sommato agli acquisti di beni strumentali dei due anni precedenti, supera l'ammontare complessivo di 15.000 euro.

Ai fini della **determinazione del reddito dei contribuenti minimi**, le regole sono dettate dal comma 104 dell'articolo 1 della legge 244/2007, il quale dispone che il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime dei minimi "è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o della professione; concor-

Novità fiscali 2011 pag. 31

rono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni". La disposizione detta, quindi, in deroga alle norme previste dal T.U.I.R., per la determinazione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo, specifiche regole che trovano applicazione solo per i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi. In particolare, la norma stabilisce che l'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del principio di cassa, cioè nel momento in cui le relative somme sono pagate o incassate. Sulla base di tale principio, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, anche se la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi d'imposta. Di conseguenza, il costo sostenuto per

l'acquisto di beni strumentali è deducibile dal reddito nell'esercizio in cui è avvenuto il pagamento. E' inoltre stabilito che, con riferimento alle perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei minimi, esse "sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917" (articolo 1, comma 108, legge 244/2007). Per le Entrate, le regole previste dal citato comma 108 trovano applicazione anche per le perdite fiscali, eventualmente maturate in costanza del regime dei minimi, nell'ipotesi in cui si verifica l'uscita dal regime.


Tavola n. 1 - Regimi e gli obblighi contabili

REGIME	Limite Ricavi O Compensi	Norme di riferimento	Determinazione Reddito	Determinazione IVA	Contabilità
Sostitutivo 10% "Forfettino" (in vigore dal 2001)	30.987,41 euro, (servizi) 61.974,83 euro, (altre attività)	Articolo 13, legge 388/2000, Finanziaria 2001; articoli 54 o 66 TUIR,	Analitica con applicazione imposta sostitutiva del 10%	Analitica "IVA da IVA"	Esonero
Semplificato	309.874,14 euro (servizi) 516.456,90 euro (altre attività)	Articolo 66 TUIR,; articolo 18, DPR 600/1973	Analitica	Analitica "IVA da IVA"	Registri Iva con integrazioni ai fini del reddito
Ordinario	Oltre 309.874,14 euro (servizi) Oltre 516.456,90 euro (altre attività)	Articoli 56 e seguenti TUIR,	Analitica	Analitica "IVA da IVA"	Registri Iva Libro giornale mastro Libro inventari Registro beni ammortizzabili
Regime fiscale dei contribuenti minimi (in vigore dal 2008)	Fino a 30mila euro	Articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007, Finanziaria 2008	Analitica con applicazione imposta sostitutiva del 20 per cento (entrate, meno spese, meno contributi previdenziali)	Esonero dagli obblighi IVA	Esonero

Il forfettino o il regime dei minimi sono applicabili solo dalle persone fisiche esercenti impresa o arti e professioni, se in possesso dei requisiti.


Novità fiscali 2011 pag. 32

Tavola n. 2 – Regime forfettino



Novità fiscali 2011 pag. 33

Tavola n. 3 – Regime dei minimi



Contenzioso tributario

Per i ricorsi e la procura serve un bollo separato

di **Salvina Morina (*)** e **Tonino Morina (**)**

(*) Esperto fiscale

(**) Esperto fiscale – Professore della Scuola Superiore di Economia e Finanze di Roma

LA NOVITA'

In materia di contenzioso tributario, dal 4 luglio 2009, per i ricorsi a partire da tale data, il termine lungo di 1 anno e 46 giorni per gli appelli o i ricorsi per cassazione, in mancanza di notifica diretta dell'ufficio o da una delle parti costituite (nel quale caso i termini sono di 60 giorni), cioè solo con la notifica della sentenza depositata in segreteria, si "accorcia" a 6 mesi. Rimane ferma l'eventuale sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre, che potrebbe allungare il termine di altri 46 giorni. Sulla procura al professionista che difende il contribuente (il difensore è d'obbligo nel caso di liti di valore superiore a 2.582,28 euro) deve essere apposta una marca da bollo di 14,62 euro, a prescindere dalle altre marche apposte sul ricorso dovute nella misura di 14,62 euro per ogni 4 pagine o frazione di 4 pagine.

Riferimenti

- Articolo 63, Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenzioso tributario, in vigore dal 1° aprile 1996.
- Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entrato in vigore il 1° agosto 1997, in materia di concordato e conciliazione.
- Legge sui diritti del contribuente, legge 212 del 27 luglio 2000, entrata in vigore il 1° agosto 2000.
- Regolamento che disciplina l'autotutela, decreto 11 febbraio 1997, n. 37.
- Legge 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009.

Sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638, della suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, depositate il 18 dicembre 2009.

Litigare con gli Uffici del Fisco conviene sempre meno. Ciò per la ragione che, in caso di compensazione delle spese di giudizio, il contribuente deve sempre **pagare di tasca propria le spese sostenute**, mentre poco o nulla rischia il funzionario dell'Ufficio, anche se prosegue una lite persa in partenza. Il contribuente, perciò, più litiga con il Fisco, più deve spendere.

Questo deriva anche dal fatto che l'Agenzia delle Entrate pretende il **bollo sul ricorso e sulla procura**. Sulla procura al professionista che difende il contribuente (il difensore è d'obbligo nel caso di liti di valore superiore a 2.582,28 euro) deve essere perciò apposta una marca da bollo di 14,62 euro, a prescindere dalle altre marche apposte sul ricorso dovute nella misura di 14,62 euro per ogni 4 pagine o frazione di 4 pagine. Sulla procura, la marca va sempre apposta, sia se la procura è in calce o a margine del ricorso, sia se la procura è separata dal ricorso.

Non è invece dovuta l'imposta di bollo nel caso di autentica della firma operata dal professionista sulla delega prodotta agli Uffici in caso di rappresentanza e assistenza dei contribuenti, a norma dell'articolo 63 del D.P.R. 600/1973. L'agenzia delle Entrate dà infatti lo stop al bollo di 14,62 euro sulle procure speciali. Scompare infatti la marca da bollo sulle procure speciali presentate agli uffici dell'agenzia delle Entrate, in quanto si tratta di atti presentati ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie. I contribuenti non devono perciò apporre la marca da bollo da 14,62 euro sulla procura. L'esclusione dalla marca da bollo è applicabile anche se viene autenticata la sottoscrizione del contribuente che viene apposta in calce alla procura. Nessun bollo sulle procure presentate a norma dell'articolo 63 del decreto sull'accertamento, Dpr 29 settembre 1973, n. 600, o sulle procure in caso di rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione, di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. E' questo il parere dell'agenzia delle Entrate, espresso nella risoluzione n. 13/E del 9 febbraio 2011, emanata a seguito di istanza di consulenza giuridica sul trattamento tributario applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, alle procure speciali. Sono così superate le istruzioni a suo tempo fornite dalla direzione regionale dell'Emilia Romagna, con la nota operativa n. 5/2010, protocollo 45160/2010,

del 13 settembre 2010, che pretendeva l'applicazione del bollo sulle procure (si veda l'articolo pubblicato sul Sole 24-Ore del 5 ottobre 2010). Per l'agenzia delle Entrate, ciò che rileva in materia di imposta di bollo è il concreto utilizzo del documento, in quanto il legislatore ha stabilito alcune ipotesi di esenzione da riconoscere in considerazione dell'uso per il quale l'atto o il documento viene rilasciato. Al riguardo, l'articolo 5 della Tabella allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo gli "Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie...". Fra tali atti sono, pertanto, compresi sia quelli predisposti dagli uffici finanziari, sia quelli presentati dai contribuenti nell'ambito di un procedimento di accertamento e riscossione di un tributo nonché, in linea generale, tutti gli atti e documenti prodotti nell'ambito di procedimenti che attengono all'applicazione di leggi tributarie. In linea generale, quindi, beneficiano del regime di esenzione dal bollo, oltre agli atti e documenti prodotti nell'ambito di procedimenti che attengono alla fase dell'accertamento e riscossione del tributo (espressamente richiamati dalla norma), anche quei documenti prodotti nella fase dichiarativa e istruttoria del tributo o nell'ambito di procedure di rimborso dell'obbligazione tributaria. Pertanto, la procura speciale, redatta secondo le forme di cui all'articolo 63 del Dpr 600 del 1973, che deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, beneficia dell'esenzione di cui all'articolo 5 della Tabella se è rilasciata per il compimento di atti, per il rilascio di copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, per la presentazione di dichiarazioni o denunce, documenti e copie presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie. Per le Entrate, sono inoltre escluse dall'imposta di bollo, ad esempio, le procure di cui al comma 1-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che sono usate nell'ambito del procedimento di accertamento dell'obbligo tributario.

“Contenzioso, se lo conosci lo eviti”

In materia di contenzioso, è dovere degli Uffici mettere in pratica quanto suggerito dall'Agenzia delle Entrate, direzione Centrale di Roma, che li invita a fare di tutto per **evitare le liti con il contribuente**. E' con la circolare n. 24/E del 15 maggio 2009, che l'Agenzia chiede agli Uffici, prima di intraprendere la strada del contenzioso, di tenere

conto dei rischi che procura, soprattutto quando la pretesa del Fisco non è sostenibile o è basata su presunzioni che non potrebbero superare l'esame dei giudici tributari. Nel comunicato stampa 15 maggio 2009, l'Agenzia delle Entrate scrive a chiare lettere "Contenzioso, se lo conosci lo eviti". **L'abbandono di un contenzioso incerto** può essere utile per evitare i rischi della condanna alle spese. Insomma, l'invito che viene dalla direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate di Roma è chiaro: gli Uffici non devono procurare liti, ma gettito, evitando in ogni modo di creare contenzioso inutile soprattutto quando è poco sostenibile la pretesa impositiva.

Strumenti per fare pace con il Fisco

Negli ultimi anni, uno degli strumenti più importanti per non litigare con il Fisco è il cosiddetto **concordato a regime** entrato in vigore il 1° agosto 1997. Al concordato ha poi fatto seguito la **legge sui diritti del contribuente**, legge n. 212 del 27 luglio 2000, entrata in vigore il 1° agosto 2000, cioè a distanza di tre anni esatti dal concordato e dalla conciliazione di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, entrato in vigore il 1° agosto 1997. Al concordato e alla conciliazione occorre aggiungere la disciplina dell'autotutela, il cui regolamento è nel decreto 11 febbraio 1997, n. 37. I tre strumenti servono a Fisco e contribuente. In particolare:

- l'**autotutela** può prevenire o estinguere la lite;
- il **concordato** può scongiurare la controversia;
- la **conciliazione** può estinguere la pendenza in corso (art. 48, D.Lgs. n. 546/1992).

L'impiego dei predetti strumenti può servire per evitare le insidie e le incertezze del contenzioso tributario, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in vigore dal 1° aprile 1996.

UN CASO PRATICO

Studi di settore: due sentenze diverse per lo stesso contribuente

Per le sentenze dei giudici tributari, l'incertezza è sovrana. Una volta si vince e un'altra si perde. Anche se si tratta di casi perfettamente uguali.

Il fatto curioso è quello capitato a una signora siciliana, esercente l'attività di produzione gelati, in Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, che, per due ricorsi contro due accertamenti basati sugli studi di settore, si è vista recapitare due sentenze diverse, anche se depositate lo stesso giorno (19 luglio 2010): in una sentenza, relativa all'anno 2003, il ricorso è stato respinto, mentre nell'altra sentenza, relativa al 2004, il ricorso è stato accolto. Va subito precisato che, anche se le sentenze sono state emesse dalla stessa sezione n. 5, della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, sono di-

versi i componenti delle due commissioni tributarie giudicanti.

La sentenza del 2003 con il ricorso respinto

La sentenza che ha respinto il ricorso riguarda un accertamento basato sugli studi di settore per l'anno 2003. Con sentenza n. 238/5/10, pronunciata il 9 giugno 2010 e depositata in segreteria il 19 luglio 2010, la sezione n. 5 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, ha respinto il ricorso della ricorrente. Per i giudici, "il reddito dichiarato non è credibile in assoluto in quanto al di sotto della soglia minima di sopravvivenza di una famiglia media. Ma a parte ciò, in considerazione dello scostamento notevole tra il dichiarato e l'accertato attraverso lo studio di settore, incombeva "ope legis" sulla ricorrente l'onere di provare l'infondatezza della grave presunzione di maggiori ricavi scaturente dalla applicazione dello studio di settore".

La sentenza del 2004 con il ricorso accolto

La sentenza che ha accolto il ricorso riguarda l'altro accertamento basato sugli studi di settore per l'anno 2004. Con sentenza n. 275/5/10, pronunciata il 23 giugno 2010 e depositata in segreteria il 19 luglio 2010, la sezione n. 5 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, ha accolto il ricorso della ricorrente. In questo caso, i giudici, nel richiamare la sentenza n. 26635/09, della suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, depositata il 18 dicembre 2009, affermano che "la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati...". Per i giudici tributari, il grado di approssimazione offerto dagli studi di settore, senza altri accertamenti sul campo, non offre la certezza dell'evasione del contribuente. Di conseguenza, alla luce della situazione di fatto illustrata dalla parte ricorrente, è infondato l'accertamento basato esclusivamente sullo scostamento dei ricavi presunto dallo studio di settore.

Va pertanto annullato l'accertamento relativo all'anno 2004, basato sull'automatismo dello studio di settore. Come si è detto, però, sempre per la stessa ricorrente, la pensano diversamente i giudici che hanno emesso la sentenza n. 238/5/10, respingendo il ricorso presentato per il 2003.

L'invito dell'Agenzia delle Entrate ad abbandonare le liti sugli studi

In tema di liti pendenti in materia di studi di settore, è la stessa Agenzia delle Entrate, direzione centrale di Roma, affari legali e contenzioso, con la circolare n. 19/E del 14 aprile 2010, ad invitare gli Uffici ad **abbandonare il contenzioso basato esclusivamente sull'automatismo degli studi di**

settore. Nella circolare, che ha per oggetto, "Gestione delle controversie in materia di studi di settore – Orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disposizioni sul contenzioso pendente", è chiaramente scritto che "Si invitano pertanto le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio nonché delle considerazioni svolte nei successivi paragrafi – la pretesa tributaria in presenza di avvisi di accertamento basati sulle risultanze degli studi di settore, nei casi in cui non sia stata attivata la fase del contraddittorio ... sempre che la pretesa non sia comunque sostenibile. Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora sul punto sia risultato infruttuoso il tentativo di accordo con il contribuente. Tra l'altro, la mancata risposta all'invito potrà costituire motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese del giudizio, in caso di soccombenza dell'Agenzia". Insomma, visto che l'automatismo degli studi di settore non passa più l'esame del contenzioso, gli Uffici devono abbandonare le liti pendenti, chiedendo soltanto, in caso di mancata risposta del contribuente all'invito dell'Ufficio, di non addebitare le spese di giudizio a carico dell'Ufficio, ma di **compensare le spese.**

Annullamento degli accertamenti da studi di settore

Occorre segnalare che è ormai costante l'annullamento degli accertamenti da studi di settore basati sul semplice **automatismo dello strumento informatico.** L'ultima e definitiva spallata all'automatismo degli studi è stata data dalle sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638, della suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, depositate il 18 dicembre 2009; in queste sentenze è chiaramente affermato che gli studi di settore, così come i parametri, rappresentano un sistema di presunzioni semplici e che non basta perciò il solo scostamento rispetto allo strumento informatico Ge.Ri.Co. (gestione dei ricavi e compensi) per effettuare la rettifica dei ricavi o compensi e dei redditi. Al riguardo, il direttore dell'Agenzia delle Entrate Centrale di Roma, in un suo intervento riportato sulla stampa specializzata, ha chiaramente affermato che "non vogliamo più iniziare defatiganti contenziosi per non ascoltare le ragioni del cittadino e non avere il coraggio e la responsabilità di an-

Novità fiscali 2011 pag. 37


nullare un accertamento sbagliato".
E' inoltre "devastante" per i contribuenti ingiustamente perseguitati, il fatto che alcuni Uffici proseguano le liti fino alla Cassazione, anche in presenza di sentenze della Commissione tributaria regionale che hanno annullato gli accertamenti degli Uffici, sui consolidati orientamenti della stessa suprema Corte di Cassazione. Esistono infatti delle liti arri-

vate fino alla Cassazione per l'insistenza di alcuni Uffici, come nel caso di contenziosi basati sulla media semplice "confusa" per media ponderata. In questi casi, la Suprema Corte di Cassazione dovrebbe dichiarare inammissibile l'eventuale ricorso presentato dall'Ufficio.

Tavola n. 1 – Modalità di ricorso alla Commissione provinciale

INTRODUZIONE DEL PROCESSO (art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992)	→	ricorso alla Commissione tributaria provinciale
CONTENUTO (art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992)	→	nel ricorso si deve indicare: - la commissione tributaria cui è diretto - il ricorrente, il legale rappresentante, la residenza o sede legale o domicilio, il codice fiscale - l'ufficio o ente impositore o agente della riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto - l'atto impugnato e l'oggetto del ricorso - i motivi
SOTTOSCRIZIONE (art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992)	→	- il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal difensore, se previsto - il difensore è d'obbligo nel caso di liti di valore superiore a 2.582,28 euro, al netto di interessi e sanzioni; in questo caso, occorre allegare la procura speciale che è soggetta a imposta di bollo nella misura di 14,62 euro
PROPOSIZIONE PER POSTA (art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992)	→	la spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In questo caso il ricorso s'intende proposto alla data di spedizione
PROPOSIZIONE PER CONSEGNA DIRETTA (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992)	→	il ricorso può essere consegnato direttamente all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato
TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO (*) (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992)	→	- entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. - in presenza di istanza di concordato, il termine per il ricorso è sospeso per 90 giorni (art. 6, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218).
ORIGINALE (art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992)	→	se il ricorso è spedito per posta o è consegnato direttamente all'ufficio o ente impositore che ha emesso l'atto impugnato, si spedisce o si consegna in originale quello soggetto a imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni 4 pagine o frazioni di 4 pagine
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (**) (art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992)		nel caso di spedizione per posta o consegna diretta del ricorso, il ricorrente, entro 30 giorni dalla sua proposizione, a pena d'inammissibilità, deposita, nella segreteria della Commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento: - copia costituzione in giudizio - copia del ricorso consegnato o spedito per posta - attestazione che la copia è conforme al ricorso presentato - fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata

Novità fiscali 2011 pag. 38



(*) Nel termine per il ricorso, occorre anche tenere conto della sospensione feriale. E' infatti stabilito che nel periodo 1° agosto/15 settembre il decorso dei termini è sospeso anche per le giurisdizioni tributarie

(**) Nel caso di ricorso notificato tramite ufficiale giudiziario, nella segreteria della Commissione tributaria adita, si deposita l'originale del ricorso in bollo, tenuto conto che alla controparte, ufficio o ente impositore, è stata notificata dallo stesso ufficiale giudiziario copia conforme dell'atto in bollo.

Tavola n. 2 – Ricorso in appello con copia alla segreteria







Tavola n. 3 - Termini per ricorsi e appelli



Novità fiscali 2011 pag. 39

Il “giusto” calcolo dei 90 giorni in presenza dell’istanza di adesione

La presentazione dell’istanza per il concordato sospende sia i termini per impugnare l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, sia i termini per pagare le somme dovute. Entrambi i termini sono **sospesi per un periodo di 90 giorni** a norma dell’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997. Per la determinazione dei termini di impugnazione **opera altresì la sospensione feriale** prevista dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1969, n. 742. Al riguardo, nella risoluzione n. 159/E dell’11 novembre 1999, si precisa che il periodo di sospensione feriale (1° agosto - 15 settembre) è applicabile ogni qual volta il periodo di sospensione di 90 giorni viene a cadere, come termine iniziale o come termine finale, nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre, come anche nell’ipotesi in cui il periodo feriale è compreso nel periodo dei 90 giorni.

ESEMPIO

Nella stessa risoluzione si presenta il caso di un accertamento notificato il 27 aprile, con istanza presentata il 18 giugno. Il termine per la redazione dell’atto di accertamento con adesione scade il 9 novembre, considerato che:

- 1) al 18 giugno sono trascorsi 51 giorni dei 60 previsti per produrre ricorso;
- 2) dal 18 giugno iniziano a decorrere i 90 giorni previsti dall’articolo 6, comma 3, cui vanno sommati i residui 9 giorni risultanti dal precedente punto 1;
- 3) i 90 giorni di cui al precedente punto 2 vengono a scadere il 15 settembre;
- 4) essendo intervenuta il 1° agosto la sospensione feriale fino al 15 settembre, risultano decorsi solo 44 giorni dei 90 e i rimanenti 46 giorni, unitamente ai residui 9 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 settembre, per cui il termine finale scade il 9 novembre.

Richiesta sospensione effetti esecutivi della sentenza

In caso di contenzioso perdente, con il contribuente soccombente dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale o della commissione tributaria regionale, è possibile chiedere la sospensione della esecutività della sentenza, nel rispetto degli insegnamenti della Corte Costituzionale (**sentenza n. 217 del 17 giugno 2010**). Come insegna la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 217 del 17 giugno 2010, sono applicabili anche in appello le norme in materia cautelare dettate dall’articolo 47, decreto legislativo 546/1992. Una conferma in questo senso è il rinvio fatto nell’articolo 61 del decreto legislativo 546/1992 alle norme dettate dal codice di procedura civile che, in pratica, **rappresenta l’estensione della sfera di applicazione della norme in materia cautelare, anche al ricorso per Cassazione.**

Sanzioni

Ravvedimento per tardivi versamenti: da gennaio interessi all'1,5%

di **Salvina Morina (*)** e **Tonino Morina (**)**

(*) Esperto fiscale

(**) Esperto fiscale – Professore della Scuola Superiore di Economia e Finanze di Roma

LA NOVITA'

Dal 1° gennaio 2011, la misura del saggio degli interessi legali è fissata all'1,5% in ragione d'anno. Aumenta così il costo del ravvedimento "breve" o "lungo", in caso di omessi o tardivi versamenti del 2010, con le complicazioni di un doppio calcolo per gli interessi, da applicare nella misura dell'1% annuo fino al 31 dicembre 2010 e dell'1,5% annuo a partire dal 1° gennaio 2011. Ravvedimento più caro, prima nella misura degli interessi, e poi nelle sanzioni per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011. Questo perché la riduzione delle sanzioni a 1/12 del minimo o a 1/10 del minimo, passerà, rispettivamente, a 1/10 del minimo e a 1/8 del minimo. Ne consegue che la sanzione del 30%, per tardivo o omesso versamento, passerà, per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, al 3% per il ravvedimento "breve" (1/10 del 30%) e al 3,75% (1/8 del 30%) per il ravvedimento lungo.

► Riferimenti

– Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 7 dicembre 2010, art. 1
– Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 20
– D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13

Il 1° gennaio è cambiata nuovamente la misura degli interessi legali. Dopo appena un anno dalla riduzione del vecchio tasso del 3% annuo, passato all'1% dal 1° gennaio 2010, la misura degli interessi aumenta di mezzo punto. Dal 1° gennaio 2011, infatti, la **misura del saggio degli interessi legali** di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'**1,5%** in ragione d'anno. E' questa la nuova misura fissata dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010. **Aumenta** così il costo del **ravvedimento "breve" o "lungo"**, in caso di omessi o tardivi versamenti del 2010, con le complicazioni di un **doppio calcolo per gli interessi**, da applicare nella misura dell'1% annuo fino al 31 dicembre 2010 e dell'1,5% annuo a partire dal 1° gennaio 2011.

Si vedano i seguenti esempi di ravvedimento con doppio calcolo di interessi.

ESEMPIO n. 1

Ravvedimento per omesso versamento saldo ICI 2010

Si consideri un contribuente ICI titolare di immobili nel 2010, che ha omesso il versamento del saldo relativo al

2010, scaduto il 16 dicembre 2010, e che si è avvalso del **ravvedimento "breve"** entro il 17 gennaio 2011 (il 15 gennaio, di scadenza, era sabato e il 16 domenica). In questo caso, ha dovuto pagare una mini-sanzione del 2,5% (un dodicesimo del 30%), in aggiunta al tributo omesso e agli interessi da calcolare nella misura dell'1% annuo dal 17 dicembre 2010 al 31 dicembre 2010 e dell'1,5% a partire dal 1° gennaio 2011.

Il **ravvedimento "lungo"** può invece essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione, ovvero, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. Per sanare l'omesso o tardivo versamento del saldo ICI 2010, in caso di ravvedimento lungo, oltre al tributo dovuto, si devono pagare:

- gli **interessi** dell'1% annuo dal 17 dicembre 2010 al 31 dicembre 2010 e dell'1,5% a partire dal 1° gennaio 2011 fino al giorno di pagamento compreso;
- la **sanzione** del 3% (un decimo del 30 per cento).

ESEMPIO n. 2

Acconto IRPEF "dimenticato" sanato il 31 maggio 2011

Un contribuente non ha versato l'acconto IRPEF in scadenza il 30 novembre 2010 per l'importo di 10mila euro. Egli può eseguire il **ravvedimento "lungo"** entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione, cioè entro il 30 settembre 2011. Il nostro contribuente intende sanare la violazione, versando l'importo dovuto, più le sanzioni e gli interessi il 31 maggio 2011. Considerato che la violazione è stata commessa il 30 novembre 2010, la sanzione applicabile per il ravvedimento lungo è quella del 3% (un decimo del 30%), mentre gli interessi si dovranno determinare, applicando il tasso dell'1% annuo per il mese di dicembre e il tasso dell'1,5% per i cinque mesi del 2011.

In pratica, sui 10mila euro di acconto IRPEF, gli **interessi** dell'1% annuo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2010 sono pari a 8,49 euro, mentre gli interessi dell'1,5% annuo sui 151 giorni del 2011, dal 1° gennaio al 31 maggio, giorno in cui eseguirà il versamento, sono pari a 62,05 euro, in totale 70,54 euro.

Nel versamento che effettuerà il 31 maggio 2011, il nostro contribuente indicherà nel **modello F24**:

- l'importo di 10mila euro, per l'acconto IRPEF di novembre, con il codice tributo 4034;
- l'importo di 300 euro (un decimo del 30%), per le

Novità fiscali 2011 pag. 41

sanzioni IRPEF, con il codice tributo 8901;

- l'importo di 70,54 euro, per gli interessi sul ravvedimento IRPEF, con il codice 1989.

Perdono possibile solo per i tributi

Il ravvedimento, sia "breve" sia "lungo" può riguardare solo i tributi. Non è quindi possibile regolarizzare versamenti omessi per contributi o premi. Resta fermo che, senza ravvedimento "breve", nei 30 giorni, o "lungo", è dovuta la sanzione del 30% sull'importo omesso. Per fruire del ravvedimento, il pagamento della **sanzione ridotta** deve essere eseguito **contestualmente al tributo o alla differenza**, se dovuti, nonché al **pagamento degli interessi**. Per pagamento contestuale delle somme per tributi, sanzioni ed interessi, si deve intendere che tutti i pagamenti, anche se fatti in giorni diversi, devono essere fatti entro i termini.

Mini-sanzioni più alte per le violazioni

Tavola n. 1 - Le sanzioni sui tardivi o omessi versamenti di tributi

Omissione	Termine	Sanzione fino al 31 gennaio 2011	Sanzione dal 1° febbraio 2011
Pagamento	Entro 30 giorni	2,50%	3%
Pagamento	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	3%	3,75%

Attenzione: codice tributo separato per gli interessi

Si deve sottolineare il fatto che anche gli interessi da ravvedimento per gli omessi o tardivi versamenti dei tributi si devono versare a parte con uno specifico codice tributo, come per i tributi e le sanzioni. Solo in caso di ravvedimento per ritenute, i versamenti si eseguono ancora con il codice del tributo, cumulando l'importo delle ritenute con gli interessi. Per il versamento dei soli interessi, con la risoluzione n. 109/E del 22 maggio 2007, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- **1989** - "interessi sul ravvedimento - IRPEF";
- **1990** - "interessi sul ravvedimento - IRES";
- **1991** - "interessi sul ravvedimento - IVA";
- **1992** - "interessi sul ravvedimento - imposte sostitutive";
- **1993** - "interessi sul ravvedimento - IRAP";
- **1994** - "interessi sul ravvedimento - addizionale regionale";
- **1995** - "interessi sul ravvedimento - addizionale comunale".

Significato fiscale di "contestualmente"

Nel caso di ravvedimento per i tributi, le imposte dirette, l'IVA, le altre imposte sostitutive, il ter-

commesse dal 1° febbraio 2011

Occorre ricordare che il **ravvedimento** diventerà ancora **più salato** per le violazioni commesse a partire **dal 1° febbraio 2011**. Questo per la ragione che la riduzione delle sanzioni a un dodicesimo del minimo o a un decimo del minimo, passerà, rispettivamente, a un decimo del minimo e a un ottavo del minimo. Ne consegue che la sanzione del 30%, per tardivo o omesso versamento, per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011, passa al 3% per il ravvedimento "breve" (un decimo del 30%) e al 3,75% (un ottavo del 30%) per il ravvedimento lungo.

ESEMPIO n. 3

Il contribuente che non esegue il versamento relativo all'IVA del mese di gennaio 2011, in scadenza il 16 febbraio 2011, dovrà applicare le nuove mini-sanzioni del 3% in caso di ravvedimento "breve", o del 3,75% in caso di ravvedimento lungo, in quanto la violazione è stata commessa dopo il 31 gennaio 2011.

mine "contestualmente", come espressamente interpretato nella circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 "non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel medesimo giorno, ma, com'è logico che sia, **entro lo stesso limite temporale** (trenta giorni, un anno, eccetera) previsto dalla norma". Perciò, può anche capitare che per eseguire un ravvedimento si possano eseguire più versamenti, anche in giorni diversi, purché entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma. Occorre ricordare che, senza ravvedimento «breve», nei 30 giorni, o «lungo», cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione, è di norma dovuta la sanzione del 30% sull'importo omesso, fatta salva la definizione agevolata di cui si dirà di seguito. In materia di **ravvedimento di imposte dirette e di IVA**, la circolare n. 192/E del 23 luglio 1998 avverte che «il ravvedimento è consentito a condizione che la **violazione non sia già stata constatata** ovvero **non siano iniziati accessi, ispe-**

Novità fiscali 2011 pag. 42

zioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza». La stessa circolare prosegue, affermando che le irregolarità sanabili «sono riferibili oltre che alle imposte sui redditi intese nell'accezione comune (IRPEF, IRPEG, che dal 2004 è stata sostituita dall'IRES, ILOR) anche ai tributi per i quali sono applicabili le disposizioni previste per le imposte sui redditi in materia di liquidazione, accertamento, riscossione» come, ad esempio, IRAP, imposte sostitutive e IRES (imposta sul reddito delle società) che dal 2004 ha sostituito l'IRPEG. Ne consegue che le norme del ravvedimento non sono applicabili per le irregolarità commesse sui tardivi o omessi versamenti dei contributi INPS o dei premi Inail. Questa **mancanza di uniformità di trattamento**, che limita il ravvedimento ai soli tributi, contrasta con il sistema dei versamenti unitari da effettuare con il modello F24. È infatti strano che il contribuente, mentre è obbligato a versare tributi, contributi e premi con il modello F24, in caso di irregolarità nei versamenti, possa «ravvedersi» solo per i tributi. Perciò, in caso di irregolarità nei versamenti per contributi o premi, si deve sempre tenere conto che non è possibile fruire del ravvedimento. È una mancanza di uniformità che genera confusione, ma, per il momento, il ravvedimento può riguardare solo i tributi.

Sconti sulle sanzioni

Tavola n. 2 - Misura degli interessi legali

Anno	Misura annua
Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001	3,5%
Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003	3%
Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007	2,5%
Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009	3%
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010	1%
Dal 1° gennaio 2011	1,5%

in caso di liquidazione delle dichiarazioni o controlli formali

Sulle dichiarazioni annuali IVA, redditi e IRAP sono previsti alcuni sconti a titolo di definizione agevolata. Le regole sono quelle fissate dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Esse infatti prevedono una specifica modalità di definizione agevolata delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, anche a seguito dei controlli automatici e formali delle stesse. In particolare, la sanzione del 30% è **ridotta**:

- **ad un terzo** (e quindi al 10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata a norma degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del decreto IVA, D.P.R. n. 633/1972;
- **a due terzi** (e quindi al 20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato a norma dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

E' inoltre stabilito che le somme sono aumentate degli interessi e non solo della sanzione ridotta a un terzo o a due terzi per pagamento eseguito entro 30 giorni. Gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Novità fiscali 2011 Pag. n. 43

Tavola n. 3 – Riepilogo delle sanzioni

SANZIONE VIGENTE	SANZIONE FUTURA	DECORRENZA
ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 218/1997)		
<ul style="list-style-type: none"> • Un quarto del minimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Un terzo del minimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Atti emessi dal 1° febbraio 2011
ADESIONE AGLI INVITI E AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 218/1997)		
<ul style="list-style-type: none"> • Un ottavo del minimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Un sesto del minimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Atti emessi dal 1° febbraio 2011
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO SENZA RICORSO E SENZA PROPOSTA DI ADESIONE (artt. 2, comma 5, 3, comma 3, e 15, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997)		
<ul style="list-style-type: none"> • Un quarto • Un ottavo quando l'atto non è preceduto da invito o da processo verbale di constatazione (PVC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Un terzo • Un sesto quando l'atto non è preceduto da invito o da processo verbale di constatazione (PVC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Atti emessi dal 1° febbraio 2011
RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997)		
<p>Omesso versamento regolarizzato nei 30 giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un dodicesimo del minimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Un decimo del minimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Violazioni dal 1° febbraio 2011
<p>Regolarizzazione della dichiarazione omessa nei 90 giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un dodicesimo del minimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Un decimo del minimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Violazioni dal 1° febbraio 2011
<p>Violazioni sostanziali e omesso versamento regolarizzate entro il termine della dichiarazione successiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un decimo del minimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Un ottavo del minimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Violazioni dal 1° febbraio 2011
DEFINIZIONE DELLE SANZIONI IRROGATE (artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997)		
<ul style="list-style-type: none"> • Un quarto 	<ul style="list-style-type: none"> • Un terzo 	<ul style="list-style-type: none"> • Atti emessi dal 1° febbraio 2011
DEFINIZIONE DELLE SANZIONI PRIMA DELL'ISCRIZIONE A RUOLO		
<ul style="list-style-type: none"> • Un terzo per i casi previsti dall'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (liquidazione automatizzata della dichiarazione) • Due terzi per i casi previsti dall'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (controllo formale della dichiarazione) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna modifica 	

Telefisco 2011

Sanzioni più alte per concordato, conciliazione, ravvedimento e atti di definizione agevolata

di **Salvina Morina (*)** e **Tonino Morina (**)**

(*) Esperto fiscale

(**) Esperto fiscale – professore della Scuola Superiore di Economia e Finanze di Roma

LA NOVITA'

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco, ha fatto luce sulle novità fiscali in tema di sanzioni per ravvedimento, accertamento, conciliazione, in vigore dal 1° febbraio 2011, e per l'accertamento esecutivo dal 1° luglio 2011. Aumentano, infatti, le penalità per concordato, conciliazione, ravvedimento e atti di definizione agevolata.

Inoltre, dal 1° gennaio 2011 la misura degli interessi legali è dell'1,5% annuo, mentre fino al 31 dicembre 2010 è applicabile nella misura dell'1% annuo.

► Riferimenti

– Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi da 18 a 22

– Telefisco 2011 del 26 gennaio 2011

In occasione della ventesima edizione di Telefisco 2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti sulle novità recate in materia di sanzioni per ravvedimento, accertamento, conciliazione, in vigore dal 1° febbraio 2011, e per l'accertamento esecutivo dal 1° luglio 2011. Chi paga in ritardo le somme dovute al Fisco, dal 1° febbraio 2011 dovrà subire **sanzioni più alte** rispetto a quelle applicabili fino al 31 gennaio 2011. Aumenteranno anche, per gli atti definibili emessi dagli Uffici a partire dal 1° febbraio 2011, le sanzioni su concordato, conciliazione, atti di contestazione sanzioni, adesione ai processi verbali e agli inviti al contraddittorio (art. 1, commi da 18 a 22, legge 13 dicembre 2010, n. 220, cosiddetta "legge di stabilità 2011"). Senza dimenticare che dal 1° gennaio 2011 è stata aumentata la misura degli **interessi legali**, che è passata all'1,5% annuo, mentre fino al 31 dicembre 2010 è applicabile nella misura dell'1% annuo.

Concordato

Dal 1° febbraio 2011 aumenta la misura delle sanzioni in caso di accertamento con adesione. Con riferimento agli atti definibili emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011, la **riduzione delle sanzioni** passa **da un quarto a un terzo del minimo**. La nuova disposizione a un terzo del minimo riguarda le sanzioni previste nel caso di **accertamento con adesione**, ai fini dell'IVA, delle imposte dirette e indirette. I-

dentica modifica riguarda i casi di **acquiescenza**, cioè quando non si impugna l'avviso di accertamento o di liquidazione e non si presenta istanza di accertamento con adesione, pagando, entro il termine per la presentazione del ricorso, le somme complessivamente dovute. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore a un terzo dei minimi editali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Tavola n. 1 - Accertamento con adesione - "Concordato" (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 218/1997)

SANZIONE fino al 31 gennaio 2011	SANZIONE VIGENTE dal 1° febbraio 2011	DECORRENZA
Un quarto del minimo	Un terzo del minimo	Atti emessi dal 1° febbraio 2011

Definizione agevolata delle sanzioni

Dal 1° febbraio 2011 sono applicabili nuove sanzioni in caso di irrogazione sanzioni e definizione agevolata (artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997), con riferimento agli atti emessi a partire da tale data. E', infatti, disposto che per gli atti di irrogazione delle sanzioni, la sanzione, che fino al 31 gennaio 2011 è riducibile a un quarto dal minimo, passa a **un terzo dal minimo**, nel caso di definizione della controversia entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. In ogni caso, la somma ridotta non può essere inferiore a un terzo dei minimi editali delle sanzioni previste per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Tavola n. 2- Definizione delle sanzioni irrogate (artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997)

SANZIONE fino al 31 gennaio 2011	SANZIONE VIGENTE dal 1° febbraio 2011	DECORRENZA
Un quarto	Un terzo	Atti emessi dal 1° febbraio 2011

Conciliazione

Il 1° febbraio 2011 entrano in vigore le **sanzioni applicabili in caso di conciliazione giudiziale** (art. 48, D.Lgs. n. 546/1992), con riferimento ai ricorsi presentati a decorrere da tale data. E', infatti, stabilito che, con riferimento ai **ricorsi presentati a partire dal 1° febbraio 2011**, sono aumentate da un terzo al **40%** le sanzioni previste, determinate sulla base degli importi irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione. La stessa modifica riguarda il limite di tali somme aggiuntive, che devono essere almeno pari al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Tavola n. 3 - Conciliazione giudiziale (art. 48, comma 6, D.Lgs. n. 546/1992)

SANZIONE fino al 31 gennaio 2011	SANZIONE VIGENTE dal 1° feb- braio 2011	DECORRENZA
Un terzo	40%	Ricorsi presentati dal 1° febbraio 2011

Processi verbali di constatazione

Per i processi verbali di constatazione (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/1997), in caso di accettazione integrale delle pretese del Fisco, senza contraddittorio, la **riduzione** a un ottavo della sanzione minima passa a un **sesto della sanzione minima**. Possono formare oggetto di adesione solo i processi verbali che contengono la constatazione di violazioni "sostanziali" in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP. L'adesione è inoltre possibile per le violazioni, sempre di natura sostanziale, relative all'IRAP, all'addizionale regionale o comunale all'IRPEF, le imposte sostitutive dei redditi e, in ogni caso, quelle per le quali sono applicabili le norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quali, ad esempio, i contributi previdenziali che si determinano nella dichiarazione dei redditi.

Tavola n. 4 - Adesione agli inviti e ai processi verbali di constatazione (artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 218/1997)

SANZIONE fino al 31 gen- naio 2011	SANZIONE VIGENTE dal 1° feb- braio 2011	DECORRENZA
Un ottavo del minimo	Un sesto del minimo	Atti emessi dal 1° febbraio 2011

La decorrenza dipende dall'atto emesso dall'Ufficio
Per la decorrenza di questa norma occorre però attendere l'emissione degli atti da parte dell'Agenzia delle En-

trate. Questo perché la norma che disciplina la fase transitoria di passaggio dalle vecchie alle nuove sanzioni, ne prevede l'applicazione, con riferimento agli atti definibili emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Le previsioni della legge di stabilità 2011 (art. 1, comma 20 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) **non trovano applicazione per i processi verbali di constatazione emessi dalla Guardia di finanza**, così come per quelli emessi dall'Agenzia delle Entrate. La norma è invece applicabile nei casi di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 218/1997, relativamente all'atto di definizione dell'accertamento parziale conseguente al processo verbale. Deve però trattarsi di **accertamento parziale** previsto dall'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973 e dall'art. 54, quarto comma, del decreto IVA, D.P.R. n. 633/1972, emesso dall'Ufficio a decorrere dal 1° febbraio 2011. Al riguardo, è irrilevante la data in cui viene notificato l'accertamento parziale al contribuente.

ESEMPIO

Il contribuente, che nel mese di dicembre 2010, ha ricevuto un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e il conseguente avviso di accertamento parziale è stato emesso dall'Ufficio nel mese di gennaio 2011, nel caso di definizione, potrà ancora fruire della riduzione a un ottavo della sanzione minima.

Invece, un altro contribuente che nel mese di dicembre 2010 ha ricevuto un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e il conseguente avviso di accertamento parziale è stato emesso dall'Ufficio nel mese di febbraio 2011, nel caso di definizione, è escluso che possa fruire della riduzione a un ottavo della sanzione minima. In questo caso, potrà fruire della riduzione a un sesto della sanzione minima.

Adesione agli inviti al contraddittorio con sanzione più alta

A partire dagli inviti al contraddittorio emessi dagli Uffici delle Entrate dal 1° febbraio 2011, in caso di definizione, la riduzione a un ottavo della sanzione minima, applicabile fino al 31 gennaio 2011, passa a un **sesto della sanzione minima**.

Ravvedimento

Aumenta, infine, anche la misura delle sanzioni in caso di ravvedimento spontaneo (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), per le **violazioni** commesse a decorrere **dal 1° febbraio 2011**. Pertanto, in caso di ravvedimento per i **tardivi o omessi versamenti**:

- la **sanzione del 30%**, che si poteva ridurre a un dodicesimo del minimo (cioè al 2,5%), si **riduce a un decimo del minimo** (cioè al 3%), purché il

relativo versamento venga eseguito nel **termine di 30 giorni** dalla data della commissione della violazione;

- la **sanzione del 30%**, che si poteva ridurre a un decimo del minimo (cioè al 3%), si **riduce a un ottavo del minimo** (cioè al 3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il **termine per la presentazione della dichiarazione** relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Nel caso di **ravvedimento per l'omessa presentazione** della dichiarazione, se viene presentata **entro 90 giorni** dal termine di scadenza la sanzione di 258 euro, che si poteva ridurre a un dodicesimo del minimo (cioè a 21 euro, con troncamento dei decimali), si **riduce a un decimo della sanzione** (cioè a 25 euro, con troncamento dei decimali). Le stesse riduzioni, a un dodicesimo o a un decimo del minimo, sono applicabili, a partire dalle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, alle sanzioni previste in misura diversa dal 30%.

Tavola n. 5 - Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997)

SANZIONE fino al 31 gennaio 2011	SANZIONE VIGENTE dal 1° feb- braio 2011	DECORRENZA
Omesso versamento regolarizzato nei 30 giorni		
- Un dodicesimo del minimo	- Un decimo del minimo	- Violazioni dal 1° febbraio 2011
Regolarizzazione della dichiarazione omessa nei 90 giorni		
- Un dodicesimo del minimo	- Un decimo del minimo	- Violazioni dal 1° febbraio 2011
Violazioni sostanziali e omesso versamento regolarizzate entro il termine della dichiarazione successiva		
- Un decimo del minimo	- Un ottavo del minimo	- Violazioni dal 1° febbraio 2011

La risposte di Telefisco 2011

Nuovi accertamenti esecutivi dal 1° luglio 2011

Per gli avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEF, IRES e IRAP notificati dal 1° luglio 2011 per i periodi d'imposta dal 2007 in poi, l'**espropriazione forzata dei beni** del debitore **inizierà**, in genere, **passati 90 giorni dalla notifica, senza necessità di emettere la cartella** di pagamento. L'avviso di accertamento dovrà informare il destinatario che, dopo trenta giorni dal termine per il pagamento, la riscossione avverrà anche con l'esecuzione forzata (art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Per l'Agenzia delle Entrate, sarà possibile pagare a rate le somme dovute, applicando le regole attualmente vigenti sulla rateazione delle cartelle. Ciò per la ragione che l'art. 29, comma 1, lett. g), secondo periodo, della Manovra 2010 (D.L. n. 78/2010) fa espressamente rinvio alla dilazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. La **dilazione di pagamento**, quindi, potrà essere concessa dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e, quindi, dopo il decorso del termine per il pagamento delle somme dovute nonché degli ulteriori trenta giorni previsti per l'affidamento del carico all'agente stesso.

Sanzioni da ravvedimento

Una risposta fornita dalle Entrate ha riguardato l'eventuale **scomputo delle sanzioni** pagate a titolo di ravvedimento, nelle ipotesi di **violazioni commesse in più periodi** di imposta. Per l'Agenzia delle Entrate, le sanzioni pagate a titolo di ravvedimento non possono essere scomputate. Questo perché, a parere delle Entrate, il principale effetto dell'istituto del ravvedimento, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, consiste nella rimozione spontanea degli effetti provocati dalla violazione di norme tributarie, nonché nel versamento in misura ridotta delle sanzioni, con le modalità e nei termini ivi previsti. Con la C.M. 23 luglio 1998, n. 192/E, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, nell'ipotesi di progressione delle violazioni, il ravvedimento relativo a una violazione non dipende dal ravvedimento delle altre, fermo restando il potere degli Uffici finanziari di irrogare le sanzioni previste per le violazioni non oggetto di regolarizzazione. Pertanto, nell'ipotesi di violazioni commesse in più periodi di imposta, **non è deducibile dalla sanzione irrogata** nell'ultimo atto emesso, con eventuale applicazione del cumulo giuridico, **quanto pagato a titolo di ravvedimento** per sanare alcune violazioni delle annualità interessate, considerato che le medesime violazioni, se sanate

mediante il ravvedimento, non possono essere contestate dall'Ufficio e conseguentemente non partecipano al calcolo della sanzione unica. La stessa Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che con la C.M. 10 luglio 1998, n. 180/E, è stato, altresì, chiarito che, ai fini del ravvedimento, le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, in quanto le disposizioni contenute nello stesso possono essere applicate solo dagli enti impositori in sede di irrogazione delle sanzioni.

Interessi in caso di accertamento con adesione

In un'altra risposta, l'Agenzia delle Entrate si è occupata degli interessi applicabili in caso di accertamento con adesione e pagamento dei relativi interessi, sia quelli dovuti a partire dall'anno accertato fino al momento del perfezionamento dell'adesione, sia quelli dovuti per i pagamenti a rate.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'art. 6 del decreto 21 maggio 2009 è intervenuto a disciplinare il tasso degli interessi dovuti per ritardato pagamento, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sulle maggiori imposte emergenti dall'accertamento con adesione (di cui all'art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218), versate nei termini previsti, si applica la **percentuale di interessi pari al 3,5%**. Per ciò che concerne, invece, gli **accertamenti con adesione perfezionati fino al 31 dicembre 2009**, sulle maggiori imposte dovute si applica il tasso d'interesse di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, nella **misura del 2,75%** fino al 30 settembre 2009 e del **4%** dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009 (tasso così modificato dall'articolo 2 del decreto 21 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009).

Per gli **interessi connessi al pagamento rateale dell'atto di definizione**, l'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997 prevede espressamente che <<Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione ...>>. Il citato tasso è variato tre volte negli ultimi tre anni: infatti, dal 3% stabilito dal decreto 12 dicembre 2007, con decorrenza 1° gennaio 2008, si è passati all'1%, misura stabilita dal decreto 4 dicembre 2009, con decorrenza 1° gennaio 2010, per passare alla misura dell'1,5% fissata dal decreto 7 dicembre 2010, con decorrenza 1° gennaio 2011. In proposito, l'Agenzia delle Entrate avverte che la **mi-**

sura del tasso di interesse legale deve essere **determinata con riferimento all'annualità** in cui viene **perfezionato l'atto di accertamento** con adesione, rimanendo **costante** anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi.

ESEMPIO

In caso di un accertamento con adesione perfezionato nel 2010, il tasso di interesse legale è pari all'1%, anche se le rate saranno corrisposte negli anni successivi. La definizione del concordato IVA e/o delle imposte dirette si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, o con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

Interessi uguali anche per l'adesione ai processi verbali di constatazione

In tema di interessi, anche l'adesione al processo verbale di constatazione segue le regole sopra previste per l'accertamento con adesione, sia per quanto riguarda gli **interessi applicabili alle maggiori imposte** dovute, sia per quanto riguarda gli **interessi dovuti nel caso di pagamento rateale**, fatta eccezione per la data di decorrenza del calcolo di questi ultimi. Per l'istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione, l'art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997, introdotto dall'art. 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, al comma 3, prevede che "le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'art. 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale".

La **comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, direzione provinciale o ufficio territoriale, di adesione del contribuente ai processi verbali di constatazione (**PVC**), che deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale, **comporta l'accettazione integrale delle pretese del Fisco**, senza possibilità di contraddittorio. L'atto di definizione dell'accertamento parziale deve essere notificato al contribuente entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione della comunicazione di adesione all'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale o ufficio territoriale.

Novità fiscali 2011 Pag. n. 48

Tavola n. 6 - Interessi: vecchie e nuove misure a confronto

Rimborsi o pagamenti	Misure vigenti fino al 31 dicembre 2009	Misure vigenti	Norma di riferimento	Differenze
Tasse e imposte indirette dovute all'erario (per ogni semestre compiuto)	1,375% semestrale	1% semestrale dal 1° gennaio 2010	Art. 1, legge 26 gennaio 1961, n. 29	meno 0,375% semestrale
Rimborso di tasse e imposte indirette non dovute all'erario (a decorrere dalla data della domanda di rimborso)	1,375% semestrale	1% semestrale dal 1° gennaio 2010	Art. 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29	meno 0,375% semestrale
Rimborso di imposte pagate (a decorrere dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione)	2,75% annuo e 1,375% semestrale	2% annuo e 1% semestrale dal 1° gennaio 2010	Art. 44, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602	meno 0,75% annuale meno 0,375% semestrale
Rimborso di imposte con procedura automatizzata (a decorrere dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione)	2,75% annuo e 1,375% semestrale	2% annuo e 1% semestrale dal 1° gennaio 2010	Art. 44-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602	meno 0,75% annuale meno 0,375% semestrale
Rimborsi IVA	5% annuo	2% annuo dal 1° gennaio 2010	Artt. 38-bis e 38-ter, D.P.R. n. 633/1972	meno 3% annuale
Imposte o maggiori imposte iscritte a ruolo (a decorrere dal giorno successivo alla scadenza)	2,75% annuo (fino al 30 settembre 2009)	4% annuo dal 1° ottobre 2009	Art. 20, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602	più 1,25% annuale
Dilazione di pagamento di imposte	4% annuo (fino al 30 settembre 2009)	4,5% annuo dal 1° ottobre 2009	Art. 21, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602	più 0,50% annuale
Sospensione della riscossione	5% annuo (fino al 30 settembre 2009)	4,5% annuo dal 1° ottobre 2009	Art. 39, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602	meno 0,50% annuale
Pagamenti a rate di IVA, UNICO e 730	6% (misura chiesta dal Fisco fino al 30 giugno 2009)	4% annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2009, UNICO 2009 compreso	Art. 20, D.Lgs. n. 241/1997	meno 2% annuale
Pagamenti rateali in seguito ai controlli automatici o formali delle dichiarazioni	3,5% annuo	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010 (misura confermata)	Art. 3-bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462	nessuna differenza
Imposte di successione e donazione	5% annui a scalare	3% annuo a scalare per le dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010	Art. 38, comma 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346	meno 2% annuale
Rimborso dell'imposta di successione, ipotecaria e catastale	4,5% per ogni semestre compiuto	1% per ogni semestre compiuto dal 1° gennaio 2010	Art. 42, comma 3, e 37, comma 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (imposte sulle successio-	meno 3,5% per ogni semestre

Novità fiscali 2011 Pag. n. 49

			ni), e art. 13, comma 4, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (imposte ipotecarie e catastali)	
Imposte dovute in seguito a liquidazione automatizzata o controllo formale delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap	2,75% annuo	3,5% annuo a decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007	Artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462	più 0,75% annuale
Somme dovute in seguito alla rinuncia all'impugnazione dell'accertamento versate nei termini	2,75% annuo (art. 20, D.P.R. n. 602/1973)	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010	Art. 15, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218	più 0,75% annuale
Imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale	1,375% semestrale	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010	Artt. 54, comma 5, e 55, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131	Più 0,75% annuale
Tasse sulle concessioni governative, e tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato	1,375% semestrale	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010	D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641	più 0,75% annuale
Imposte dovute a seguito di accertamento con adesione versate nei termini	2,75% annuo (art. 20, D.P.R. n. 602/1973)	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010	Art. 8, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218	più 0,75% annuale
Imposte dovute a seguito di conciliazione giudiziale versate nei termini	2,75% annuo (art. 20, D.P.R. n. 602/1973)	3,5% annuo dal 1° gennaio 2010	Art. 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546	più 0,75% annuale
Somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali	4,5% per ogni semestre compiuto	2,5% per ogni semestre compiuto	Art. 37, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346	meno 2% semestrale

Nota bene: l'art. 6 del decreto 21 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, fissa nella misura del **3,5% annuo** gli **interessi** dovuti per le somme versate nei termini, in caso di **rinuncia all'impugnazione dell'accertamento** (art. 15, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218), **accertamento con adesione** (art. 8, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218), e **conciliazione giudiziale** (art. 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

Invece, per i **pagamenti rateali**, sugli importi delle **rate successive** alla prima, le norme relative (artt. 8 e 15, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e art. 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) dispongono che sono dovuti gli **interessi legali** del **3%** annuo fino al 31 dicembre 2009, dell'**1%** annuo dal 1° gennaio 2010 e dell'**1,5%** annuo dal 1° gennaio 2011.

Tavola n. 7 - Misura degli interessi legali

Anno	Misura annua
Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007	2,5%
Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009	3%
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010	1%
Dal 1° gennaio 2011	1,5%

Novità fiscali 2011 Pag. n. 50

Compensazioni nel Mod. F24 in caso di debiti iscritti a ruolo scaduti

di **Salvina Morina** (*) e **Tonino Morina** (**)

(*) Esperto fiscale

(**) Esperto fiscale – professore della Scuola Superiore di Economia e Finanze di Roma

LA NOVITA'

Dal 18 febbraio 2011, è ufficiale il blocco delle compensazioni nell'F24 in caso di debiti erariali scaduti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro. Si rischiano sanzioni del 50% e diventa complicato anche ravvedersi, soprattutto perché, a causa delle novità in tema di sanzioni, il contribuente deve stare attento a determinare la giusta misura per rimediare all'eventuale errore.

Per l'Agenzia delle Entrate, il divieto di compensare i crediti scatta in caso di debiti scaduti iscritti a ruolo, di importo superiore a 1.500 euro, per imposte erariali, cioè IVA, IRPEF, IRES, IRAP e addizionali sui tributi diretti.

► Riferimenti

–Ministro dell'Economia e delle finanze, decreto 10 febbraio 2011

–Agenzia Entrate, circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E

–Agenzia Entrate, risoluzione 21 febbraio 2011, n. 18/E

–D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 31

–D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1

colare 4/E del 15 febbraio 2011, nel punto in cui, al paragrafo 11 “Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”, l'Agenzia afferma che “Quanto ai tributi cui fa riferimento, devono intendersi, ad esempio, le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione, quindi, dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura”. Al riguardo, però, l'Agenzia delle Entrate, oltre a fornire i chiarimenti indispensabili sulle nuove regole, dovrà chiarire sia quali sono le “altre imposte indirette”, sia quali sono esattamente le addizionali sui tributi diretti.

Mod. F24 accise per lo scambio crediti con debiti a ruolo

Lo scambio crediti con debiti a ruolo va fatto nel modello “**F24 accise**”, che è reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. Con la risoluzione n. 18/E del 21 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da indicare nell'F24 accise in caso di compensazione di crediti con debiti iscritti a ruolo. Si tratta del **codice tributo RUOL**, denominato “Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori – art. 31, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78”. Nel modello “F24 Accise”, il codice è esposto nella **sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”**, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nella stessa sezione, **nel campo “ente”**, si indica la **lettera “R”**. **Nel campo “prov.”** si indica la **sigla della Provincia** di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico. Il campo “codice identificativo”, il campo “mese” e il campo “anno di riferimento” non devono essere compilati.

Stretta dei crediti IVA dal 2010

Nel 2009, con effetto dal 2010, sono state introdotte delle norme con l'obiettivo di rendere più rigorosi i controlli per contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti IVA inesistenti (art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). La stretta sulle compensazioni dei crediti **IVA annuali o infrannuali** riguarda solo i casi in cui il contribuente **compensa** nel modello F24 il **credito IVA** con i versamenti di altri tributi, contributi e premi. Le norme sono invece **irrilevanti** nel caso in cui il contribuente esegue la

Con qualche mese di ritardo, è stato finalmente pubblicato il provvedimento che detta le regole sul blocco delle compensazioni dei crediti nel modello F24 in caso di cartelle di pagamento definitive con debiti erariali scaduti. E' stato infatti approvato l'atteso decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011, emanato a seguito della Manovra 2010 (art. 31, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), che ha per titolo “Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”. Il comma 1 del richiamato art. 31 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la **compensazione** dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è **vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro**, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Il divieto alla compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo, si aggiunge alla “stretta” dei crediti IVA introdotta con effetto dal 2010. Le cartelle per le quali è in corso un pagamento a rate non si considerano debiti erariali scaduti.

Attenzione

Per l'Agenzia delle Entrate, il divieto di compensare i crediti scatta in caso di **debiti scaduti iscritti a ruolo, di importo superiore a 1.500 euro**, per imposte erariali, cioè **IVA, IRPEF, IRES, IRAP e addizionali** sui tributi diretti. Una conferma in questo senso è nella cir-

vecchia **compensazione “IVA da IVA”**, sia se segue la compensazione interna, senza presentare il modello F24, sia se presenta il modello F24 per evidenziare la compensazione fatta.

Compensazione del credito IVA per importi superiori a 10mila euro

La compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 10mila euro annui, può essere effettuata a partire **dal giorno sedici del mese successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** annuale o dell'istanza da cui il credito emerge.

Ad esempio...

Dal 2011, il credito IVA annuale relativo al 2010, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere usato solo a partire dal 16 marzo 2011 (se, naturalmente, la dichiarazione annuale è presentata entro il mese di febbraio 2011), nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma.

Dichiarazioni con il “visto” sui crediti superiori a 15mila euro

I contribuenti, che intendono usare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, dovranno **chiedere al responsabile del centro di assistenza fiscale** l'apposizione del **visto di conformità dei dati delle dichiarazioni** predisposte dalle quali emerge il credito, che sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Il “visto di conformità” può essere **rilasciato anche dagli iscritti negli albi** dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; dai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei **ruoli di periti ed esperti** tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Dichiarazioni con il “visto” alternativo

E' prevista un'alternativa al visto di conformità, che devono chiedere i contribuenti che intendono usare in compensazione crediti relativi all'IVA per **importi superiori a 15.000 euro annui**. L'alternatività al visto di conformità è possibile, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, cioè i **soggetti collettivi, società di persone** e assimilati,

e **società di capitali**, nei casi in cui è esercitato il **controllo contabile** di cui all'art. 2409-*bis* del codice civile, che è stata cioè verificata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA e che è stata verificata la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Regole da seguire prima dell'utilizzo dei crediti

Come si è detto, alla **stretta dei crediti IVA**, introdotta con effetto dal 2010, si aggiunge, a partire dal 2011, il **divieto alla compensazione dei crediti**, fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro. A seguito del provvedimento che blocca le compensazioni nel modello F24, prima di usare i crediti, il contribuente deve **verificare la sua posizione con l'agente della riscossione**, Equitalia o altro agente della riscossione competente per territorio, e valutare che **non ci siano debiti erariali** iscritti a ruolo per importi **pari o superiori a 1.500 euro**. Il divieto di compensare i crediti riguarda i debiti a ruolo a titolo definitivo, a norma dell'articolo 14, del D.P.R. n. 602/1973, per imposte erariali e relativi accessori, aggi e spese per l'agente della riscossione, e per i quali è scaduto il termine per il pagamento. I crediti d'imposta spettanti al contribuente possono essere usati solo dopo avere **estinto il debito iscritto a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Il debito iscritto a ruolo scaduto e non pagato per imposte dovute all'erario segna il punto di partenza per l'utilizzo dei crediti che si possono compensare nell'F24. A norma dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 febbraio 2011, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali, è effettuato dai contribuenti mediante l'esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, attraverso il sistema del **versamento unificato, con il modello F24**. E' possibile usare i crediti erariali per pagare debiti iscritti a ruolo per tributi erariali di **qualsiasi importo**, anche non scaduti. Il contribuente può perciò usare in compensazione i crediti per il versamento parziale delle pendenze maturate presso l'agente della riscossione, essendo sanzionata qualunque altra compensazione. E' inoltre possibile usare il credito per l'**estinzione dei debiti per oneri accessori**, comprensivi gli aggi e le spese a favore dell'agente. Insomma, i crediti servono per estinguere, prima i debiti in cartella, poi il resto.

Attenzione

Rimane **libera da vincoli la compensazione dei crediti**, se i debiti iscritti a ruolo non riguardano debiti di natura erariale quali, per esempio, i contributi previdenziali INPS, l'ICI, la TARSU, la TOSAP o i premi INAIL. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se sono "liberi" da vincoli i crediti d'imposta spettanti al contribuente quali, ad esempio, i crediti per investimenti nelle aree svantaggiate o ad altro titolo. Poiché la norma prevede il divieto di compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, considerato che i crediti d'imposta per investimenti o per altro titolo non sono richiamati tra i crediti di cui al richiamato art. 17, si deve ritenere che questi particolari crediti siano utilizzabili liberamente, sempre nel rispetto degli specifici vincoli dettati dalle norme agevolative.

Sanzioni per indebite compensazioni

I contribuenti che, in presenza dei vincoli dettati dalla nuova norma, "dribblano" il divieto di usare i crediti, sono soggetti ad una **sanzione del 50%** in caso di indebita compensazione se esistono debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. La penalità elevata può essere però **ridotta** con il **ravvedimento** "breve" o "lungo" o con la **definizione agevolata** in presenza di atto di contestazione.

Attenzione alla data in cui si commette la violazione

Per determinare la **giusta riduzione della sanzione** in caso di ravvedimento, si deve distinguere tra **violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011** e violazioni commesse **a partire dal 1° febbraio 2011**.

E' stabilito che a decorrere **dal 1° gennaio 2011**, la compensazione dei crediti, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (art. 31, comma 1, della Manovra 2010). In caso di inosservanza del divieto alla compensazione, si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. E' bene però ricordare che, con comunicato stampa del 14 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che fino alla data di pubblicazione del provvedimento, cioè **fino al 18 febbraio 2011**, che fissa le regole sul predetto divieto, il **blocco delle compensazioni è sospeso**: non saranno applicate sanzioni in presenza di compensazioni a condizione che il credito residuo copra almeno l'importo del ruolo scaduto. In pratica, le sanzioni entrano a regime dal 19 febbraio 2011.

Ravvedimento fino al 31 gennaio 2011

In caso di inosservanza del divieto alla compensazione, con applicazione della sanzione del 50%, per le violazioni commesse dal 1° gennaio fino al 31 gennaio 2011, la sanzione potrà essere **ridotta a un dodicesimo del minimo**, per il ravvedimento breve, entro 30 giorni, o a **un decimo del minimo**, per il ravvedimento lungo (4,17% per il ravvedimento breve; 5% per il ravvedimento lungo). Sono anche dovuti gli **interessi legali** dell'1,5% annuo, che è la misura applicabile dal 1° gennaio 2011.

Ravvedimento dal 1° febbraio 2011

In caso di inosservanza del divieto alla compensazione, con applicazione della sanzione del 50%, per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, le **riduzioni** da ravvedimento breve o lungo, cioè a **un decimo del minimo**, per il ravvedimento breve, o a **un ottavo del minimo**, per il ravvedimento lungo, vanno rapportate alla sanzione del 50% (5% per il ravvedimento breve; 6,25% per il ravvedimento lungo).

Definizione agevolata per la sanzione del 50%

Per la sanzione del 50% è altresì applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il predetto art. 16, comma 3, nel testo applicabile per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011, dispone che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, è possibile definire la controversia con il **pagamento** di un importo pari ad **un terzo della sanzione** indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Sanzioni per chi sbaglia

Da qualche anno, è diventato più difficile pagare le tasse senza sbagliare. La difficoltà nei pagamenti e nelle compensazioni dei versamenti con i crediti, è causata dai mille numeri del modello F24, tra codici tributo, causali contributo e altri numeri e codici alfa numerici, che si arricchiscono spesso di altri codici per ogni nuovo tributo o credito d'imposta che viene introdotto. A queste difficoltà, occorre aggiungere le novità sulla stretta dei crediti IVA, in vigore dal 2010, e le novità, in vigore dal 2011, in tema di compensazione dei crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine per il relativo pagamento. Per chi sbaglia, sono previste diverse **misure di sanzioni** applicabili, che sono le seguenti:

- **30%** per gli omessi o tardivi versamenti, o per le in-

debite compensazioni di crediti esistenti, ma non utilizzabili (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997);

- **dal 100 al 200%**, in caso di compensazioni con crediti inesistenti fino a 50mila euro (art. 27, comma 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2);
- **200%**, per chi utilizza crediti inesistenti per pagare somme dovute per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun anno solare; in questo caso, scatta anche il reato di natura penale, con la reclusione da sei mesi a due anni, di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 74/2000 (art. 7, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33);
- **50%**, per le compensazioni effettuate in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine per il relativo pagamento (art. 31 della Manovra 2010).

che si poteva ridurre a un dodicesimo del minimo, si riduce a un decimo del minimo, purché il relativo versamento venga eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della commissione della violazione;

- in caso di **ravvedimento "lungo"**, la sanzione, che si poteva ridurre a un decimo del minimo, si riduce a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Ad esempio...

Per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011, in caso di compensazioni con crediti inesistenti fino a 50mila euro con sanzione applicabile nella misura del 100%, il contribuente deve:

- la sanzione del 10%, a condizione che esegua il relativo versamento nel termine di 30 giorni dalla data della commissione della violazione;
- la sanzione del 12,5%, a condizione che esegua il versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Sono anche dovuti gli interessi legali dell'1,5% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al giorno in cui si paga con il ravvedimento. Fino al 31 dicembre 2010, gli interessi legali sono dovuti nella misura dell'1 per cento.

Ravvedimento più caro dal 1° febbraio 2011

Con le novità introdotte negli ultimi due anni, diventa complicato ravvedersi, anche perché occorre tenere conto che dal 1° febbraio 2011 sono **più alte le sanzioni** rispetto a quelle applicabili fino al 31 gennaio 2011. Dal 1° gennaio 2011 è **aumentata la misura degli interessi legali**, che è passata all'**1,5%** annuo, mentre fino al 31 dicembre 2010 si applica la misura dell'1% annuo. Aumenta infine anche la misura delle sanzioni in caso di ravvedimento spontaneo, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Pertanto, per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011:

- in caso di **ravvedimento "breve"**, la sanzione,

Tavola n. 1 - Le regole sui divieti alla compensazione con debiti a ruolo

Limite	→	Divieto alla compensazione dei crediti fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro
Le imposte erariali	→	Il divieto di compensare i crediti scatta in caso di debiti scaduti iscritti a ruolo per imposte erariali, cioè IVA, IRPEF, IRES, IRAP e le addizionali sui tributi diretti
Pagamenti parziali per i debiti a ruolo, anche non scaduti	→	E' ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte
Debiti scaduti	→	Il divieto di compensare i crediti riguarda i debiti a ruolo a titolo definitivo, ex articolo 14, D.P.R. n. 602/1973, per imposte erariali e relativi accessori, aggi e spese per l'agente della riscossione, e per i quali è scaduto il termine per il pagamento. Le cartelle per le quali è in corso un pagamento a rate non si considerano "debiti erariali scaduti"
Cartelle di pagamento non definitive	→	Dal divieto alla compensazione dei crediti sono esclusi i debiti iscritti a ruolo, anche se scaduti, relativi ad accertamento dell'Ufficio non ancora definitivi (articolo 15, D.P.R. 602/1973)
Vecchie compensazioni libere da vincoli	→	I contribuenti che eseguono la compensazione "vecchia" o "interna" sono esclusi da qualsiasi divieto. Restano perciò "libere", ad esempio, le compensazioni "IVA da IVA" "IRPEF da IRPEF" "IRES da IRES"
Sanzioni del 50% per chi	→	Nei confronti del contribuente che, in presenza dei debiti a ruolo scaduti, esegue

Novità fiscali 2011 Pag. n. 54

“dribbla” il debito		compensazioni nel modello F24, si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato
Nessuna sanzione fino al 18 febbraio 2011, data di pubblicazione del decreto, a condizione che il credito residuo copra il debito a ruolo scaduto	→	Con “comunicato stampa” del 14 gennaio 2011 l'agenzia delle Entrate ha affermato che fino alla data di pubblicazione del decreto, cioè fino al 18 febbraio 2011, il blocco delle compensazioni è sospeso: non saranno applicate sanzioni in presenza di compensazioni fatte, a condizione che il credito residuo copra almeno l'importo del ruolo scaduto
La lite blocca la sanzione del 50%	→	È esclusa la sanzione fino al momento in cui è pendente una contestazione giudiziale o amministrativa, fermo restando che la sanzione non potrà comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato
Compensazioni del credito IVA e la “stretta” in vigore dal 2010	→	In tema di compensazioni con i crediti IVA, occorre considerare che dal 2010, sono state introdotte delle norme con l'obiettivo di rendere più rigorosi i controlli per contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti IVA inesistenti
Compensazione del credito IVA per importi superiori a 10mila euro	→	La compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 10mila euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge
Dichiarazioni con il “visto” sui crediti IVA superiori a 15mila euro	→	I contribuenti, che intendono usare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, dovranno chiedere al responsabile del centro di assistenza fiscale l'apposizione del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dalle quali emerge il credito, che sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. E' prevista un'alternativa al visto di conformità, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, cioè i soggetti collettivi, società di persone e assimilati, e società di capitali, nei casi in cui è esercitato il controllo contabile
Rimosso il blocco sui rimborsi minimi in presenza di debiti a ruolo fino a 1.500 euro	→	A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro. Il richiamato articolo 28 prevede che, in caso di rimborsi spettanti al contribuente, con debiti iscritti a ruolo, l'agente della riscossione comunica all'interessato una proposta di compensazione volontaria che, di fatto, è obbligatoria perché blocca il rimborso. Ora, dal 1° gennaio 2011, la predetta norma non opera per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro, con la conseguenza di “sbloccare” i mini rimborsi

ESEMPI

Applicazione della sanzione del 50% in caso di indebita compensazione dei crediti con debiti iscritti a ruolo

Debito a ruolo per imposte erariali e accessori con termine pagamento scaduto (1)	Credito per imposte erariali (2)	Importi compensati (3)	Sanzione 50% sul debito delle imposte e accessori iscritti a ruolo (4)	Sanzione 50% sull'ammontare indebitamente compensato (5)	Sanzione applicabile (6) (minore tra gli importi di colonna 4 e 5)
10.000	50.000	50.000	5.000	25.000	5.000 *
10.000	50.000	5.000	5.000	2.500	2.500 *
10.000	50.000	15.000	5.000	7.500	5.000 *
10.000	50.000	4.000	5.000	2.000	2.000 *

* Con comunicato stampa del 14 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che fino alla data di pubblicazione del decreto attuativo (cioè fino al 18 febbraio 2011), il blocco delle compensazioni è sospeso: non saranno applicate sanzioni in presenza di compensazioni a condizione che il credito residuo copra almeno l'importo del ruolo scaduto.

Si riduce da 12.500 euro a 5mila euro il limite dei pagamenti in contanti – Fattura elettronica a partire da 3mila euro, con comunicazione “online” al Fisco – La ricchezza del contribuente sarà misurata mettendo a confronto le spese sostenute con il reddito dichiarato

***Con la manovra di “primavera estate 2010”
controlli bancari e redditometro in primo piano***

a cura di Salvina Morina e Tonino Morina

La manovra di “primavera estate” 2010 prevede una stretta sui controlli bancari e sui pagamenti in contanti. E’ esattamente l’articolo 20 del ***decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122***, a disporre infatti la riduzione da 12.500 euro a 5mila euro del limite dei pagamenti in contanti. Un’altra novità riguarda la comunicazione delle spese, cosiddetto “spesometro”, mediante il quale il Fisco potrà misurare la capacità contributiva delle persone fisiche. Per le prime comunicazioni, l’appuntamento è fissato entro ottobre 2011. Per le operazioni del 2010, saranno obbligati alla comunicazione solo i contribuenti Iva, per le operazioni di ammontare pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell’Iva. Per il 2010, l’adempimento riguarderà le sole operazioni per le quali sono state emesse fatture tra soggetti Iva (operazioni business to business). Dal mese di maggio 2011 si dovranno tenere sotto controllo anche le operazioni nei confronti dei privati cittadini (operazioni business to consumer), per le spese di importo pari o superiore a 3.600 euro, IVA compresa. Altri interventi in materia fiscale riguardano l’aggiornamento dell’accertamento sintetico, cosiddetto redditometro, e la ritenuta d’acconto del 10% che devono operare, dal ***1° luglio 2010***, le banche e le poste, sui bonifici fatti per gli interventi di ristrutturazione del 36% e di risparmio energetico del 55%, a favore dei soggetti che eseguono questi interventi.

Il nuovo redditometro metterà a confronto le spese con il reddito

La manovra di primavera “aggiorna” il redditometro per misurare la ricchezza del contribuente. L’attuale redditometro mette a confronto i beni posseduti e i servizi usati, per i quali sono previsti parametri e importi presunti di reddito, con il reddito dichiarato. Ai fini dell’attuale redditometro, l’ufficio può procedere all’accertamento “sintetico” del maggior reddito calcolato, nel caso in cui la differenza tra il reddito determinato sinteticamente con il redditometro e quello effettivamente dichiarato risulta superiore al 25% per un periodo di almeno due anni. Il nuovo redditometro, che potrà essere applicato a partire dai redditi delle persone fisiche ***dell’anno 2009, Unico 2010 compreso***, metterà invece a confronto le spese sostenute con il reddito dichiarato. La determinazione sintetica del

Novità fiscali 2011 Pag. n. 56

reddito complessivo sarà possibile a condizione che il reddito complessivo accertabile superi di almeno il 20% quello dichiarato (articolo 22, decreto legge 78/2010).

Per i pagamenti in contanti il limite di 12.500 scende a 5mila euro

La manovra di primavera riduce il limite entro il quale si potranno fare pagamenti in contanti. Il nuovo limite passa da 12.500 euro a 5mila euro (articolo 20, decreto legge 78/2010). A partire da 5mila euro la tracciabilità dovrà essere garantita da assegni che indicano il beneficiario, oppure attraverso la moneta elettronica, per esempio, con l'uso della carta di credito, se è autorizzata a onorare conti da 5mila euro in su. La stretta ha riflessi anche sui controlli fiscali.

Dati catastali completi sui contratti di affitto e ritenute del 10% sulle fatture per il 36% o il 55%

Sotto l'occhio del Fisco anche l'evasione immobiliare e le cosiddette "case fantasma". I contratti d'affitto o le proroghe, anche tacite, stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legge dovranno indicare in modo esatto i dati catastali, pena una sanzione fino al 240% sull'imposta dovuta. Dal 1° luglio 2010, invece, non sono commerciabili gli immobili non in regola al catasto: non solo quelli fantasma ma anche le case che presentano difformità tra lo stato di fatto e la mappa catastale. I contratti che non riportano la regolarità catastale saranno nulli. Questa regola vale anche per gli atti di mutuo o di finanziamento. Dal 2011 sarà potenziato il telerilevamento per scovare i fabbricati "fantasma". Al riguardo, va detto che sono chiamate con la denominazione giornalistica "case fantasma", ma si tratta di immobili esistenti, che, però, sono sconosciuti al Fisco. E' comunque curioso, nonostante si tratti di "immobili" che non si muovono, sono fermi e nemmeno si "spostano", che siano oltre due milioni le case sconosciute al Fisco.

Dal 1° luglio 2010 é in vigore l'obbligo di operare, per banche e poste, ***una ritenuta del 10%*** a titolo di acconto sui bonifici effettuati per gli ***interventi di ristrutturazione del 36% e di risparmio energetico del 55%***, a favore dei soggetti che eseguono questi interventi (articolo 25, decreto legge 78/2010).

Accertamenti con pagamenti entro 90 giorni

Per gli avvisi di accertamento relativi a Iva, Irpef, Ires e Irap notificati dal ***1° luglio 2011*** per i periodi d'imposta dal ***2007 in poi***, l'espropriazione forzata dei beni del debitore inizierà, in genere, passati 90 giorni dalla notifica, senza necessità di emettere la cartella di pagamento. L'avviso di accertamento dovrà informare il destinatario che, dopo trenta giorni dal termine per il pagamento, la riscossione avverrà anche con l'esecuzione forzata (articolo 29 "concentrazione della riscossione nell'accertamento" decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).

I pagamenti tracciabili

Domanda

La manovra varata dal governo prevede un nuovo limite a 5mila euro (dagli attuali 12.500) per l'utilizzo dei contanti e nuove regole per i libretti postali al portatore. Il nuovo limite all'utilizzo dei contanti è sotto 5mila euro. Da 5mila euro in su occorre pagare con moneta elettronica (bancomat o carta di credito) e assegni. Questi ultimi possono essere al portatore?

Risposta

Il limite all'utilizzo dei contanti, che con la manovra di primavera è stato abbassato da 12.500 a 5mila euro, ha cambiato anche la normativa sugli assegni. Restano “liberi” quelli fino a 4.999,99 euro. Al di sopra di questa soglia, gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Per ogni modulo di assegno bancario o postale in forma libera è dovuta l'imposta di bollo di 1,50 euro.

Domanda

Cambiano anche i limiti per gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari?

Risposta

La risposta è affermativa. Con l'entrata in vigore del decreto legge sulla manovra di primavera, il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari può essere richiesto senza la clausola di non trasferibilità al di sotto dei 5mila euro (al posto di 12.500). Il cliente, in ogni caso, deve chiederlo per iscritto. Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari con importi da 5mila euro devono sempre essere intestati.

LA RITENUTA DEL 10% SUL 36 O 55 PER CENTO

Domanda

Le unità immobiliari che risultano irregolari al catasto non possono essere vendute. La richiesta di registrazione dei contratti deve contenere i dati catastali degli immobili. Ho fatto la comunicazione al centro operativo di Pescara per beneficiare della detrazione del 36% per lavori di manutenzione. Con la manovra cambiano le modalità di pagamento?

Risposta

Per il consumatore non cambia nulla: occorre, come prima, pagare con i bonifici. Il sistema cambia invece per l'impresa che ha eseguito i lavori. La banca o le poste, infatti, a partire dal **1° luglio 2010** devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai beneficiari all'atto di accredito delle somme. Questa norma vale anche per il pagamento dei lavori che beneficiano dello sconto del 55% per il risparmio energetico.

ACCERTAMENTI

Domanda

Cosa vuol dire che l'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo?

Risposta

Per gli avvisi di accertamento relativi a Iva, Irpef, Ires e Irap notificati dal **1° luglio 2011** per i periodi d'imposta dal 2007 in poi, l'espropriazione forzata dei beni del debitore inizierà, in genere, passati 90 giorni dalla notifica, senza necessità di emettere la cartella di pagamento. L'avviso di accertamento dovrà informare il destinatario che, dopo trenta giorni dal termine per il pagamento, la riscossione avverrà anche con l'esecuzione forzata (articolo 29, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).

***Le regole per rimediare ad errori, omesse presentazioni,
le sanzioni e gli interessi dovuti***

***Unico 2011: il tipo di dichiarazione,
le correzioni e integrazioni***

Salvina Morina

Tonino Morina

Le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap possono essere oggetto di correzioni o integrazioni. La correzione si distingue dalle integrazioni, per la ragione che la dichiarazione correttiva è quella che può essere presentata entro i termini ordinari di scadenza, mentre le dichiarazioni integrative, sia se a favore del contribuente, sia se a sfavore, si presentano dopo la scadenza del termine. Nella seconda facciata del modello **Unico 2011 persone fisiche, per i redditi del 2010**, subito dopo l'indicazione del codice fiscale, si deve specificare il tipo di dichiarazione che si presenta, barrando le relative caselle. La prima casella "redditi" deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Ci sono poi altre caselle, da barrare in base al tipo di dichiarazione che si presenta insieme a quella dei redditi, come, ad esempio, **il modello Iva 2011, per i contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata, modello Unico 2011**. La denominazione "Unico" sta per "modello unificato compensativo"; è chiamato così perché consente:

- * l'unificazione di più dichiarazioni;
- * di compensare i debiti e i crediti dei vari tributi, contributi e premi.

La denominazione di Unico è però superata in quanto, a seguito delle novità recate dalla manovra d'estate 2009, di cui al decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dal 2010, il modello "Unico" non è più "Unico". Infatti, mentre fino a qualche anno fa, era possibile comprendere nell'Unico, i redditi, l'Iva, l'Irap e il modello 770, già dal 2009 l'Unico ha compreso solo l'Iva e i redditi, anche perché, dalla modulistica del 2009, si è "separata" la dichiarazione Irap, cioè il modello per l'imposta regionale sulle attività produttive. Peraltro, dopo le novità sulla stretta dei crediti Iva introdotte a partire dal 2010, ex articolo 10, del decreto legge 78/2009, per la dichiarazione annuale Iva relativa al 2009, i contribuenti che intendevano usare in compensazione, o chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva, potevano non comprendere tale dichiarazione nel modello Unico, presentando la dichiarazione annuale a partire dal mese di febbraio. In questo caso, l'Unico non è più una dichiarazione unificata, perché contiene solo i redditi.

La correttiva nei termini

Novità fiscali 2011 Pag. n. 60

Nella seconda facciata del modello *Unico 2011 persone fisiche, per i redditi del 2010*, sono presenti altre caselle che vanno barrate nel caso di dichiarazione correttiva o integrativa. Il contribuente che, dopo avere presentato la dichiarazione annuale Iva, Irap, modello Unico compreso, si accorge di avere commesso errori o dimenticanze può presentare una dichiarazione “correttiva nei termini”, barrando sul frontespizio l’apposita casella. Può essere il caso di un contribuente che, nel mese di agosto **2011**, **presenta il modello Unico 2011** persone fisiche e che, prima della scadenza del termine, fissata per il **30 settembre 2011**, si accorge di avere dimenticato di indicare alcuni oneri sostenuti nell’anno **2010**. Egli può presentare, entro il **30 settembre 2011**, in via telematica un nuovo modello Unico, completo in tutte le sue parti, che sostituisce integralmente il primo modello *Unico 2011* già presentato. Nelle istruzioni per la compilazione del modello *Unico 2011* persone fisiche, parte seconda “guida alla compilazione della dichiarazione”, al paragrafo 3 “compilazione del frontespizio”, alla voce “dichiarazione correttiva nei termini”, si legge che nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente. I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo modello Unico risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal nuovo modello Unico risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.

L’integrazione di Unico a favore senza sanzioni

Nel caso in cui il contribuente intende invece presentare una dichiarazione integrativa, sono previste due caselle, una che riguarda la “dichiarazione integrativa a favore” e l’altra che riguarda “la dichiarazione integrativa”, cioè quella a sfavore del contribuente.

Al riguardo, nelle istruzioni per la compilazione del modello *Unico 2011* persone fisiche, parte seconda “guida alla compilazione della dichiarazione”, al paragrafo 3 “compilazione del frontespizio”, alla voce “integrazione della dichiarazione”, si legge che scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Novità fiscali 2011 Pag. n. 61

Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Il contribuente che segnala nel frontespizio di presentare una "dichiarazione integrativa a favore", barrando la relativa casella, specifica infatti che sta presentando una dichiarazione a favore dopo la scadenza del termine. La dichiarazione a favore del contribuente può riguardare errori od omissioni contenuti nel modello **Unico 2010 presentato entro il 30 settembre 2010 (differito al 5 ottobre 2010 a causa di un guasto ai servizi telematici)** in via telematica. La rettifica a favore del contribuente che, per esempio, si è dimenticato di indicare oneri sostenuti o versamenti effettuati nel modello **Unico 2010 presentato lo scorso anno nei termini**, non è soggetta a sanzioni perché riguarda una dichiarazione "bonaria": il contribuente, cioè, corregge una dichiarazione nella quale ha pagato più di quanto doveva. La correzione si esegue, presentando il modello **Unico 2010, entro il 30 settembre 2011**, barrando la casella "dichiarazione integrativa a favore" e senza pagare alcuna sanzione. Le sanzioni sono infatti previste per chi, non avendo presentato la dichiarazione, la presenta entro 90 giorni o per chi paga meno del dovuto. Non è invece punibile chi ha pagato più del dovuto e, prima di presentare la dichiarazione relativa all'anno successivo, in questo caso prima di presentare il **modello Unico 2011, per i redditi del 2010**, chiede la rettifica della precedente dichiarazione presentata nei termini.

Nelle richiamate istruzioni per la compilazione del modello **Unico 2011** persone fisiche, parte seconda "guida alla compilazione della dichiarazione", al paragrafo 3 "compilazione del frontespizio", alla voce "dichiarazione integrativa a favore", si legge che questa casella deve essere barrata nei seguenti casi:

- presentazione di una dichiarazione integrativa, a norma dell'articolo 2, comma 8 bis, del Dpr 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito; in questo caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere usato in compensazione a norma del decreto legislativo 241/1997, ovvero richiesto a rimborso;
- presentazione di una dichiarazione integrativa, a norma dell'articolo 2, commi 8 e 8 bis, del Dpr 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.

L'integrazione di Unico a sfavore con sanzioni e interessi

Il contribuente che segnala nel frontespizio di presentare una "dichiarazione integrativa", specifica infine che sta presentando una dichiarazione a suo sfavore, cioè con l'indicazione di maggiori somme dovute. In proposito, nelle istruzioni per la compilazione del modello **Unico 2011** persone fisiche, parte seconda "guida alla compilazione della dichiarazione", al paragrafo 3 "compilazione del frontespizio", alla voce "dichiarazione integrativa", si legge che questa casella deve essere barrata in caso di presentazione di una

Novità fiscali 2011 Pag. n. 62

dichiarazione integrativa:

➤ nelle ipotesi di ravvedimento previste all'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo; può essere il caso, ad esempio, di un contribuente che ha presentato nei termini *l'Unico 2010* e intende integrarlo per indicare alcuni redditi che aveva ommesso in sede di presentazione di *Unico 2010*; questa dichiarazione può essere presentata entro il **30 settembre 2011**, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche; sono dovuti i maggiori tributi, le sanzioni in misura ridotta e gli interessi;

➤ nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 8, del Dpr 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minore reddito o, comunque, da cui consegua un minore debito d'imposta o un maggiore credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni; per le maggiori somme dovute, scaduti i termini per fruire della riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, le somme dovute, se non versate, le sanzioni e gli interessi saranno chiesti dall'agenzia delle Entrate e dagli istituti previdenziali per gli eventuali contributi dovuti.

Nel caso di presentazione della "dichiarazione integrativa", è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.

Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro "Firma della dichiarazione" e nelle caselle presenti nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

"1" quadro o allegato compilato senza modifiche sia nella dichiarazione originaria sia nella dichiarazione integrativa;

"2" quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria ;

"3" quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

Le dichiarazioni "a favore", "a sfavore" e quelle "dimenticate" nel cassetto

Si deve rilevare che, come previsto per legge:

➤ la dichiarazione "a favore", cioè con crediti a favore del contribuente, può essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (articolo 2, comma 8 bis, Dpr 322/1998);

➤ la dichiarazione "a sfavore", cioè con debiti del contribuente, può invece essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (articolo 2, comma 8, Dpr 322 del 1998).

In aggiunta alle dichiarazioni a favore e quelle a sfavore, esiste anche una terza casistica

Novità fiscali 2011 Pag. n. 63

di dichiarazioni: quelle “dimenticate” nel cassetto e non presentate, di cui si viene a conoscenza magari dopo qualche anno. Negli ultimi anni, è infatti in aumento il numero delle dichiarazioni che risultano “omesse” al sistema dell’anagrafe tributaria. Sono frequenti i casi di contribuenti che, pur essendo obbligati a presentare tutti gli anni le dichiarazioni Iva, redditi e Irap, si trovano con degli anni per i quali non le hanno presentate. Esistono anche casi di contribuenti che, avendo dimenticato di presentare una dichiarazione con importi a credito, presentano la successiva, riportando i crediti della dichiarazione omessa. In questi casi, il sistema dell’anagrafe tributaria, in sede di controllo automatizzato della dichiarazione presentata, a norma dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e dell’articolo 54-bis, del decreto Iva, Dpr 633/1972, non riconoscerà i crediti riportati in quanto non risulta presentata la dichiarazione dell’anno precedente. La conseguenza è che, con la comunicazione di irregolarità inviata dall’agenzia delle Entrate, sarà chiesto al contribuente di pagare le somme relative ai crediti “sconosciuti” al Fisco, cioè quelli riportati dalla dichiarazione “omessa”, con l’aggiunta di sanzioni e interessi. Il rimedio a queste “dimenticanze” può essere sanato presentando le dichiarazioni anche dopo qualche anno, fermi restando i poteri di controllo dell’agenzia delle Entrate in tema di regolarità dei versamenti, dei crediti e di tutti gli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate in ritardo e considerate “omesse” per legge, con la conseguente applicazione delle sanzioni dovute per l’omessa presentazione e per gli eventuali versamenti omessi o eseguiti in ritardo. E’ infatti previsto che la dichiarazione annuale dei redditi, dell’Iva o dell’Irap, presentata dopo 90 giorni dalla scadenza è considerata “omessa”. Il rimedio di presentare le dichiarazioni considerate “omesse” può essere conveniente per i contribuenti che hanno regolarmente pagato le somme dovute, ma che si accorgono dopo qualche anno che non è stata presentata una dichiarazione annuale. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle somme dovute in base agli imponibili in esse indicati. Esistono anche casi di contribuenti, con dichiarazione “omessa” perché presentata dopo i 90 giorni, con crediti legittimamente risultanti dalla dichiarazione considerata “omessa” riportati dal contribuente nelle dichiarazioni successive. Crediti che sono stati anche usati in compensazione con i versamenti da fare. Rimangono comunque fermi i poteri dell’ufficio locale delle Entrate che può sempre controllare la legittimità dei crediti usati in compensazione, anche se risultanti da una dichiarazione omessa, perché presentata dopo i 90 giorni dalla scadenza. Al riguardo, per i contribuenti che si “dimenticano” la dichiarazione nel cassetto, valgono i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate, nella circolare 54/E del 19 giugno 2002. Per chiarezza, si riportano la domanda e la risposta relative a un contribuente che aveva eseguito i versamenti in ritardo ma non aveva presentato la dichiarazione.

“Domanda. Se un contribuente procede al versamento delle imposte entro i termini di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997 ma non procede a sanare la violazione relativa all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, la sanzione irrogabile rimane comunque quella fissa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 in quanto l’imposta risulta comunque versata dal contribuente?

Risposta. Nel caso in esame è stata omessa la presentazione della dichiarazione e il versamento delle relative imposte; il contribuente provvede a regolarizzare solo il versamen-

Novità fiscali 2011 Pag. n. 64

to delle imposte ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oltre agli interessi e alla sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 241 del 1997 Ovviamente, il ravvedimento è possibile se non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche ed altre attività di accertamento delle quali il contribuente sia formalmente a conoscenza. Riguardo alla violazione relativa all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora l'imposta accertata dall'ufficio sia stata completamente versata dal contribuente e, dunque, non sono dovute maggiori imposte rispetto a quelle già versate, si applica la sanzione da 258 a 1.032 euro, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Ciò in quanto per imposta dovuta si ritiene che debba intendersi la differenza tra l'imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo". Le regole previste per le dichiarazioni annuali dei redditi, valgono anche per le dichiarazioni annuali dell'Iva e dell'Irap. Insomma, per chi si è "dimenticato" di presentare la dichiarazione, che magari ha poi presentato dopo un anno, ma ha pagato tutte le somme dovute o ha chiuso la dichiarazione a credito, la sanzione applicabile varia da 258 euro a 1.032 euro. L'eventuale atto di contestazione che sarà notificato al contribuente potrà anche essere definito con la riduzione a un quarto della sanzione, o a **un terzo** della sanzione, **con riferimento agli atti emessi a partire dal 1° febbraio 2011**, effettuando il pagamento entro i 60 giorni previsti dopo la notifica dell'atto.

I tipi di ravvedimenti

Sono diversi i tipi di ravvedimento individuati dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Con il ravvedimento, tenendo conto delle sanzioni applicabili **per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011**, i contribuenti possono sanare:

- il mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo; attenzione: il ravvedimento è possibile solo per i tributi; non si possono cioè sanare i mancati pagamenti dei contributi Inps, anche se si versano con lo stesso modello F24;
- le violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso; ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze;
- gli errori e le omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo; le irregolarità sanabili sono di due tipi:
 - a) errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73; ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta; la sanzione del 30 per cento della maggiore imposta dovuta o del minor credito usato si riduce al **3,75% (un ottavo del 30%)** a condizione che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, ven-

Novità fiscali 2011 Pag. n. 65

ga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle imposte dovute e degli interessi;

b) errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del Dpr 600/73; ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d'imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile; la sanzione del 100% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante si riduce al **12,5 per cento (un ottavo del 100%)** a condizione che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, venga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle imposte dovute e degli interessi;

➤ la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Entro 90 giorni la sanzione minima di 258 euro si riduce a un decimo

I contribuenti che presentano l'Unico entro 90 giorni dalla scadenza possono valersi del ravvedimento spontaneo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'articolo 1, comma 20, della legge **13 dicembre 2010, n. 220** (cosiddetta **legge di stabilità 2011**). La lettera c) del suo comma 1 dispone: "La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza ... ad un **decimo** del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni".

Due sanzioni per l'Unico completo in ritardo

Per i contribuenti che presentano l'Unico in ritardo, ma entro novanta giorni dalla scadenza, sono quindi applicabili tante distinte sanzioni per ogni dichiarazione compresa nella dichiarazione unificata. Le sanzioni possono essere anche **due**. Si può fare l'esempio di una persona fisica che, non presentando l'Unico **2011** entro il **30 settembre 2011**, lo presenta tardivamente in via telematica entro il **29 dicembre 2011**. La persona fisica, titolare di partita Iva, entro la predetta data presenta un modello Unico **2011**, contenente le **due** dichiarazioni dei **redditi e dell'Iva**. Per la tardiva presentazione delle **due** dichiarazioni, tenuto conto che la sanzione applicabile è di 258 euro per ciascuna dichiarazione, ha diritto alla riduzione a **un decimo** del minimo di ciascuna sanzione. Deve quindi la sanzione minima di **25** euro, cioè **un decimo** di 258 euro, con troncamento dei decimali, per ogni dichiarazione presentata tardivamente, in totale **50 euro**. Nei confronti dei contribuenti, che non pagano la penalità ridotta ad **un decimo** del minimo per ciascuna dichiarazione presentata tardivamente, sempre entro i novanta giorni dal termine originario di scadenza, è applicabile il cumulo giuridico, che è invece escluso in caso di ravvedimento spontaneo. Resta però fermo che, anche in caso di applicazione del cumulo giuridico, l'eventuale definizione agevolata può essere fatta pagando comunque un importo non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. In-

Novità fiscali 2011 Pag. n. 66

fatti, l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 472/97, come modificato dall'articolo 1, comma 20, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (cosiddetta *legge di stabilità 2011*), stabilisce che, *con riferimento agli atti emessi a partire dal 1° febbraio 2011*, «È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un *terzo* della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un *terzo* dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso». Nel caso del contribuente che presenta tardivamente l'Unico entro novanta giorni dal termine di scadenza, ma non paga le sanzioni ridotte ad *un decimo* del minimo, la definizione agevolata comporta perciò un pagamento comunque non inferiore a un *terzo* del minimo. Ad esempio, se l'Unico comprende i *redditi e l'Iva*, la definizione agevolata può essere fatta, pagando un *terzo* del minimo per ciascuna dichiarazione presentata tardivamente. Il *terzo* del minimo corrisponde a **86 euro** (un *terzo* di 258 euro, con troncamento dei decimali) per ciascuna dichiarazione, in totale **172 euro**. È evidente che il contribuente che presenta la dichiarazione tardiva entro i novanta giorni dal termine, fa bene se paga entro lo stesso termine le *due* penalità ridotte ad *un decimo* del minimo, che corrispondono complessivamente a **50 euro** (25 euro, cioè *un decimo* di 258 euro con troncamento dei decimali, per *due*).

Pagamento sanzioni con il modello F24

Il contribuente persona fisica che presenta tardivamente in via telematica l'Unico **2011** persone fisiche, comprendente le *due* dichiarazioni, dei *redditi e dell'Iva*, deve versare le relative penalità con il modello F24, sempre entro lo stesso termine del **29 dicembre 2011**. Nel caso sopra esemplificato, le sanzioni da pagare e i relativi codici tributo da usare sono i seguenti:

• **25 euro** per la dichiarazione dei redditi, a titolo di sanzione altre imposte dirette, codice tributo 8908;

• **25 euro** per la dichiarazione Iva, a titolo di sanzione Iva, codice tributo 8904.

Il contribuente, in luogo dei predetti codici tributo, può anche usare il codice 8911 «sanzione per altre violazioni tributarie» e pagare le *due* penalità cumulativamente, indicando il solo codice 8911. Vale sempre il principio «l'importante è pagare». Il contribuente che si ravvede, per sua e altrui memoria, fa bene a comunicare il ravvedimento eseguito all'agenzia delle Entrate, direzione provinciale o ufficio locale.

Nella comunicazione può anche allegare copia del versamento relativo al ravvedimento eseguito. Per sanare la tardiva presentazione dell'Unico, comprendente le dichiarazioni *dei redditi e dell'Iva*, sono perciò dovuti complessivamente **50 euro**.

Sanzioni dal 100 al 200% per i falsi crediti senza definizione agevolata

Per il calcolo delle sanzioni sui crediti inesistenti, occorre segnalare le novità recate dal comma 8 dell'articolo 10 della manovra d'estate, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Esso dispone che all'articolo 27, comma 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, com-

Novità fiscali 2011 Pag. n. 67

ma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472>>. Il richiamato comma 18 dell'articolo 27, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, stabilisce che l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. L'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 472/1997, dispone che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, è possibile definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un **terzo** della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un **terzo** dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Il comma 2 dell'articolo 17, del decreto legislativo 472/1997, stabilisce che è ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari a un **terzo** della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un **terzo** dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. In definitiva, il contribuente che userà in compensazione crediti inesistenti, è punibile con la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi, sanzione che è in ogni caso esclusa dalla definizione agevolata, con la riduzione a un **terzo**, come prevista dai predetti articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'articolo 1, comma 20, della legge **13 dicembre 2010, n. 220** (cosiddetta **legge di stabilità 2011**), **con effetto dalle violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011**.

Maxi-sanzione sui falsi crediti dal 29 novembre 2008

La sanzione prevista dall'articolo 27, comma 18, del decreto legge n. 185 del 2008, in vigore dal 29 novembre 2008, dal **100 al 200 per cento** della misura dei crediti inesistenti, si applica alle violazioni commesse a decorrere dalla predetta data (**circolare 8/E del 13 marzo 2009**, paragrafo 7, indebite compensazioni). Pertanto, in caso di ravvedimento eseguito dal 29 novembre 2008 per le violazioni commesse a partire da tale data, bisogna distinguere se la violazione integra quella di utilizzo in compensazione di un credito inesistente, o di un credito non spettante per l'utilizzo in compensazione, come, ad esempio, nel caso di un importo che eccede il limite annuo di 516.456,90 euro. Nel caso di utilizzo di credito inesistente, **per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011**, le riduzioni da ravvedimento breve o lungo, cioè a un **decimo del minimo**, per il ravvedimento breve, entro 30 giorni, o a un **ottavo del minimo**, per il ravvedimento lungo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione, vanno rapportate alla violazione minima del 100% (**10%** per il ravvedimento breve; **12,5%** per il ravvedimento lungo). Qualora, invece, la violazione commessa sia quella dell'uso di un credito non spettante, le sanzioni ridotte devono essere rapportate a quella del 30% (**3%** per il ravvedimento breve; **3,75%** per il ravvedimento lungo).

Atti di recupero dei falsi crediti entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo

L'atto di recupero dei crediti inesistenti dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito inesistente. E' inoltre stabilito che è punito con la sanzione del **200%** della misura dei crediti com-

Novità fiscali 2011 Pag. n. 68

pensati chi utilizza crediti inesistenti per pagare somme dovute per un ammontare superiore a **50mila euro** per ciascun anno solare (nuovo periodo inserito dall'articolo 7 "controlli fiscali" del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il primo periodo del comma 18 dell'articolo 27, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

Le irregolarità al bivio tra violazioni sostanziali o formali

Per pagare le penalità applicabili in caso di ravvedimento, i contribuenti devono operare una importante distinzione tra violazioni di natura formale e violazioni di natura sostanziale. Sono sanzionabili solo le violazioni di natura sostanziale. Nessuna sanzione è invece applicabile per le violazioni di natura formale o per le violazioni potenzialmente sostanziali che di fatto sono formali. Si considerano «violazioni formali» le omissioni e gli errori che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Si considerano «violazioni sostanziali» le omissioni e gli errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, violazioni rilevabili cioè sia in sede di liquidazione delle somme dovute in base alla dichiarazione prodotta, sia in sede di rettifica della stessa. Oltre alla distinzione tra violazioni «formali» e «sostanziali», esiste una terza distinzione che riguarda le violazioni di natura «potenzialmente sostanziale», in quanto al momento in cui il contribuente esegue il ravvedimento non si sono ancora manifestate. Insomma, l'errore è di natura sostanziale solo sulla carta (si veda la circolare 77/E del 3 agosto 2001).

Modalità e tempi dei ravvedimenti spontanei a partire dalle violazioni commesse dopo il 31 gennaio 2011

(a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 20, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, cosiddetta legge di stabilità 2011)

1. Chi può chiedere il perdono

I contribuenti, che omettono o eseguono tardivamente adempimenti o versamenti o commettono irregolarità nelle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta (modello 770), possono valersi del ravvedimento.

2. Sanzioni ridotte per chi si pente spontaneamente

I contribuenti che si "pentono" fruiscono delle riduzioni automatiche delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento -inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, eccetera - delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Insomma, il perdono deve essere spontaneo.

3. Il perdono per chi omette l'Unico 2011 "on line"

Le dichiarazioni sono considerate valide se presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per il relativo ritardo. Le dichiarazioni presentate dopo 90 giorni si considerano omesse ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle somme dovute in base agli imponibili indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. Ad esempio, chi non presenta in via telematica entro **il 30 settembre 2011** l'Unico **2011**, può valersi del ravvedimento, in scadenza il **29 dicembre 2011**.

4. Sanzioni per l'Unico 2011 presentato entro 90 giorni

I contribuenti che presentano Unico **2011** entro novanta giorni dalla scadenza del termine, per pagare le sanzioni relative alla tardiva presentazione, devono verificare quante sono le dichiarazioni presentate tardivamente, perché a ogni dichiarazione corrisponde un'autonoma sanzione. Le sanzioni possono essere anche **due**. Si può fare l'esempio di una persona fisica che, non presentando l'Unico **2011** entro il **30 settembre 2011**, lo presenta tardivamente in via telematica entro il **29 dicembre 2011**. La persona fisica, titolare di partita Iva, entro la predetta data presenta un modello Unico **2011**, contenente le **due** dichiarazioni dei redditi e dell'Iva. Per la tardiva presentazione delle **due** dichiarazioni, tenuto conto che la sanzione applicabile è di 258 euro per ciascuna dichiarazione, ha diritto alla riduzione a **un decimo** del minimo di ciascuna sanzione. Deve quindi la sanzione minima di **25 euro**, cioè **un decimo** di 258 euro, con troncamento dei decimali, per ogni dichiarazione presentata tardivamente, in totale **50 euro**.

5. I due tipi di ravvedimento: "breve" o "lungo"

Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, i contribuenti dispongono di due tipi di ravvedimento, meglio conosciuti come ravvedimento "breve" e ravvedimento "lungo". Il ravvedimento "breve" o "mensile" può essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza; il ravvedimento "lungo" o "annuale" può essere effettuato entro il termine di

Novità fiscali 2011 Pag. n. 70

presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.

6. Ravvedimento "lungo" dei contribuenti di Unico

I contribuenti tenuti *all'Unico 2011*, sia se persone fisiche, sia se soggetti collettivi, con termine di presentazione in via telematica al **30 settembre 2011**, che hanno omesso o versato tardivamente somme risultanti dalla dichiarazione relativa al **2009, Unico 2010**, o degli acconti per il **2010**, possono, entro la predetta data, valersi del ravvedimento spontaneo. Per questi contribuenti, il **30 settembre 2011** scade anche il termine per presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori e omissioni commessi nella dichiarazione precedente Unico **2010**.

7. Il modello Unico 2010 integrativo "on line"

I contribuenti che presentano l'Unico **2011** in via telematica, che devono rimediare a errori commessi nell'Unico **2010**, devono presentare in via telematica la dichiarazione integrativa, modello Unico **2010**, entro il **30 settembre 2011**.

8. Per pagare si usa il modello F24

Tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche senza partita Iva, usano il modello F24.

9. Compensabili anche le somme del perdono

Per i versamenti dovuti in seguito a ravvedimento, i contribuenti possono usare in compensazione i crediti indicati nelle dichiarazioni annuali, se non chiesti a rimborso; sono altresì compensabili i crediti previdenziali risultanti dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni annuali, nonché i crediti spettanti al contribuente per nuove assunzioni, investimenti o altro.

10. Il perdono per i tributi

In caso di ravvedimento in materia di Iva, Irap e imposte sui redditi, per sanare omessi versamenti di tributi, il contribuente compila il modello F24 nel quale indica l'importo del tributo, degli interessi, e delle sanzioni del **3% o del 3,75 per cento, cioè delle nuove misure applicabili per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011**. Il ravvedimento per gli omessi versamenti può riguardare solo i tributi, ma non i contributi o premi, anche se per i relativi pagamenti si usa il modello F24. Chi si ravvede deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione del **3% o del 3,75 per cento**, più gli interessi legali dell' **1,5% annuo** dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al giorno di pagamento compreso. Dal **1° gennaio 2011**, gli interessi legali sono applicabili nella misura dell' **1,5% annuo**. Fino al 31 dicembre 2010, gli interessi legali sono dovuti nella misura dell' **1% annuo**. **Attenzione: per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011, le sanzioni applicabili sono quelle del 2,5% per il ravvedimento "breve" e del 3% per il ravvedimento "lungo"**.

Le correzioni nei termini di presentazione

Correzioni nei termini con versamenti o con

Dichiarazioni correttive entro il termine per la presentazione

crediti

Nel caso cui il contribuente intende, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Chi “corregge” nei termini ordinari di scadenza una dichiarazione già presentata, può riportare i redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

Correzioni con versamenti

Chi presenta la dichiarazione per integrare la precedente, deve effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal nuovo modello risulta un minor credito dovrà versare la differenza rispetto all’importo del credito usato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Correzioni con crediti

Se dal nuovo modello risulta, invece, un maggior credito o un minor debito, la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza

***Entro 90 giorni, per il Fisco la
dichiarazione è “valida”***

*Sanzione di 258 euro, ravvedibile con
il pagamento ridotto a un decimo del
minimo*

Le dichiarazioni sono considerate valide se presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per il relativo ritardo. Le dichiarazioni presentate dopo 90 giorni si considerano omesse ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle somme dovute in base agli imponibili indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

Chi non presenta in via telematica entro il 30 settembre 2011 l'Unico 2011, può valersi del ravvedimento, in scadenza il 29 dicembre 2011. Chi presenta Unico 2011 entro 90 giorni dalla scadenza del termine, per pagare le sanzioni relative alla tardiva presentazione, deve verificare quante sono le dichiarazioni presentate tardivamente, perché a ogni dichiarazione corrisponde un'autonoma sanzione. Le sanzioni possono essere anche due. Si può fare l'esempio di una persona fisica che, non presentando l'Unico 2011 entro il 30 settembre 2011, lo presenta tardivamente in via telematica entro il 29 dicembre 2011. La persona fisica, titolare di partita Iva, entro la predetta data presenta un modello Unico 2011, contenente le due dichiarazioni dei redditi e dell'Iva. Per la tardiva presentazione delle due dichiarazioni, tenuto conto che la sanzione applicabile è di 258 euro per ciascuna dichiarazione, ha diritto alla riduzione a un decimo del minimo di ciascuna sanzione, con troncamento dei decimali. Deve quindi la sanzione minima di 25 euro, cioè un decimo di 258 euro, con troncamento dei decimali, per ogni dichiarazione presentata tardivamente, in totale 50 euro.

La dichiarazione integrativa a favore entro un anno

Dichiarazioni integrative a favore entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo

Nessuna sanzione per chi integra entro un anno la precedente dichiarazione

E' possibile presentare una dichiarazione integrativa, a norma dell'articolo 2, comma 8 bis, del Dpr 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito; in questo caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere usato in compensazione a norma del decreto legislativo 241/1997, ovvero richiesto a rimborso.

La dichiarazione a favore del contribuente può riguardare errori od omissioni contenuti nel modello Unico 2010 presentato entro il 30 settembre 2010 (o entro il 5 ottobre 2010, termine differito a causa di guasti tecnici al sistema Entratel) in via telematica.

La rettifica a favore del contribuente che, per esempio, si è dimenticato di indicare oneri sostenuti o versamenti effettuati nel modello presentato lo scorso anno nei termini, ***cioè entro il 30 settembre 2010 (o entro il 5 ottobre 2010)***, non è soggetta a sanzioni perché riguarda una dichiarazione "bonaria": il contribuente, cioè, corregge una dichiarazione nella quale ha pagato più di quanto doveva. La correzione si esegue, presentando il modello ***Unico 2010, entro il 30 settembre 2011***, barrando la casella "dichiarazione integrativa a favore" e senza pagare alcuna sanzione. Non è infatti punibile chi ha pagato più del dovuto e, prima di presentare la dichiarazione relativa all'anno successivo, in questo caso prima di presentare il modello Unico 2011, per i redditi del 2010, chiede la rettifica della precedente dichiarazione presentata nei termini.

***Le dichiarazioni integrative entro un anno
per correggere errori di natura formale***

*Dichiarazioni integrative per
correggere errori di natura formale
entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d'imposta
successivo*

I contribuenti possono presentare una dichiarazione integrativa, a norma dell'articolo 2, comma 8 bis, del Dpr 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.

*Nessuna sanzione per chi integra
entro un anno la precedente di-
chiarazione per correggere erro-
ri formali*

Per le irregolarità di carattere formale, è stabilita la non applicazione di penalità se la regolarizzazione (spontanea) avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Perciò, nessuna sanzione è applicabile se viene presentata una dichiarazione integrativa della precedente presentata nei termini, per correggere errori ed omissioni non incidenti sulla determinazione dei tributi.

***Le dichiarazioni integrative entro il quarto anno
per correggere errori di natura formale***

*Dichiarazioni integrative per
correggere errori di natura formale
entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione.*

*Nessuna sanzione per chi integra en-
tro il 31 dicembre del quarto anno
successivo la dichiarazione presenta-
ta per correggere errori formali*

I contribuenti possono presentare una dichiarazione integrativa, a norma dell'articolo 2, comma 8, del Dpr 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.

Per le irregolarità di carattere formale, è stabilita la non applicazione di penalità se la regolarizzazione (spontanea) avviene entro il **31 dicembre del quarto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Perciò, nessuna sanzione è applicabile se si presenta una dichiarazione integrativa della precedente presentata nei termini, per correggere errori ed omissioni non incidenti sulla determinazione dei tributi.

Le integrazioni “a sfavore” fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

Le integrazioni a sfavore del contribuente entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

E' possibile presentare una dichiarazione integrativa, a norma dell'articolo 2, comma 8, del Dpr 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minore reddito o, comunque, da cui consegua un minore debito d'imposta o un maggiore credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Scaduti i termini per il ravvedimento, sarà il Fisco a chiedere sanzioni e interessi.

Per le maggiori somme dovute, scaduti i termini per fruire della riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, le somme dovute, se non versate, le sanzioni e gli interessi saranno chiesti dall'agenzia delle Entrate e dagli istituti previdenziali per gli eventuali contributi dovuti.

Circolare 54/E del 19 giugno 2002

La sanzione per la dichiarazione

“dimenticata” nel cassetto

Domanda. Un contribuente ha ommesso di presentare la dichiarazione annuale Iva relativa al 1998. Con riferimento a tale periodo egli ha effettuato, a giugno 1999, un versamento di Iva di ammontare corrispondente a quello che, secondo i registri, sarebbe il debito dell'anno 1998. Qualora in sede di accertamento induttivo l'ufficio dovesse accertare che le operazioni imponibili corrispondono effettivamente a quelle considerate dal contribuente (la cui imposta risulta versata), quale sarebbe la base di commisurazione della sanzione dal 120% al 240% prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997?

Risposta Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 l'imposta dovuta è determinata computando in detrazione i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente non chiesto a rimborso e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Il medesimo articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 commina la sanzione, per l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini dell'Iva, dal centoventi al duecentoquaranta per cento del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 258 euro. Ne consegue che, qualora dall'accertamento induttivo emerga una imposta dovuta pari a zero per effetto del regolare versamento del tributo, dovrà essere irrogata la sanzione amministrativa nella misura stabilita dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997, da 258 a 2.065 euro, prevista per il caso in cui non sono dovute imposte.

Circolare 54/E del 19 giugno 2002

Versamenti eseguiti in ritardo

con dichiarazione omessa

Domanda. Se un contribuente procede al versamento delle imposte entro i termini di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997 ma non procede a sanare la violazione relativa all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, la sanzione irrogabile rimane comunque quella fissa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 in quanto l'imposta risulta comunque versata dal contribuente?

Risposta. Nel caso in esame è stata omessa la presentazione della dichiarazione e il versamento delle relative imposte; il contribuente provvede a regolarizzare solo il versamento delle imposte ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oltre agli interessi e alla sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ridotta al sei per cento (ossia un quinto del trenta per cento) di ogni importo non versato. Ovviamente, il ravvedimento è possibile se non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche ed altre attività di accertamento delle quali il contribuente sia formalmente a conoscenza. Riguardo alla violazione relativa all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora l'imposta accertata dall'ufficio sia stata completamente versata dal contribuente e, dunque, non sono dovute maggiori imposte rispetto a quelle già versate, si applica la sanzione da 258 a 1.032 euro, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Ciò in quanto per imposta dovuta si ritiene che debba intendersi la differenza tra l'imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo.

Nota bene: in caso di ravvedimento, la sanzione, che prima si riduceva a un ottavo del minimo, dal 29 novembre 2008, si riduce a un dodicesimo del minimo.

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, la sanzione si riduce a un decimo del minimo.

***Il vecchio redditometro applicabile
fino al periodo d'imposta 2008***

*Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

Articolo 38 - Accertamento sintetico

In vigore dal 3 dicembre 2005 fino al 30 maggio 2010, per i periodi d'imposta fino all'anno 2008.

(primo comma) L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

(secondo comma) La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ***(dal 1988, articolo 6, Dpr 917/1986)***.

(terzo comma) L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'articolo 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

(quarto comma) L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

(quinto comma) Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto

Novità fiscali 2011 Pag. n. 80

in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

(sesto comma) Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

(settimo comma) Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto indicato nel secondo comma.

(ottavo comma) Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.

(nono comma) Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).

Il nuovo redditometro applicabile dal periodo d'imposta 2009

Dpr 600/1973, articolo 38 - Accertamento sintetico

(primo comma) L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

(secondo comma) La rettifica deve essere fatta con unico atto... ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (***dal 1988, articolo 6, Dpr 917/1986***).

(terzo comma) L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione ... possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

(quarto comma) L'ufficio, ... può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

(quinto comma) La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

(sesto comma) La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ***ecceda di almeno un quinto*** quello dichiarato.

(settimo comma) L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

(ottavo comma) Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

Redditometro e indagini finanziarie per scoprire i falsi poveri

Tonino Morina

Con il redditometro il Fisco intende scoprire i falsi poveri. Il redditometro può essere "accompagnato" dalle indagini finanziarie, più comunemente conosciute come controlli bancari, per scoprire i falsi poveri, cioè chi dichiara poco o nulla nelle dichiarazioni dei redditi, ma che magari possiede diversi beni immobili e altri beni di lusso. Insomma, ricco per la gente, ma povero e con redditi bassi per il Fisco. L'occhio del Fisco è puntato, in particolare, su chi non paga imposte, perché ritiene le tasse un "optional" poco gradito, ma possiede beni di rilevante valore. Prosegue così la guerra tra presunte guardie (Fisco) e presunti ladri (evasori). A rischio accertamento chi ha un tenore di vita da "ricco", ma che dichiara redditi da "povero". Gli "007" del Fisco controlleranno chi possiede immobili, residenze secondarie, auto di grossa cilindrata, barche o altri beni di lusso e dichiara imponibili bassi. Nel mirino degli uffici delle Entrate e della Guardia di Finanza sono le "manifestazioni di capacità contributiva, incompatibili con il reddito dichiarato". E' previsto che, per il triennio 2009-2011, gli accertamenti degli uffici delle Entrate e quelli della Guardia di Finanza dovranno essere indirizzati verso gli effettivi elementi di capacità contributiva, desunti dall'anagrafe tributaria, o forniti dai Comuni. Insomma, redditometro in prima linea per scovare i falsi poveri.

Il piano straordinario per il triennio 2009-2011

E' la manovra d'estate del 2008 a prevedere l'impiego massiccio del redditometro, mediante un "piano straordinario di controlli finalizzati all'accertamento sintetico e efficientamento dell'Amministrazione fiscale". Per "accertamento sintetico" si intende l'accertamento eseguito con l'impiego del cosiddetto "redditometro". E' questo lo strumento induttivo che mette a confronto i beni posseduti, auto, immobili, barche o altri beni, con il reddito dichiarato dalla persona fisica. E' infatti previsto che, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori.

Chi non paga tasse sarà tra i primi ad essere controllato

E' disposto che nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli con l'impiego del redditometro è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva. I primi ad essere controllati saranno perciò i contribuenti che non pagano tasse, ma che hanno rilevanti capacità di spesa.

Anche i Comuni in prima linea per la caccia agli evasori. Essi hanno il compito di segna-

Novità fiscali 2011 Pag. n. 83

lare all'agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti di cui sono a conoscenza per la determinazione sintetica del reddito mediante il redditometro.

Il redditometro applicabile fino ai redditi del 2008

Il redditometro è lo strumento che fornisce una prima stima del reddito sinteticamente attribuibile alla persona fisica in base a una scelta e misurazione di certi elementi indicativi di capacità contributiva. La denominazione "redditometro" si usa per indicare gli strumenti di determinazione del reddito sintetico. Il redditometro è lo strumento che consente agli uffici dell'agenzia delle Entrate di procedere all'accertamento sintetico dei redditi della persona fisica, sulla base di parametri uniformi in relazione a indici di spesa tassativamente fissati. La norma che ammette l'uso del redditometro è l'articolo 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, che reca disposizioni in materia di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Il suo quarto comma, ***nella versione applicabile fino ai redditi dell'anno 2008***, stabilisce che l'ufficio può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. La determinazione induttiva del reddito può essere fatta dall'ufficio in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta.

Confronto tra ricchezza manifestata e redditi dichiarati

Da qualche anno il Fisco ha rispolverato il redditometro alla ricerca dei contribuenti ricchi, che dichiarano redditi bassi, evadendo le tasse dovute all'erario. E torna a usare l'accertamento che misura il reddito secondo i beni posseduti o i servizi scelti dai contribuenti. Per conferire il massimo grado di sostenibilità alla pretesa fiscale, gli uffici, sussistendone i presupposti, potranno anche eseguire le indagini finanziarie nei confronti dei contribuenti soggetti al controllo. Controlli bancari e altre indagini finanziarie che, nell'ambito delle attività improntate alla ricostruzione sintetica del reddito, costituiscono uno strumento importante per trasformare gli indizi di tipo "patrimoniale" e "gestionale" in prove che evidenzino l'effettiva capacità contributiva della persona controllata. In alcuni casi il redditometro può essere usato proficuamente anche da solo. Ad esempio, può essere usato nei confronti del contribuente in odore di mafia che non presenta la dichiarazione dei redditi, ma che possiede diversi beni immobili, macchine di grossa cilindrata, altri beni e servizi, e depositi bancari elevati, per i quali il redditometro determina sinteticamente un reddito di diversi milioni di euro. Il redditometro può perciò essere veramente efficace, se usato nei confronti di delinquenti ricchi, ma sconosciuti al Fisco. In questi casi, il Fisco può essere veramente molto efficace e utile per la collettività. Per ricordare come può essere efficace il Fisco nei confronti della malavita, sovente si ricorre all'illustre precedente degli anni venti in America che portò all'arresto del mafioso Al Capone, che venne arrestato per evasione fiscale.

I beni e i servizi del redditometro applicabile fino al 2008

I beni e servizi indicativi della capacità contributiva sono elencati nella tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 recante "determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior

Novità fiscali 2011 Pag. n. 84

reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva”. La tabella che si usa per il calcolo del redditometro è stata integralmente sostituita con decreto ministeriale 19 novembre 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 278 del 25 novembre 1992. La denominazione “Redditometro” è usata per indicare gli strumenti di determinazione del reddito sintetico.

Le nove categorie di beni e servizi

I beni e i servizi individuati sono i seguenti:

1. gli aeromobili;
2. le navi e le imbarcazioni da diporto;
3. gli autoveicoli;
4. gli altri mezzi di trasporto a motore;
5. le roulotte;
6. le residenze principali e secondarie;
7. i collaboratori familiari (da non confondere con i collaboratori dell’impresa familiare);
8. i cavalli da corsa o da equitazione;
9. le assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all’utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro gli infortuni e malattie).

La “disponibilità” secondo il redditometro

L’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 settembre 1992 stabilisce che i beni e servizi “si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi”. Vale perciò la situazione di fatto. Per esempio, l’automobile intestata al figlio studente, senza redditi, è nella “disponibilità” dei genitori. Non si considerano nella disponibilità della persona fisica, e perciò sono esclusi dal redditometro, alcuni dei beni e servizi relativi esclusivamente all’attività di impresa di arti o professioni. I beni e i servizi che si possono escludere sono i seguenti:

- aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 cc. e roulotte;
- cavalli da equitazione o da corsa;
- riserve di caccia e di pesca;
- assicurazioni di ogni tipo, limitatamente all’indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie.

A norma dell’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 1992, l’esclusione dal redditometro dei predetti beni e servizi è subordinata alla condizione che i beni e servizi siano “relativi esclusivamente ad attività di impresa o all’esercizio di arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione”. Ne consegue, per esempio, che l’automobile dell’imprenditore o del professionista, che si presume di uso promiscuo, deve essere considerata per metà ai fini del redditometro e per metà ai fini degli altri controlli induttivi delle entrate e dei redditi degli esercenti imprese, arti e professioni (parametri o studi di settore).

Novità fiscali 2011 Pag. n. 85

Valori dei beni e servizi

La disponibilità dei beni e servizi, anche della stessa categoria, è indicativa, per il relativo periodo d'imposta, di un valore che si ottiene applicando i seguenti criteri:

- si considerano gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, che si ricavano dalla tabella, riducendo proporzionalmente ciascuno di tali importi se il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti diversi dalle persone per le quali spettano le deduzioni o le detrazioni fiscali (coniuge, figli e altri familiari a carico), o se per detto bene o servizio sopporta solo in parte le spese, o se lo stesso è usato nell'esercizio di impresa, arti o professioni; gli importi calcolati su base annua sono proporzionalmente ridotti se la disponibilità del bene o servizio non è duratura per l'intero anno;
- si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella.

Somma dei valori e riduzioni

I valori ottenuti si sommano, usando i seguenti criteri:

- il valore più elevato è considerato per intero, cioè per il 100 per cento;
- il secondo valore è ridotto del 40 e considerato per il 60 per cento;
- il terzo valore è ridotto del 50 e considerato per il 50 per cento;
- il quarto valore è ridotto del 60 e considerato per il 40 per cento;
- i valori successivi sono ridotti dell'80 e considerati per il 20 per cento.

Limite della riduzione

E' stabilito che, in ogni caso, l'ammontare del valore ridotto non deve essere inferiore all'importo-base indicato nella tabella.

Somma dei valori più incrementi patrimoniali

La somma dei valori è il reddito presunto, al quale si deve aggiungere la quota relativa ad eventuali incrementi patrimoniali determinata a norma del quinto comma dell'articolo 38 del Dpr 600/1973. Questo comma dispone che "qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti". Ne consegue che, per gli investimenti effettuati, si deve attribuire:

- la quota di un quinto all'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- la quota di un quinto a ciascuno dei quattro anni precedenti.

Le "prove" per vincere contro il redditometro

E' stabilito che l'ufficio può procedere all'accertamento cosiddetto "sintetico" del maggior reddito calcolato, nel caso in cui la differenza tra il reddito determinato sinteticamente con il redditometro e quello effettivamente dichiarato risulta superiore al 25% per un periodo di almeno due anni. Il contribuente può però dimostrare che il maggior reddito presunto induttivamente dal redditometro è costituito o giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o da una diminuzione del patrimonio posseduto. Al riguardo, nella circolare 49/E del 9 agosto 2007, l'agenzia delle Entrate avverte che nel corso della fase istruttoria mediante convocazione in ufficio o mediante questionario o nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, cosiddetto concordato a regime, è necessario acquisire tutte le informazioni e la relativa documentazione probato-

Novità fiscali 2011 Pag. n. 86

ria non conoscibili attraverso gli strumenti informativi a disposizione, o per suffragare quelli conoscibili, che configurano la “prova contraria” che il contribuente oggetto di controllo può fornire prima della notificazione dell’atto di accertamento.

I controlli preliminari degli uffici

Gli uffici dovranno esaminare la documentazione prodotta dal contribuente, valutandone la probatorietà in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello specifico periodo d’imposta, nell’ambito del biennio oggetto di controllo, di:

- redditi esenti;
- redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
- somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali,
- nonché vagliare eventuali diverse giustificazioni, anche riferibili ai componenti il nucleo familiare, dello stesso tenore documentale, che pur non essendo espressamente considerate nel sesto comma dell’articolo 38 del Dpr 600 del 1973 sono tuttavia suscettibili di apprezzamento, quali, ad esempio:
 - utilizzo di finanziamenti;
 - utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, eccetera;
 - utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad esempio, i redditi agrari tassati non in base al reddito effettivamente prodotto, ma alle rendite catastali aggiornate);
 - utilizzo di somme riscosse, fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale.

La documentazione acquisita dall’ufficio sarà esaminata, oltre che per procedere o meno con l’accertamento, anche per valutare la complessiva posizione fiscale dell’eventuale contribuente correlato al soggetto selezionato in quanto è risultato quello che ha effettivamente sostenuto gli esborsi o le spese di gestione. Se sussistono elementi di certa e concreta rilevanza fiscale a carico dei contribuenti, anche a seguito dell’acquisizione di ulteriori informazioni reperibili con gli strumenti informatici a disposizione o presenti in ufficio, si procederà all’inserimento delle relative posizioni nel “Piano dei controlli”.

Le “prove” del contribuente

Il contribuente può quindi fornire le prove che giustificano le differenze tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente attribuibile dal redditometro, dimostrando che:

- possiede redditi esenti, quali Bot, Cct, e simili;
- è titolare di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, quali depositi bancari, buoni postali o altro;
- esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti, quali i redditi conseguiti dai cosiddetti venditori porta a porta, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
- il reddito conseguito non è quello effettivamente conseguito per effetto della tassazione forfetaria prevista dalla legge;
- ha venduto beni immobili.

Lo scostamento del 25% fino ai redditi del 2008 o del 20% a partire dal 2009, si calcola prendendo come base di riferimento l'importo sintetico

Il giusto calcolo della franchigia per il redditometro

Tonino Morina

Uno dei “problemi” dell'accertamento sintetico è stato il giusto calcolo della franchigia del 25% fino ai redditi del 2008 e del 20% a partire dal 2009. E' stato infatti complicato capire se lo scostamento del 25% o del 20% si calcola prendendo come base di riferimento l'importo sintetico, o il reddito dichiarato. Ai fini del redditometro applicabile fino ai redditi del 2008, l'ufficio può procedere all'accertamento “sintetico” del maggior reddito calcolato, nel caso in cui la differenza tra il reddito determinato sinteticamente con il redditometro e quello effettivamente dichiarato risulta superiore al 25% per un periodo di almeno due anni. In una nota del servizio consultivo e ispettivo tributario (SECIT), si legge che “nelle istruzioni ministeriali relative ai questionari ed in quelle per la compilazione della dichiarazione dei redditi” modello 740/93, per il 1992, “è stato precisato che l'ufficio può procedere ad accertamento sintetico se il reddito dichiarato è inferiore al reddito accertabile diminuito di un importo pari ad un quarto di quest'ultimo reddito. Al riguardo, va precisato che la attuale formulazione normativa (articolo 38, comma 4, DPR 600/1973) andrebbe modificata al fine di rendere del tutto evidente tale impostazione, in quanto il testo vigente può far sorgere il dubbio che lo scostamento si riferisca, invece, al 25% del reddito complessivo dichiarato”. La norma incriminata è la seguente: “L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”. L'invito del SECIT a modificare la norma è però rimasto nel vuoto, perché il predetto periodo è rimasto lo stesso dal lontano 1992, generando confusione tra gli addetti ai lavori, che magari si sono dimenticati delle istruzioni del modello 740/93, cioè del modello che venne definito “lunare” dall'allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Pertanto, esistono programmi che applicano la norma secondo le corrette indicazioni ministeriali del 1993 che prevedono l'applicazione del 25% a titolo di franchigia sul reddito sinteticamente attribuibile in base ai beni e servizi rilevanti per il redditometro. Perciò, se il reddito sintetico è 100.000 euro:

- lo scostamento di un quarto è pari a 25.000 euro, che costituisce la “franchigia” (100.000 per 25% è infatti uguale a 25.000 euro);
- la soglia di reddito al di sotto della quale può essere applicato il redditometro è uguale a 75mila euro, cioè alla differenza tra i 100.000 euro del reddito sintetico e la franchigia di 25.000 euro.

Di conseguenza, a partire da un reddito dichiarato di almeno 75.000 euro il contribuente è

Novità fiscali 2011 Pag. n. 88

escluso dall'accertamento da redditometro. A partire, invece, da un reddito di 74.999,99 euro o di importo inferiore, il contribuente è soggetto all'accertamento da redditometro, fermo restando che la non congruità del reddito dichiarato deve verificarsi per un periodo di almeno due anni.

Il “problema” si ripete con il nuovo sintetico applicabile dal 2009

Anche la formulazione della nuova norma sull'accertamento sintetico applicabile a partire dai redditi delle persone fisiche del 2009, cioè a partire dai modelli presentati nel 2010, modelli 730/2010 o Unico persone fisiche 2010, per il 2009, ripete, in pratica, i “problemi” della vecchia norma applicabile fino ai redditi dell'anno 2008.

La misura della “franchigia” è comunque variata: mentre il vecchio articolo 38, quarto comma 4, del Dpr 600/1973, applicabile fino ai redditi dell'anno 2008, prevedeva una franchigia del 25%, il nuovo articolo 38, sesto comma, applicabile a partire dai redditi del 2009, prevede una franchigia del 20 per cento.

L'ipotesi corretta è di prendere a base il reddito sintetico

Considerato che, a partire dai redditi del 2009, la “franchigia” è stata ridotta da un quarto ad un quinto, occorre determinare il quinto di scostamento pendendo sempre a base il reddito sinteticamente accertabile. Ad esempio, se il reddito sintetico accertabile è pari a 100mila euro, il contribuente che dichiara 80mila euro di reddito o più, non è accertabile, in quanto la differenza non supera il quinto del reddito dichiarato. Se, invece, il contribuente dichiara meno di 80mila euro di reddito, scatta l'accertamento sintetico. Insomma, la differenza del 20% si calcola, prendendo a base il reddito sinteticamente accertabile e non il reddito dichiarato. Una conferma in questo senso è stata data dalla stessa agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2011, del 26 gennaio 2011, quando ha affermato che <<la determinazione sintetica del reddito è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto il reddito dichiarato>>, ribadendo in questo modo che il 20% di “franchigia” va calcolato sul reddito sintetico accertabile e non su quello dichiarato.

E' sbagliato prendere a base il reddito dichiarato

E' quindi sbagliato prendere come riferimento il reddito dichiarato. Questo per la ragione che, in questo modo, sarebbe accertabile il contribuente che dichiara 100mila euro di reddito, se il reddito sinteticamente accertabile supera il limite di 120mila euro. Prendendo a base il reddito dichiarato di 100mila euro, sarebbe infatti accertabile per l'intera differenza tra il reddito sinteticamente determinato e quello dichiarato, quando il reddito complessivo accertabile supera di almeno un quinto quello dichiarato, cioè, nel caso di reddito dichiarato di 100mila euro, supera l'importo di 120mila euro. Non è così, perché, come si è detto, quello che si deve prendere come riferimento è il reddito sinteticamente accertabile.

Il calcolo del reddito sintetico in base ai beni e servizi

Per determinare il reddito sinteticamente attribuibile alla persona fisica, si può fare l'esempio di un contribuente che nell'anno **2006** ha avuto nella sua disponibilità i seguenti beni e servizi:

- un'abitazione principale di proprietà a Bologna, di metri quadrati 180; in questo caso, si moltiplica l'importo di 25,97 euro per i 180 metri quadrati;
- una residenza secondaria di proprietà in Liguria, di metri quadrati 120; in questo caso, si moltiplica l'importo di 10,70 euro per i 120 metri quadrati;
- una imbarcazione a vela di 12 metri, immatricolata da 5 anni; si somma l'importo base indicato in tabelle di **3.437,28** euro, più **6,11** euro ogni cm eccedente i 900;
- un'autovettura da 20 HP a gasolio, immatricolata da 2 anni; si somma l'importo base indicato in tabella di **3.465,54** euro, più **293,31** euro per ogni HP eccedente i 16;
- un'autovettura a benzina, da 12 HP, nuova, del costo di 10 mila euro; si indica l'importo base di **1.808,01** indicato in tabella;
- una moto di 750 cc di cilindrata; si indica l'importo base di **974,89** indicato in tabella;
- un collaboratore familiare convivente a tempo pieno; si indica l'importo base indicato in tabella di **15.429,56**.

I risultati ottenuti o gli importi base si moltiplicano per il relativo coefficiente indicato nella tabella. I valori ottenuti si sommano, applicando i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 10 settembre 1992. Per lo stesso anno **2006** va considerato un incremento patrimoniale per investimenti effettuati pari a **40mila euro** (un quinto di **200mila euro**). Si applica cioè il quinto comma dell'articolo 38 del Dpr 600/73, il quale stabilisce che <<Quella l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti>>. Considerato che il contribuente, nell'anno **2006**, ha effettuato investimenti per **200mila euro**, la spesa rilevante per il redditometro, che va suddivisa per cinque, è quindi di **40mila euro**.

Determinazione del reddito sintetico 2006

Bene o servizio	Importo	Coefficiente	Ammontare	%	Reddito lordo attribuibile
abitazione principale di proprietà a Bologna, di metri quadrati 180 (per 25,97)	4.674,60	5	23.373,00	40%	9.349,20
residenza secondaria di proprietà in Liguria, di metri quadrati 120 (per 10,70)	1.284,00	5	6.420,00	20%	1.284,00
imbarcazione a vela di 12 metri, immatricolata da 5 anni (3.437,28 euro, più 6,11 euro ogni cm eccedente i 900)	5.270,28	7	33.202,76 (90% di 36.891,96)	60%	19.921,66
autovettura da 20 HP a gasolio, immatricolata da 2 anni (3.465,54 euro, più 293,31 euro per ogni HP eccedente i 16)	4.638,78	6	27.832,68	50%	13.916,34
autovettura a benzina, da 12 HP, nuova, del costo di 10 mila euro	1.808,01	4	7.232,04	20%	1.808,01 (* importo base)
moto di 750 cc di cilindrata	974,89	7	6.824,23	20%	1.364,85
collaboratore familiare convivente a tempo pieno	15.429,56	4	61.718,24	100%	61.718,24
Più incremento patrimoniale dell'anno (un quinto di 200mila euro, pari a 40mila euro)	40.000,00				40.000,00

Totale reddito sintetico attribuibile

149.362,30

Soglia del reddito, al di sotto del quale è applicabile l'accertamento con il redditometro (75% di **149.362,30**), **112.021,73**.

Il contribuente beneficia cioè di una franchigia del 25%. Perciò fino a un reddito dichiarato di **112.021,73** (149.362,30 meno la franchigia del 25%) il contribuente è escluso dall'accertamento da redditometro. A partire, invece, da un reddito di **112.021,72** euro o di importo inferiore, il contribuente è soggetto all'accertamento da redditometro, fermo restando che la non congruità del reddito dichiarato deve verificarsi per un periodo di almeno due anni.

***Fac-simile di richiesta archiviazione
questionario redditometro***

*Spett/le Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di **Torino***

Oggetto: questionario numero Q00137/2010, protocollo 16085 del 21 dicembre 2010. Anno d'imposta 2007. Notifica del 28 febbraio 2011.

Richiesta archiviazione questionario redditometro

Il sottoscritto **Mario Bianchi**, nato a Torino il 24 agosto 1953 ed ivi residente in Via Livorno, 46,

premessò che

- ***il 28 febbraio 2011 ha ricevuto il questionario in oggetto;***
- *l'ufficio delle Entrate di **Torino**, ha calcolato, per l'anno **2007**, a carico del sottoscritto, un reddito di **36.540,00** euro, conseguente agli incrementi patrimoniali relativi agli atti stipulati nell'anno **2007** e successivi;*
- *il reddito sinteticamente attribuito al sottoscritto è stato determinato in base ai coefficienti presuntivi di reddito, cosiddetto redditometro, a norma dell'articolo 38, quarto comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.*

Fa presente che

il reddito determinato sinteticamente trova giustificazione nel fatto che il sottoscritto possiede redditi esenti, in quanto è titolare di reddito di natura agricola. A giustificazione di quanto sopra affermato, specifica che negli anni dal **2001 al 2007** ha conseguito i seguenti ricavi derivanti da attività agricola:

- anno 2001: 33.654.000 lire, pari a 17.380,84 euro;
- anno 2002: 110.626,00 euro;
- anno 2003: 39.372,00 euro;
- anno 2004: 90.160,00 euro;

Novità fiscali 2011 Pag. n. 92

- anno 2005: 67.150,00 euro;
- anno 2006: 84.250,00 euro;
- anno 2007: 72.145,00 euro.

In aggiunta ai predetti ricavi, il sottoscritto ha anche ricevuto altri ricavi, esclusi da Iva, a titolo di compensazione finanziaria per prodotto destinato alla trasformazione industriale ai sensi del regolamento CEE numero 3338/93 e successive modifiche ed integrazioni. Ad esempio, negli anni 2005 e 2006 ha conseguito altri ricavi per un totale di 76.250,00 euro.

Lo scrivente chiede perciò di archiviare il questionario in oggetto

Il sottoscritto fa inoltre presente che lo stesso ufficio locale delle Entrate di **Torino** ha già archiviato, per gli stessi motivi, un precedente questionario sul redditometro, per l'anno **2002**. Per chiarezza, si precisa che il questionario che venne archiviato riportava il **numero Q00068/2007, protocollo 3724 del 7 marzo 2007, per l'anno d'imposta 2002, ed era stato notificato il 14 marzo 2007**.

Allegate fotocopie registro Iva fatture emesse dal **2001 al 2007**.

Torino, **28 marzo 2011**

Con osservanza
Mario Bianchi

Novità fiscali 2011 Pag. n. 93
***Nella circolare n. 1 del 2008, nuove istruzioni
sull'attività delle Fiamme gialle***

<i>La Guardia di Finanza fissa le regole per i controlli e le verifiche</i>
--

Tonino Morina

Più di mille pagine per la lotta all'evasione, con il redditometro in prima linea. E' infatti di oltre mille, esattamente 1.133 pagine, la circolare n. 1 del 29 dicembre 2008, emanata dal Comando generale della Guardia di Finanza, che fornisce le istruzioni sull'attività di verifica delle Fiamme gialle. La circolare contiene molte novità, che riguardano, tra l'altro, le indagini finanziarie e il redditometro, per il quale è previsto l'impiego di nuovi indici per misurare la ricchezza del contribuente. Novità anche sui controlli degli studi di settore e delle attività illecite. La circolare, di complessivi quattro volumi, detta le linee guida per i controlli e le verifiche fiscali. Quattro grandi volumi per guidare le Fiamme gialle negli accessi, ispezioni e verifiche con il duplice obiettivo di una maggiore proficuità per l'erario e di una minore litigiosità. Nella "presentazione" della circolare 1/2008, si legge che la nuova istruzione sull'attività di verifica è frutto di un lavoro intenso iniziato da oltre un anno, che è stato sviluppato da un gruppo di ufficiali e ispettori del Comando Generale e dei reparti territoriali, che si sono attenuti a un preciso mandato, con l'obiettivo di:

- semplificare le procedure interne che regolano l'organizzazione del servizio, per snellire e rendere più funzionali i rapporti tra i vari livelli di direzione, comando e controllo;
- innovare i metodi ispettivi, per migliorare la qualità degli interventi e rafforzare il raccordo tra le verifiche e i successivi accertamenti degli uffici finanziari.

L'augurio è che, alla prova dei fatti, la nuova istruzione sull'attività di verifica sia davvero il "nuovo motore" per migliorare la qualità del lavoro investigativo e quindi creare le condizioni per raggiungere più elevati livelli di efficacia ed efficienza dei servizi di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Insomma, più qualità per combattere meglio l'evasione, significa anche evitare di creare, come è capitato in alcuni casi nel passato, verifiche di milioni di euro che poi si sono rivelati in buona parte inesistenti.

I nuovi indici di ricchezza per il redditometro

Viaggi, crociere, frequenza di case da gioco, circoli privati, hobby costosi e altri “lussi”, sotto l’occhio delle Fiamme gialle per misurare la capacità contributiva del contribuente. La Guardia di Finanza introduce infatti nuovi indici di ricchezza, precisando che, a titolo di orientamento e in via non esaustiva, tra gli elementi e le circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva, da considerare nel quadro della ricostruzione sintetica del reddito, mediante il redditometro, in aggiunta a quelli espressamente riportati dalla legge, possono rilevare i seguenti:

- pagamento di consistenti rate di mutuo;
- pagamento di canoni di locazione finanziaria (leasing), soprattutto in relazione a unità immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto;
- pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;
- spese per la ristrutturazione di immobili;
- spese per arredi di lusso di abitazione;
- pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
- pagamento di rette per scuole private particolarmente costose;
- assidua frequenza di case da gioco;
- partecipazione ad aste;
- frequenti viaggi e crociere;
- acquisto di beni di particolare valore, quali quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse storico - archeologico, eccetera;
- disponibilità di riserve di caccia o di pesca;
- hobby particolarmente costosi, quali, ad esempio, partecipazione a gare automobilistiche, rally, gare di motonautica, eccetera.

Per due euro in meno il Fisco ne chiede 800

Capita che il Fisco non colleghi il versamento del contribuente al ravvedimento e che per due euro in meno di interessi si intestardisca a presentare un conto di quasi 800 euro. È quanto accaduto a un contribuente di Milano, destinatario di una cartella di pagamento sbagliata, relativa alla liquidazione automatizzata di Unico 2006, redditi 2005. Tutto nasce da un calcolo non corretto effettuato in Unico 2006, cui si è posto rimedio con una dichiarazione integrativa, presentata il 27 novembre 2006, con un debito Irpef di 545 euro. A complicare la situazione, il 7 luglio, però, era stato utilizzato un credito inesistente di 2.258 euro. Una volta emerso l'errore, il contribuente è corso ai ripari, anche se il ravvedimento è stato diviso in due tranches: 2.818,40 euro a titolo di imposta e interessi e 169,38 euro per sanzioni. Tanta puntigliosità per dire che, alla prova del nove le sanzioni sono superiori di 1,20 euro rispetto al dovuto, mentre per tributi e interessi mancano, a essere precisi, 2,82 euro. Che cosa è successo poi? I controlli automatizzati dell'agenzia non hanno classificato il ravvedimento, così che il contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento per 3.454,56 euro. Per fortuna, c'è l'autotutela, cioè la possibilità di spiegare all'ufficio, carte alla mano, il proprio comportamento. Peccato, che qualche volta, come in questo caso, ci si scontri con un funzionario ligio ai conti, anche a costo di mettere alla prova il buon senso. Infatti l'ufficio continua a contestare un minore versamento a titolo di interessi pari a 2 euro e, pertanto, disconosce il ravvedimento per le sanzioni e gli interessi, pretendendo il pagamento delle sanzioni intere e degli interessi per circa 800 euro. Tanto zelo non sembra però supportato dalle norme perché, in tema di riscossione di importi minimi, si deve tenere presente che, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, è disposto l'abbandono dei crediti erariali, regionali e locali di importo non superiore a 16,53 euro. In tema di riscossione di importi minimi, occorre tenere presente che, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, è disposto l'abbandono dei crediti erariali, regionali e locali di importo non superiore a 32.000 lire, pari a 16,53 euro. Lo prevede il Dpr 16 aprile 1999, n. 129. Esso stabilisce che non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, in 32.000 lire, pari a 16,53 euro. Se l'importo supera le 32.000 lire, pari a 16,53 euro, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare. Inoltre, si dimenticano gli insegnamenti contenuti nella lettera-circolare 195/S del 5 agosto 1998. In questo documento, si ricorda agli uffici che l'atto sbagliato è annullabile senza limiti di tempo. La lettera-circolare 195/S specifica che l'autotutela non è un optional e ricorda agli uffici i rischi che corrono in caso di liti temerarie. Infatti, il mancato esercizio dell'autotutela in caso di un atto illegittimo «può portare alla condanna alle spese dell'amministrazione con conseguente danno erariale (la cui responsabilità potrebbe essere fatta ricadere sul dirigente responsabile del mancato annullamento dell'atto)».

Come finirà la storia? Si può ancora sperare che l'ufficio, nel rispetto dei diritti del contribuente, riconosca di non aver tenuto conto del ravvedimento e, in applicazione di una regola non scritta, quella del buon senso, annulli subito l'atto sbagliato.

Novità fiscali 2011 Pag. n. 96
***La rigidità del sistema di controllo del ravvedimento
può comportare richieste assurde***

I controlli del Fisco “dimenticano” i ravvedimenti

Salvina Morina

Tonino Morina

I controlli automatici del Fisco relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e dei modelli 770, Unico compreso, si “dimenticano” i ravvedimenti. La conseguenza è che ai contribuenti arrivano le comunicazioni di irregolarità dell'agenzia delle Entrate, cosiddetti avvisi bonari, con richiesta di sanzioni e interessi, proprio per la ragione che il sistema di controllo del Fisco non riconosce il ravvedimento fatto. In questi casi, il contribuente deve fornire all'ufficio i chiarimenti ed esibire la documentazione, in mancanza della quale rischia di pagare le somme indicate nell'avviso bonario. Per fortuna, va detto che le comunicazioni del Fisco, se sbagliate, possono essere corrette da qualsiasi ufficio locale dell'agenzia delle Entrate preposto all'assistenza del contribuente.

Per un euro in meno il Fisco ne pretende diverse migliaia

La precisione fino al puntiglio può costare diverse migliaia di euro. Lo fanno i tanti emuli della signora Longari, che hanno visto sfumare premi milionari per un piccolo errore a un Telequiz, ma se n'è accorto anche un contribuente di Brescia che aveva pagato in ritardo un versamento e ha scelto il ravvedimento spontaneo, che permette di rimediare agli errori con un pagamento ridotto: ha versato l'imposta, corretta, ha aggiunto la sanzione, giusta, ma ha sbagliato per un euro il calcolo degli interessi. Risultato: il sistema di controllo dell'agenzia delle Entrate ha respinto il ravvedimento e ha chiesto le sanzioni nella misura intera. Migliaia e migliaia di euro. Possibile? Di più, reale. Perché i meccanismi automatici aiutano, tagliano i tempi, moltiplicano le operazioni, ma come tutti i cervelloni elettronici sono «stupidi»: dove finiscono la «collaborazione», la «buona fede» e la «tutela dell'affidamento» che lo Statuto del contribuente (è una legge dello stato, la 212/2000) imporrebbero ai rapporti fra chi paga e chi riscuote le tasse? Concetti troppo aerei per l'informatica.

Un euro in meno può costare 27.500 euro

Per avere un'idea del problema, basta fare due calcoli. Un versamento in ritardo di 100mila euro, grazie al «ravvedimento operoso» entro 30 giorni, fino al 1° febbraio si poteva risolvere aggiungendo 2.500 euro, più qualche spicciolo per gli interessi. Un rincaro modesto, pensato proprio per premiare l'atteggiamento del contribuente che si «ravvede» in modo «operoso», cioè attivo e collaborante. Qualsiasi proprietario di casa che si dimentica di pagare la Tarsu e si «ravvede» qualche giorno dopo la scadenza conosce questo principio, seguito anche dalla Rai che chiede una «piccola sovrattassa» (parole dello spot) a chi non paga il canone nei termini. Per il sistema del Fisco, un euro mancante fa inceppare il meccanismo e il “problema” si moltiplica, arrivando a 30mila euro (la san-

Novità fiscali 2011 Pag. n. 97

zione è del 30%). In pratica, un euro in meno potrebbe costare 27.500 euro, tanto è la differenza tra 2.500 euro e 30mila euro. Un'enormità, ma soprattutto un'assurdità.

Il sistema del fisco si "dimentica" che esiste l'errore scusabile

Come sempre nelle questioni fiscali, su quell'euro si possono imbastire erudite battaglie giurisprudenziali. L'«errore scusabile», previsto dalla riforma delle sanzioni (articolo 6, decreto legislativo 472/1997) ferma le penalità quando il mancato pagamento è dovuto a «obiettive condizioni di incertezza» sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme, non è questo il caso. La sanzione si ferma anche quando il fatto è commesso «per forza maggiore», ma le ragioni della matematica non possono certo essere ritenute tali. C'è però una regola semplice e chiara, scritta in «Gazzetta ufficiale» da 11 anni, che recita: «I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede» (articolo 10, comma 1 della legge 212/2000). E' inoltre previsto che «l'errore può ritenersi scusabile ogni volta che il contribuente abbia osservato una normale diligenza nel calcolo degli importi dovuti». Qualcuno potrebbe chiedersi chi abbia detto queste parole. Per fortuna, sono parole della stessa agenzia delle Entrate (circolare 12/E del 21 febbraio 2003). Ma, forse, è il caso di rinfrescare la memoria a qualche zelante funzionario degli uffici delle stesse Entrate, integrando magari la perfezione matematica del computer, cioè del cervellone elettronico «stupido».

Fino a 16,53 euro il Fisco abbandona la pretesa

Si deve infine sottolineare che esiste una norma di legge che prevede l'abbandono della riscossione di importi minimi. Per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, è infatti disposto l'abbandono dei crediti erariali, regionali e locali di importo non superiore a 32.000 lire, pari a 16,53 euro. Lo prevede il Dpr 16 aprile 1999, n. 129. Esso stabilisce che non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, in 16,53 euro. Se l'importo supera questo limite, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare. La norma di favore non si applica se il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti lo stesso tributo. Nel caso del contribuente bresciano, aprire una lite di diverse migliaia di euro, per l'errore di un euro, è contro ogni norma di legge, ma soprattutto è contro una regola non scritta, ma sempre valida, quella del «buon senso».

Sanzioni senza sconti per le false compensazioni

Il comma 8 dell'articolo 10 della manovra d'estate 2009, di cui all'articolo 10, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con l'obiettivo di rendere più rigorosi i controlli per contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, in vigore dal 1° gennaio 2010, dispone che all'articolo 27, comma 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: <<Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472>>. Il richiamato comma 18 dell'articolo all'articolo 27, stabilisce che l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. L'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 472/1997, dispone che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, è possibile definire la controversia con il pagamento di un importo pari **ad un quarto** della sanzione indicata e comunque non inferiore **ad un quarto dei minimi** edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Il comma 2 dell'articolo 17, del decreto legislativo 472/1997, stabilisce che è ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari **ad un quarto** della sanzione irrogata e comunque non inferiore **ad un quarto** dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Attenzione: la riduzione **ad un quarto** si applica alle violazioni commesse fino al **31 gennaio 2011**, mentre per le violazioni commesse **dal 1° febbraio 2011** la sanzione si potrà ridurre **ad un terzo**. In definitiva, il contribuente che userà in compensazione crediti inesistenti, di qualsiasi natura, Iva, Irpef, Ires o altro, è punibile con la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi, sanzione che è in ogni caso esclusa dalla definizione agevolata, con la riduzione **a un quarto in caso di** violazioni commesse fino al **31 gennaio 2011**, o **ad un terzo in caso di** violazioni commesse **dal 1° febbraio 2011**, come disposto dai predetti articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Le regole vigenti sui crediti fiscali di fine anno

Le imposte a credito a fine anno, che saranno poi indicate nelle relative dichiarazioni annuali, Iva, redditi Irap, o modello 770, possono essere usate in compensazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva in via autonoma, sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva con il modello Unico. Rimane ferma, anche per i crediti annuali Iva non superiori a 10mila euro, la regola generale che i crediti maturati nel corso dell'anno sono compensabili con i versamenti da fare con l'F24 a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ad esempio, il contribuente che ha un credito annuale Iva relativo al **2010** fino a 10mila euro (non supera cioè il limite di 10mila euro e nemmeno quello di 15mila euro) poteva compensare il credito Iva già a partire dai versamenti che doveva fare entro il **17 gennaio 2011**. La compensazione è possibile a condizione che il contribuente indichi crediti Iva nell'F24, con il codice **6099** e l'anno di riferimento **2010**, di ammontare non superiore al credito

Novità fiscali 2011 Pag. n. 99

che indicherà nella dichiarazione *Iva 2011, per il 2010, da presentare entro il 30 settembre 2011.*

Sanzioni da 100 al 200% sui falsi crediti

L'errore nel calcolare il credito Iva effettivamente spettante, eseguendo compensazioni di importo superiore al credito, è soggetto a sanzioni, con l'ulteriore precisazione che sui crediti inesistenti, di qualsiasi tributo, Iva, Ires, Irap o Irpef, sono applicabili le nuove sanzioni dal 100 al 200%. Si precisa che il credito Iva annuale può essere usato per compensare i versamenti anche se non è rimborsabile perché il contribuente non possiede i requisiti per il rimborso. La facoltà di usare i crediti Iva in compensazione è concessa anche ai contribuenti Iva che chiedono rimborsi infrannuali. Si deve infine rilevare che la sanzione prevista dall'articolo 27, comma 18, del decreto legge n. 185 del 2008, in vigore dal 29 novembre 2008, sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti inesistenti, si applica alle violazioni commesse a decorrere dalla predetta data (circolare 8/E del 13 marzo 2009, paragrafo 7, indebite compensazioni).

Vecchie sanzioni sui falsi crediti di contributi e premi

Si deve infine rilevare che nulla è cambiato in materia di compensazioni dei contributi e premi, con i versamenti da fare con il modello F24. I contributi Inps o di altra natura e i premi Inail, così come sono esclusi dal ravvedimento, sono anche estranei al sistema delle sanzioni tributarie. Pertanto, in caso di compensazione di crediti inesistenti di contributi e premi, con i versamenti da fare con il modello F24, si continuano ad applicare le sanzioni civili ordinariamente previsti per i contributi e premi.

Sanzioni applicabili dal 29 novembre 2008

La sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti inesistenti si applica sui crediti inesistenti di qualsiasi tributo, Iva, Ires, Irap o Irpef. Pertanto, in caso di ravvedimento, bisogna distinguere se la violazione integra quella di utilizzo in compensazione di un credito inesistente, o di un credito non spettante per l'utilizzo in compensazione, come, ad esempio, nel caso di un importo che eccede il limite annuo di 516.456,90 euro. ***In caso di violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011***, nel caso di utilizzo di credito inesistente, le riduzioni da ravvedimento breve o lungo, cioè a un dodicesimo del minimo, per il ravvedimento breve, entro 30 giorni, o a un decimo del minimo, per il ravvedimento lungo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione, vanno rapportate alla violazione minima del 100% (8,33% per il ravvedimento breve; 10% per il ravvedimento lungo). Qualora, invece, la violazione commessa sia quella dell'uso di un credito non spettante, ***in caso di violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011***, le sanzioni ridotte devono essere rapportate a quella del 30% (2,5% per il ravvedimento breve; 3% per il ravvedimento lungo).

Atti di recupero entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo

L'atto di recupero dei crediti inesistenti dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito inesistente. E' inoltre stabilito che è punito con la sanzione del 200% della misura dei crediti compensati chi utilizza crediti inesistenti per pagare somme dovute per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun anno solare.

Il valzer delle sanzioni:

- ***sui crediti esistenti ma usati oltre il limite (sanzione del 30%);***
- ***sui crediti inesistenti (sanzione dal 100 al 200%);***
- ***sui crediti indebitamente compensati in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro (sanzione del 50%).***

Circolare n. 8/E del 13 marzo 2009 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Sanzioni sui crediti esistenti, ma usati oltre il limite (sanzione del 30%)

Omissis.... Paragrafo 7 “indebite compensazioni”.

7.1 Compensazione di ***crediti esistenti oltre il limite*** consentito. Sanzioni amministrative ***Domanda.*** In relazione alla nuova sanzione dettata dall'articolo 27, comma 18 del decreto legge n. 185 del 2008, è possibile ritenere che la stessa non sia applicabile nelle ipotesi di utilizzo del credito in compensazione oltre la misura massima consentita dall'articolo 34, comma 1, della legge 388/2000? In caso positivo, tornerebbe ad essere applicabile la sanzione del 30%?

Risposta. L'articolo 27, comma 18, del decreto legge n. 185 del 2008 ha introdotto la sanzione amministrativa per l'utilizzo in compensazione di ***crediti inesistenti***, che va dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi. La predetta sanzione non si applica nell'ipotesi di crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l'importo stabilito dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (516.456,90 euro). In tale circostanza, infatti, come chiarito con la risoluzione n. 452/E del 27 novembre 2008, si applica la sanzione prevista per l'omesso versamento di imposte di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, pari al ***30 per cento*** dell'importo indebitamente compensato. Per completezza, si rappresenta che la sanzione in parola non trova applicazione anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione i crediti da indicare nel quadro RU, esistenti ma utilizzati oltre il limite di 250.000 euro, previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Sanzioni sui crediti inesistenti (dal 100 al 200 per cento)

7.2 Decorrenza

Domanda. L'articolo 27, comma 18, del decreto legge n. 185 del 2008 ha introdotto la ***sanzione dal 100 al 200 per cento*** per l'utilizzo in compensazione di ***crediti inesistenti***. E' corretto ritenere che tale sanzione si applichi solo alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del decreto?

Risposta. Il principio di irretroattività delle norme sanzionatorie, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, esclude che possano operare retroattivamente le norme che introducono nuove sanzioni e quelle che rendono più onerosa una sanzione già esistente. Pertanto, la sanzione prevista dall'articolo 27, comma 18, del de-

Novità fiscali 2011 Pag. n. 101

creto legge n. 185 del 2008, in vigore dal **29 novembre 2008**, si applica alle violazioni commesse a decorrere dalla predetta data. Si fa presente che la disciplina in commento è stata integrata dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5. Tale ultima disposizione - che ha aggiunto un periodo al comma 18 dell'articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008 - ha previsto l'applicazione della **sanzione nella misura massima del duecento per cento nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare**. La disposizione si applica alle violazioni commesse a **decorrere dall'11 febbraio 2009**, data di entrata in vigore del citato decreto n. 5 del 2009.

Sanzioni sui crediti compensati in presenza di debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (50 per cento)

Articolo 31, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: <<A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del **50 per cento** dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento **fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato**.

La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa **e non può comunque essere superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato**; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.

E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle **stesse imposte**, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto...>>.

L'annunciato decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze reca la data del 10 febbraio 2011 ed è stato pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare **non superiore a 1.500 euro**.

*** Con comunicato stampa del 14 gennaio 2011, l'agenzia delle Entrate ha affermato che fino data di pubblicazione del previsto decreto, che è stato pubblicato il 18 febbraio 2011, il blocco delle compensazioni è sospeso: non saranno applicate sanzioni in presenza di compensazioni a condizione che il credito residuo copra almeno l'importo del ruolo scaduto.**

Le regole per restituire il credito compensato in più per errore

Risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002 - Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Gestione Tributi

Crediti d'imposta utilizzati in compensazione in F24 in misura superiore a quanto effettivamente spettante

Sintesi: La risoluzione fornisce le istruzioni per riversare all'erario, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), i crediti d'imposta utilizzati, in compensazione con il modello di pagamento F24, in misura superiore a quanto effettivamente spettante.

Il contribuente che ha utilizzato in compensazione con il modello di pagamento F24 crediti d'imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante può, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) regolarizzare la propria posizione nel modo seguente:

- ***versare l'importo del credito d'imposta non spettante***, maggiorato degli interessi, con il modello di pagamento F24, avendo cura di indicare nella colonna "codice tributo" ***il codice relativo al credito d'imposta utilizzato in eccesso***, nella colonna "importi a debito versati" l'importo del credito da restituire e nella colonna "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento;
- versare la sanzione dovuta per il ravvedimento con il codice tributo 8911 "sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva".

Nota bene: per il pagamento della sanzione da ravvedimento, occorre tenere conto della diversa penalità applicabile (30%, 50%, 100%, 200%) e della conseguente riduzione spettante, a seconda del periodo in cui è stata commessa la violazione, se fino al 31 gennaio 2011, o dal 1° febbraio 2011; gli interessi legali sono dovuti nella misura dell'1% annuo fino al 31 dicembre 2010 e dell'1,5% annuo dal 1° gennaio 2011.

Il sistema tributario italiano dal 1971 al 2011

Le più importanti norme in materia fiscale sono state introdotte a partire dal 1972, a seguito di una legge delega del 1971. Esattamente, la legge **9 ottobre 1971, n. 825**, che ha per titolo “delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria”.

Il primo decreto introdotto a seguito della legge delega del 1971 è stato il **decreto Iva, Dpr 633 del 26 ottobre 1972**, entrato in vigore il **1° gennaio 1973, in sostituzione dell'IGE (imposta generale sull'entrata) o del dazio**.

Per i contribuenti, con il decreto Iva, acronimo imposta sul valore aggiunto, è stata la prima volta in Italia che si è prevista la possibilità di avere il rimborso da parte del Fisco. Era questa una novità rivoluzionaria, considerato che i direttori degli ex uffici distrettuali delle imposte dirette, oggi uffici dell'agenzia delle Entrate, erano chiamati “procuratori delle imposte”. Insomma, dovevano procurare le imposte, mai eseguire rimborsi.

Per loro, eseguire rimborsi, erano atti contro natura....

***I decreti del 1973, con effetto dal 1974,
dopo la soppressione della ricchezza mobile***

Per il Fisco italiano, una data storica è quella del 29 settembre 1973, data in cui vennero introdotti molti decreti del Presidente della Repubblica, con effetto dal 1° gennaio 1974, che, dopo l'Iva, già in vigore dal 1973, completarono la riforma tributaria di cui alla legge delega del 1971. Molti dei decreti del 29 settembre 1973 sono ancora vigenti, anche se spesso sono stati integrati da nuovi commi o articoli. Ecco, di seguito, i DPR più importanti.

- Dpr 29 settembre 1973, n. 597, imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- Dpr 29 settembre 1973, n. 598, imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG);
- Dpr 29 settembre 1973, n. 599, imposta locale sui redditi (ILOR);
- ***Dpr 29 settembre 1973, n. 600***, accertamento delle imposte sui redditi (***vigente***);
- ***Dpr 29 settembre 1973, n. 601***, agevolazioni (***vigente***);
- ***Dpr 29 settembre 1973, n. 602***, riscossione (***vigente***);
- ***Dpr 29 settembre 1973, n. 605***, anagrafe tributaria e codice fiscale (***vigente***).

I tre Dpr 597, 598 e 599, sono stati poi sostituiti e accorpati in un unico Dpr, esattamente il **Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore dal 1° gennaio 1988**, cioè il testo unico delle imposte sui redditi. Il Dpr 917/1986 ha poi subito

Novità fiscali 2011 Pag. n. 104

modifiche importanti, anche sulla numerazione degli articoli, con effetto dal 1° gennaio 2004, a seguito della sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) con l'imposta sul reddito delle società (IRES), di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

Le "incompiute" della legge delega del 2003

Alla legge delega del 1971 ha poi fatto seguito, dopo 32 anni, un'altra legge delega, esattamente la legge 7 aprile 2003, n. 80, che delegava il Governo "ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)" e che i relativi decreti dovevano essere emanati entro due anni, cioè entro il ***mese di aprile del 2005***. Il nuovo sistema, all'articolo 1, prevedeva che esso si doveva basare su cinque imposte ordinate in un unico codice:

- ***imposta sul reddito, acronimo IRE, in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche Irpef, acronimo IRPEF;***
- ***imposta sul reddito delle società, acronimo IRES, in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, acronimo IRPEG;***
- ***imposta sul valore aggiunto, acronimo IVA;***
- ***imposta sui servizi;***
- ***accisa (articolo 1).***

Inoltre, come previsto dall'articolo 3 del decreto, uno degli obiettivi era quello di "ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro ed al 33 per cento oltre tale importo". In verità, è rimasto tutto sulla carta, considerato che l'unica rilevante modifica, che si è avuta con la legge delega del 2003, è stata la sostituzione dell'IRPEG con l'IRES, di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. L'Ires ha sostituito l'Irpeg con effetto dal 1° gennaio 2004, e il testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, ha subito delle modifiche importanti, anche sulla numerazione degli articoli, che è profondamente cambiata. Come si è detto, la legge delega del 7 aprile 2003, n. 80, prevedeva la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), che sarebbe dovuto avvenire entro il mese di aprile del 2005. Il fatto curioso è che la notizia della prossima soppressione dell'Irap si ripete da più di dodici anni, da quando cioè, nel 1998, venne introdotta il nuovo tributo regionale. Prima ancora che venisse introdotta, nel novembre 1997, l'allora capo dell'opposizione, Berlusconi, affermò "Si scrive Irap, si legge imposta rapina", con la promessa che se avesse vinto le elezioni l'avrebbe soppressa. Concetto che venne poi ribadito dallo stesso Berlusconi in occasione di un'intervista rilasciata, nel 2006, al direttore del Gazzettino, Luigi Bacialli.

Novità fiscali 2011 Pag. n. 105

Berlusconi affermò che “l’Irap è come imposta rapina che grava su tutto ciò che le imprese fanno per svilupparsi. Tarpa loro le ali, perché colpisce gli investimenti e le assunzioni. Quindi è una imposta non soltanto unica in Europa, ma assolutamente controproducente”. Insomma, tutti d’accordo che l’Irap è un’imposta da eliminare, ma ancora resiste, così come resistono da più di dodici anni gli annunci di una sua soppressione. **A fine marzo 2010**, sono anche arrivati i proclami di **prossime riforme epocali**. I primi annunci di Berlusconi riguardano “Fisco e giustizia: ora le riforme”, con precedenza alle riforme a costo zero. E una vera rivoluzione è stata annunciata dal ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, che intende modificare radicalmente il sistema tributario. Per Tremonti “sarà la prima, la più importante, la più grande riforma che si possa immaginare in campo economico. Sarà la riforma delle riforme”. Un obiettivo primario rimane sempre quello della lotta all’evasione, anche per recuperare le somme necessarie per eventuali riduzioni delle tasse, prima fra tutte la soppressione dell’Irap.

I 5 punti della riforma fiscale secondo Tremonti

La rivoluzione fiscale del ministro Tremonti, in cinque punti, prevede di:

- ***1) incentivare la lotta all’evasione;***
- ***2) “spostare” il carico dell’Irpef alle imposte indirette, come l’Iva; insomma, più Iva sui consumi, meno Irpef sulle persone;***
- ***3) eliminare l’Irap, che è “un’imposta cattiva, sbagliata, grande” (parole del ministro Tremonti);***
- ***4) introdurre il federalismo fiscale, con il passaggio dal centro alla periferia e rendere il Fisco più semplice e meno complicato dell’attuale;***
- ***5) inviare le dichiarazioni dei redditi precompilate ai contribuenti, senza le complicazioni delle tante detrazioni previste e passare a una dichiarazione semplice e comprensibile anche per i non addetti ai lavori.***

Peraltro, lo stesso ministro Tremonti, nell’affermare che l’Irap è un’imposta cattiva, sbagliata, grande, ha anche aggiunto che “ci sono notevoli problemi per gestire il cambiamento” (si veda Il Sole 24-Ore del 26 marzo 2010, a pagina 4). E’ evidente che i “problemi” che fanno resistere un tributo odiato da tutti è nel fatto che il gettito Irap annuale è di oltre 39 miliardi di euro, quasi 76mila miliardi delle vecchie lire. E se le riforme che devono essere fatte per prime sono quelle a costo zero, gli annunci di soppressione dell’Irap, almeno per ora, sono da considerare come un pesce d’aprile, anche perché molti di questi annunci furono riportati sulla stampa proprio il **1° aprile 2010**.